

# SOCIETA' "Sele Calore Multiservizi Srl"

IL PIANO - PROGRAMMA

PER

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI STRUMENTALI

DEI COMUNI DI ALBANELLA - CAPACCIO - FELITTO - CASTEL SAN LORENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, cursive signature.

**COORDINAMENTO - DIREZIONE - CONTROLLO**

PERSONALE							SPESE			MEZZI				
N.	QUALIFICA	ATTIVITA'	Livello	Ore GG.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
							12.000,00		Cancelleria	700,00				0,00
1	Direttore Amm.vo	Resp.le Servizi - datore lavoro					19.694,40		Carburante	1000,00				
1	SOCIETA' "Sele Calo	Pratiche d'ufficio e rapporti	4	5	264	14,92	9.000,00		Manutenzioni	1000,00				
1	Collaboratore	Tecnico e Piani di sicurezza												
1	Sorvegliante	Capo cantiere	4	5	264	15,75	20.790,00							
1	Contabile	Gestione fiscale e del lavoro					6.000,00							
1	Medico lavoro	Personale					3.000,00							
6	Totale						70.484,40	Totale		2.700,00		Totale ammortamento annuo		-
		IRAP				5%	3.224,22							
		INPS				19,14%	6.276,01							
		Oneri accessori				3%	2.114,53	Spese generali	3%	81,00		Spese generali	3%	-
		Totale					82.099,16	Totale		2.781,00		Totale		-
		IVA				21%	3.150,00	IVA	21%	584,01		IVA		

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	
COLLABORAZIONI AUTONOME E PROFESSIONALI	27.000,00
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	42.598,93
SPESE GENERALI	81,00
ACQUISTI E MANUTENZIONI	2.700,00
ONERI SOCIALI	6.276,01
IRAP	3.224,22
IVA	3.734,01
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>85.614,17</b>

Controllo 88.614,17

**ORGANI D'AMMINISTRAZIONE - SPESE STRUTTURA**

PERSONALE					SPESE			MEZZI			
N.	QUALIFICA	ATTIVITA'	Rimbor. spese	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
1	Amministratore	Rappresentante Legale/Presidente		18.000,00		Fitto locali					
1	SOCIETA' "Sele Cal"	Controllo		6.000,00		Energia elettrica					
						Utenze telefoniche					
						Pulizie locale					
						mat. Igienico					
						materiale vario					
2	Totale			24.000,00	Totale		-	Totale ammortamento annuo		-	
		IRAP	5%	900,00							
		INPS	19,14%	3.445,20							
		INPS	4,00%	240,00							
		INAIL	0,717%	129,06							
		Oneri accessori	3%	720,00	Spese generali	3%	-	Spese generali	3%	-	
		Totale		29.434,26	Totale		-	Totale			0,00
		IVA	21%	1.260,00	IVA			IVA			

ORGANI SOCIALI	24.000,00
SPESE GENERALI	720,00
ACQUISTI E MANUTENZIONI	-
IRAP	900,00
ONERI SOCIALI	3.814,26
IVA	1.260,00
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>30.694,26</b>

Controllo



**COMUNE DI CAPACCIO**

**B) SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RACCOLTA - SMALTIMENTO ISOLA ECOLOGICA**

PERSONALE						SPESE GENERALI			MEZZI ED ATTREZZATURA			
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
3	Operai qualificati	3	5	269	14,51	58.547,85	Manut. Attrezz. Verde	4000,00				
2	Operai	3	5	269	13,85	37.256,50	Carburante - oli	20000,00				
							Vestiaro	8000,00				0,00
							Acquisto economali	700,00				0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
5	Totale					95.804,35	Totale	32.700,00		Totale ammortamento annuo		-
	IRAP				4,95%	4.742,32						
	Oneri accessori				4%	3.832,17	Spese generali	3%	981,00	Mezzi	3%	-
	Totale					104.378,84	Totale	33.681,00		Totale		-
	IVA				10%	9.963,65	IVA	21%	7.073,01	IVA	21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDTERMINATO

COLLABORAZIONI

SOMMINISTRATORE LAVORO 99.636,52

SPESE GENERALI 981,00

TOTALE ACQUISTI E MANUTENZIONI 32.700,00

TOTALE IRAP 4.742,32

TOTALE IVA 17.036,66

TOTALE SPESA ANNUA 155.096,50

Controllo 155.096,50

**COMUNE DI CAPACCIO**

**C) SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERO**

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA					
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.	
1	Operai qualificati	2	5	317	14,57	23.093,45	Materiale Igienico	3000,00					
2	Operai qualificati	2	5	317	13,85	43.904,50	Vestiario	2000,00					
							Materiale consumo edile	5000,00				0,00	
							Carburante	2000,00					
							Manutenzione ordinarie	1500,00					
<b>Totale</b>						<b>66.997,95</b>	<b>Totale</b>	<b>13.500,00</b>	<b>Totale ammortamento annuo</b>				<b>-</b>
IRAP					5%	3.349,90							
Oneri accessori					4%	2.679,92	Spese Generali	3%	405,00	Mezzi	3%	-	
3	<b>Totale</b>					<b>73.027,77</b>	<b>Totale</b>	<b>13.905,00</b>	<b>Totale</b>				<b>-</b>
IVA					21%	14.632,35	IVA	21%	2.920,05	IVA	21%	-	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO

COLLABORAZIONI

SOMMINISTRATORE LAVORO 69.677,87

SPESE GENERALI 405,00

TOTALE ACQUISTI E MANUTENZIONI 13.500,00

TOTALE IRAP 3.349,90

TOTALE IVA 17.552,40

TOTALE SPESA ANNUA 104.485,17

Controllo 104.485,17

## COMUNE DI CAPACCIO

### D) SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - MANUTENZIONE E LETTURA CONTATORI

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA						
N.	QUALIFICA	Livello	Ore Gg.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.		
1	Operaio qualificato	2	5	317	13,85	21.952,25	Carburante	2500,00				0,00		
							Vestiaro	700,00				0,00		
							Materiale consumo	100,00				0,00		
							Ipclourato di sodio	1000,00				0,00		
							Manutenzioni	700,00				0,00		
												0,00		
												0,00		
												0,00		
												0,00		
<b>Totale</b>						<b>21.952,25</b>	<b>Totale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Totale ammortamento annuo</b>			-	
IRAP					5%	1.097,61								
Oneri accessori					4%	878,09	Spese Generali		3%	150,00	Mezzi		3%	-
1	<b>Totale</b>					<b>23.927,95</b>	<b>Totale</b>			<b>5.150,00</b>	<b>Totale</b>		-	
IVA					10%	2.283,03	IVA		21%	1.081,50	IVA		21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDTERMINATO

COLLABORAZIONI

SOMMINISTRATORE LAVORO 22.830,34

SPESE GENERALI 150,00

TOTALE ACQUISTI E MANUTENZIONI 5.000,00

TOTALE IRAP 1.097,61

TOTALE IVA 3.364,53

**TOTALE SPESA ANNUA** **32.442,49**

Controllo 32.442,49





**COMUNE DI CAPACCIO**

**F) GESTIONE SERVIZIO TAGLIO ERBA CINTA MURARIA LATO SUD/OVEST - RECUPERO E SMALTIMENTO ISOLA ECOLOGICA**

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA					
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	GIORNI o Mesi	Costo orario o mensile	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.	
1	Operai	2	4	269	13,85	14.902,60	Carburante	1500,00					
							Materiale vario	500,00				0,00	
<b>Totale</b>						<b>14.902,60</b>	<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Totale ammortamento annuo</b>				<b>-</b>
IRAP					5%	745,13							
Oneri accessori					4%	596,10	Spese Generali	3%	60,00	Mezzi	3%	-	
1	<b>Totale</b>					<b>16.243,83</b>	<b>Totale</b>		<b>2060,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	
IVA					10%	1.549,87	IVA	21%	432,60	IVA	21%	-	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO

COLLABORAZIONI

PERSONALE **14.902,60**

SPESE GENERALI **656,10**

ACQUISTI E MANUTENZIONI **2.000,00**

IRAP **745,13**

IVA **1.982,47**

**TOTALE SPESA ANNUA 20.286,30**

Controllo **20.286,30**

**COMUNE DI CAPACCIO**

**G) GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE BANCA DATI INFORMATICA E SUPPORTO UFFICI - PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI**

PERSONALE							SPESE GENERALI			MEZZI ED ATTREZZATURA					
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	Giorni o Mesi	Costo orario o mensile	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.			
2	Impiegati LL.PP.	3	4	269	14,76	31.763,52									
2	Impiegati Sportello Unico	4	4	269	14,92	32.107,84	Materiale vario	3000,00							
1	Impiegati Sportello Unico	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegati Commercio	3	4	269	14,76	15.881,76	Manutenzioni PC	2000,00							
5	Impiegati Ufficio Tecnico	4	4	269	14,92	80.269,60						0,00			
3	Impiegati Ufficio Tecnico	3	4	269	14,76	47.645,28									
4	Impiegati Ufficio Tributi	3	4	269	14,76	63.527,04									
3	Impiegati Urbanistica	4	4	269	14,92	48.161,76									
3	Impiegati Urbanistica	3	4	269	14,76	47.645,28									
2	Impiegati Segreteria	3	4	269	14,76	31.763,52									
1	Impiegati Pubbl. Istruz.	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegati URP - Informa gio	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegati Protocollo	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegato Contenzioso	3	4	269	14,76	15.881,76									
2	Impiegati Vigilanza	3	4	269	14,76	31.763,52									
1	Impiegato Ragioneria	4	4	269	14,92	16.053,92									
1	Impiegato Anagrafe	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegato Servizio Ecolog.	3	4	269	14,76	15.881,76									
1	Impiegato Sportello Turis.	3	4	269	14,76	15.881,76									
Totale						573.637,12	Totale		5000,00	Totale ammortamento annuo			0,00		
IRAP						5%	28.681,86								
Spese generali						4%	22.945,48	Spese Generali		3%	150,00	Mezzi		3%	-
36	Totale					625.264,46	Totale		5150,00	Totale			0,00		
IVA						21%	125.282,35	IVA		21%	1.081,50	IVA		21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	
COLLABORAZIONI	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	596.582,60
SPESE GENERALI	150,00
ACQUISTI E MANUTENZIONI	5.150,00
IRAP	28.681,86
IVA	126.363,85
TOTALE SPESA ANNUA	756.928,31
Controllo	756.778,31

**COMUNE DI CAPACCIO**

**H) SERVIZIO DI INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, DI PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI NEL CAPO DELLA CULTURA -SPORT -TURISMO -SVILUPPO ECONOMICO**

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA					
N.	QUALIFICA	Livello	Ore Gg.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.	
1	Impiegato	3	4	144	14,76	8.501,76							
Totale						8.501,76	Totale	0,00	Totale ammortamento annuo				0,00
IRAP						5%	425,09						
Oneri accessori						3%	255,05	Spese Generali	3%	-	Mezzi	3%	-
1	Totale					9.181,90	Totale	0,00	Totale				0,00
IVA						21%	1.838,93	IVA	21%	-	IVA	21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDTERMINATO	
COLLABORAZIONI	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	8.501,76
SPESE GENERALI	255,05
ACQUISTI E MANUTENZIONI	-
IRAP	425,09
IVA	1.838,93
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>11.020,83</b>

Controllo 11.020,83

**COMUNE DI CAPACCIO****RIEPILOGO SPESE TOTALI PER SERVIZI**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	
---	--

COLLABORAZIONI	
----------------	--

66 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1.136.471,11
----------------------------	--------------

SPESE GENERALI	4.490,16
----------------	----------

ACQUISTI E MANUTENZIONI	121.450,00
-------------------------	------------

IRAP	54.635,14
------	-----------

IVA	249.898,65
-----	------------

TOTALE SPESA ANNUA	1.566.945,06
--------------------	--------------

Controllo	1.566.795,06
-----------	--------------


## COMUNE DI ALBANELLA

### A) SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

PERSONALE						SPESE GENERALI			MEZZI ED ATTREZZATURA				
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.	
SOCIETA' "Sele Calore Multiservizi Srl"													
1	Operai qualif. Strade-C.-Seg	2	3	144	13,85	5.984,06	Bitume buche	1500,00					
							Vernice segnaletica orizzontale	200,00					
							Materiale manutenzioni	200,00					
							Manutenzione ord. Autom-attrez.	200,00					
							Carburante	500,00					
<b>Totale</b>						<b>5.984,06</b>	<b>Totale</b>		<b>2600,00</b>	<b>Totale ammortamento annuo</b>		<b>0,00</b>	
IRAP					5%	299,20							
Oneri accessori					4%	239,36							
1	<b>Totale</b>					<b>6.522,63</b>	<b>Totale</b>		<b>2.678,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	
IVA					21%	1.306,92				IVA		21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	
COLLABORAZIONI	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.984,06
SPESE GENERALI	239,36
ACQUISTI E MANUTENZIONI	2.678,00
IRAP	299,20
IVA	1.869,30
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>11.069,93</b>

Controllo 11.069,93



H) SERVIZIO DI INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, DI PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI NEL CAPO DELLA CULTURA -SPORT -TURISMO -SVILUPPO ECONOMICO

PERSONALE							SPESE GENERALI			MEZZI ED ATTREZZATURA			
N.	QUALIFICA		Livello	Ore GG	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
1	Impiegato		3	2	80	14,76	2.361,60						
Totale							2.361,60	Totale	0,00	Totale ammortamento annuo			0,00
IRAP						5%	118,08						
Oneri accessori						3%	70,85	Spese Generali	3%	-	Mezzi	3%	-
1	Totale						2.550,53	Totale	0,00	Totale			0,00
IVA						21%	510,81	IVA	21%	-	IVA	21%	-


PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	
COLLABORAZIONI	
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	2.361,60
SPESE GENERALI	70,85
ACQUISTI E MANUTENZIONI	-
IRAP	118,08
IVA	510,81
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>3.061,34</b>

Controllo 3.061,34

**COMUNE DI ALBANELLA****RIEPILOGO SPESE TOTALI PER SERVIZI**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	-
COLLABORAZIONI	-
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	8.345,66
SPESE GENERALI	310,21
ACQUISTI E MANUTENZIONI	2.678,00
IRAP	417,28
IVA	2.380,11
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>14.131,27</b>

Controllo 14.131,27



**COMUNE DI FELITTO**

**H) SERVIZIO DI INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, DI PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI NEL CAPO DELLA CULTURA -SPORT -TURISMO -SVILUPPO ECONOMICO**

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA				
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
1	Impiegato	3	2	80	14,76	2.361,60						
Totale						2.361,60	Totale	0,00	Totale ammortamento annuo			0,00
IRAP					5%	118,08						
Oneri accessori					3%	70,85	Spese Gene	3%	-	Mezzi	3%	-
1	Totale					2.550,53	Totale	0,00	Totale			0,00
IVA					21%	510,81	IVA	21%	-	IVA	21%	-
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO												
COLLABORAZIONI												
SOMMINISTRAZIONE LAVORO						2.361,60						
SPESE GENERALI						70,85						
ACQUISTI E MANUTENZIONI						-						
IRAP						118,08						
IVA						510,81						
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>						<b>3.061,34</b>						

Controllo 3.061,34

**COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO**

**H) SERVIZIO DI INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, DI PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI NEL CAPO DELLA CULTURA -SPORT -TURISMO -SVILUPPO ECONOMICO**

PERSONALE						SPESE GENERALI		MEZZI ED ATTREZZATURA				
N.	QUALIFICA	Livello	Ore GG.	GIORNI	Costo orario	Costo Annuo	Descrizione	Costo Annuo	Numero	Descrizione	Costo Annuo	AMMORT.
1	Impiegato		3	2	80	14,76						
Totale						2.361,60	Totale	0,00	Totale ammortamento annuo		0,00	
IRAP					5%	118,08						
Oneri accessori					3%	70,85	Spese Gener	3%	-	Mezzi	3%	-
1	Totale					2.550,53	Totale	0,00	Totale		0,00	
IVA					21%	510,81	IVA	21%	-	IVA	21%	-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDTERMINATO	
COLLABORAZIONI	
PERSONALE SOMMINISTRATO	2.361,60
SPESE GENERALI	70,85
TOTALE ACQUISTI E MANUTENZIONI	-
TOTALE IRAP	118,08
TOTALE IVA	510,81
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>3.061,34</b>

Controllo 3.061,34



**RIEPILOGO DELLE SPESE**

QUOTE SOCIALI PER SPESE ORGANI SOCIALI	30.694,26
QUOTE SOCIALI PER SPESE DI DIREZIONE E GESTIONALI	85.614,17
SOCIETA' "Sele Calore Multiservizi Srl"	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-INDETERMINATO	-
COLLABORAZIONI	-
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1.149.539,97
SPESE GENERALI	4.942,06
ACQUISTI E MANUTENZIONI	124.128,00
IRAP	55.288,58
ONERI SOCIALI	-
IVA	253.300,40
<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>	<b>1.703.507,44</b>
Controllo	1.703.357,44
Limite di spesa consentita per le partecipate ai sensi dell'art. 9 D.L. 95/2012	1.726.331,20
Impegni 2012 € 2.157.914,01 - 431.582,80 (20%)	
Differenza	- 22.973,76
Limite di spesa per il personale tempo determinato e collaborazioni D.L. 95/2012 art 10, comma 4 (50% dell'anno 2009 )	75.541,76

## BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL COMUNE DI CAPACCIO

N.	Tipo	Descrizione e Marca	Rottamato	Rubato	Smarrito	Disuso
1	Autoveicolo	Automobile FIAT punto 45 targata AS050WN				
1	Autoveicolo	Rimorchio trattore tg. SA 02035				
1	SOCIETA' "Sele Calo	Porter Tipper D. blue matr. ZAPS85000 00456564 officina				
1	Autoveicolo	Porter Tipper D. blue matr. ZAPS85000 00459973				
1	Autoveicolo	Porter Piaggio BH784CL				
1	Autoveicolo	Trattore SAME EXPLORERII 80 TOP matr.25899				
1	Macchinari	Biotrituratore bio 300 serial 34611				
1	Macchinari	Pulisci spiaggia mod. Bale matricola 5076				
1	Macchinari	Trattorino taglia erba modello toro professionale				
1	Macchinari	Trattorino tagliaerba Sigma T17102HD ( fuori uso )				1
1	Attrezzatura varia	Atomizzatore AM 162 oleo- mac				
1	Attrezzatura varia	Avvitatore a batteria AEG				
3	Attrezzatura varia	Badile				
3	Attrezzatura varia	Badile (cimitero)				
16	Attrezzatura varia	Barriere di sicurezza in ferro del tipo arco				
1	Attrezzatura varia	Betoniera GM 300 ( cimitero )				
10	Attrezzatura varia	Cacciaviti a taglio e a stella				
3	Attrezzatura varia	Candele decespugliatori				
2	Attrezzatura varia	Carriole (cimitero)				
5	Attrezzatura varia	Cartucce silicone trasparente				
5	Attrezzatura varia	Caschi per la protezione del capo completi di cuffie e visiere				
8	Attrezzatura varia	Catene motosega				
1	Attrezzatura varia	Cavi batteria				
4	Attrezzatura varia	Cazzuole				
2	Attrezzatura varia	Cazzuole (cimitero)				
3	Attrezzatura varia	Cerchi in cemento di sei moduli				
15	Attrezzatura varia	Chiavi fisso a stella sal num.6 al num.24				
3	Attrezzatura varia	Chiavi giratubo				
1	Attrezzatura varia	Compressore FIAC da 150 LT				
1	Attrezzatura varia	Conezioni nastro segnaletico				

BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL COMUNE DI CAPACCIO						
N.	Tipo	Descrizione e Marca	Rottamato	Rubato	Smarrito	Disuso

5	Attrezzatura varia	Confezioni di rivetti a strappo				
1	Attrezzatura varia	Cordoli in cemento				
3	Attrezzatura varia	Cucchiaie americane				
1	Attrezzatura varia	decespug. Kawasaki TH34A ( fuori uso )				1
1	Attrezzatura varia	decespug. Kawasaki TH34A ( rottamato )	1			
1	Attrezzatura varia	Decespug.STHIL FR450 (denu. carab. Rubato al cimitero)		1		
1	Attrezzatura varia	Decespugliatore efco 8300 IC ( smarrito comunica. Cavallo Angelo )			1	
1	Attrezzatura varia	Decespugliatore sthil FS 250 R				
2	Attrezzatura varia	Decespugliatori Kawasaki ( 8 anni ) anno 2004 circa				
3	Attrezzatura varia	Decespugliatori Kawasaki (2 anni) 2009/10				
3	Attrezzatura varia	Decespugliatori Kawasaki (4 anni ) anno 2008 circa				
8	Attrezzatura varia	Decespugliatori Kawasaki KBL 35/B anno 2012				
1	Attrezzatura varia	Demolitore elettrico makita ( cimitero )				
50	Attrezzatura varia	Dissuasori mobili in cemento				
1	Attrezzatura varia	Forbici da potatura				
1	Attrezzatura varia	Forca a 20 denti in plastica per la spiaggia				
7	Attrezzatura varia	Forche				
1	Attrezzatura varia	Forma metallica per disabili				
1	Attrezzatura varia	Forma metallica precedenza in sequenza				
1	Attrezzatura varia	Forma metallica, dare precedenza				
4	Attrezzatura varia	Forma mettalliche per tracciamento				
1	Attrezzatura varia	Fusto diluente				
4	Attrezzatura varia	Fusto pittura di colore bianco				
1	Attrezzatura varia	Fusto pittura di colore blue				
1	Attrezzatura varia	Fusto pittura di colore giallo				
12	Attrezzatura varia	Guanti in pelle				
1	Attrezzatura varia	Idropulitrice ( non funzionante ricevuta dalla Sarim )				
2	Attrezzatura varia	Lame decespugliatori				
21	Attrezzatura varia	Lanterne luminose lampeggiante				
1	Attrezzatura varia	Leverino				

**BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL COMUNE DI CAPACCIO**

N.	Tipo	Descrizione e Marca	Rottamato	Rubato	Smarrito	Disuso
1	Attrezzatura varia	Livello per muratore				
6	Attrezzatura varia	Manico rastrello				
2	Attrezzatura varia	Martelli				
2	Attrezzatura varia	Martelline				
1	Attrezzatura varia	Martello piccolo				
11	Attrezzatura varia	Mascherine facciali filtranti				
1	Attrezzatura varia	Mazzetta da Kg 1,2 (cimitero)				
1	Attrezzatura varia	Mazzetta pesante da Kg 8/10				
3	Attrezzatura varia	Mazzette per muratore da Kg 1				
1	Attrezzatura varia	Motogeneratore GE 6500 SXGS ( deposito Sarim )				
1	Attrezzatura varia	Motopomba a scoppio				
1	Attrezzatura varia	Motosega shindy 03T 30 ( denu. Carab. rubato al cimitero)		1		
1	Attrezzatura varia	Motosega HITACHI koki mod. ed 90334 per potatura				
3	Attrezzatura varia	Motosega sthil 180 cm 35 ( n° 1 presso il depo. Cimitero )				
1	Attrezzatura varia	Motosega sthil 250				
1	Attrezzatura varia	Motosega stihl 390 cm.50				
1	Attrezzatura varia	Mototrivella MT 85 R				
3	Attrezzatura varia	Ombrelloni legno 3 x 4 GT.a ( scomparsi )			1	
5	Attrezzatura varia	Ombrelloni legno 3x4 GT.a ( pessime condizioni)				1
1	Attrezzatura varia	Pala spala neve (cimitero)				
7	Attrezzatura varia	Pale spala neve				
40	Attrezzatura varia	Pali delimitatori in ferro				
40	Attrezzatura varia	Pali delimitatori in ghisa				
8	Attrezzatura varia	Pennellesse				
6	Attrezzatura varia	Pennelli manico lungo				
1	Attrezzatura varia	Piccone				
1	Attrezzatura varia	Piccone				
1	Attrezzatura varia	Pompa ingrassaggio manuale				
1	Attrezzatura varia	Pompa per la disinfestazione manuale (cimitero)				
1	Attrezzatura varia	Ponteggio per muratore ( modificato per uso cimiteriale)				

BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL COMUNE DI CAPACCIO						
N.	Tipo	Descrizione e Marca	Rottamato	Rubato	Smarrito	Disuso

1	Attrezzatura varia	Porta ombrelloni deposito ex helenia ( mai consegnati )				
1	Attrezzatura varia	Prolunga da mt. 25				
1	Attrezzatura varia	Prolunga da mt. 30				
2	Attrezzatura varia	Prolunga da mt. 50 presso l'aria cimiteriale				
10	Attrezzatura varia	Rasoie per stucco				
9	Attrezzatura varia	Rastrelli da giardinaggio				
1	Attrezzatura varia	Rastrello pulisci spiaggia				
1	Attrezzatura varia	Rastrello pulizi spiaggia ( non utilizzabile )				
1	Attrezzatura varia	Rivettatrice manuale				
5	Attrezzatura varia	Rotoli filo per decespugliatori diam. 3				
1	Attrezzatura varia	Rullo manuale per asfalto				
1	Attrezzatura varia	Saldatrice a filo continuo Telvin Turbo				
1	Attrezzatura varia	Saldatrice deca primis 380				
1	Attrezzatura varia	Scaletto allungalile				
3	Attrezzatura varia	Scarpelli				
2	Attrezzatura varia	Scarrabile ( isola ecologica )				
6	Attrezzatura varia	Scope metalliche				
6	Attrezzatura varia	Secchio muratore				
3	Attrezzatura varia	Secchio muratore (cimitero)				
1	Attrezzatura varia	Serie di chiave a dussola da 10 a 32 USAG				
1	Attrezzatura varia	Siringa silicone				
1	Attrezzatura varia	Smeriglia Bosch 230 (cimitero )				
1	Attrezzatura varia	Smeriglia makita 130				
1	Attrezzatura varia	Smeriglia makita 230				
1	Attrezzatura varia	Soffiatore modello BG 86				
2	Attrezzatura varia	Soffiatore sthil BG 86				
1	Attrezzatura varia	Soffiatore sthil BG 86 (Savino Capaccio Capoluogo)				
2	Attrezzatura varia	Soffiatore sthil modello BG 85				
1	Attrezzatura varia	Stufa elettrica				
1	Attrezzatura varia	Tagliaerba HRD 476 HONDA (fuori uso)				1

BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL COMUNE DI CAPACCIO

N.	Tipo	Descrizione e Marca	Rottamato	Rubato	Smarrito	Disuso
1	Attrezzatura varia	Tagliasiepe EFCO TS 327L				
3	Attrezzatura varia	Tavoli capri ovale 140x80 ( da rottamare )	1			
29	Attrezzatura varia	Tondini per affilatura catene motoseghe				
1	Attrezzatura varia	Trabattello per interno				
1	Attrezzatura varia	Trabattello per esterno				
1	Attrezzatura varia	Trapano bosch				
1	Attrezzatura varia	Tringia TA-160				
1	Attrezzatura varia	Trivella acciaio inox manuale				
20	Attrezzatura varia	Tute da lavoro XL				
80	Attrezzatura varia	Tute da lavoro XXL				
1	Attrezzatura varia	Ventilatore				
8	Attrezzatura varia	Visiere da ricambio				
10	Attrezzatura varia	Visiere per la protezione del viso				
2	Attrezzatura varia	Zappe				
1	Automezzo	APECAR PIAGGIO targato SA 134933 ( Rottamato )	1			
1	Autoveicolo	Autocarro IVECO 35C15A Tg. CD135JK				
1	Autoveicolo	Autoespurgo IVECO euro cargo TG. SA 906467				
1	Autoveicolo	Fiat daily iveco 35,10 ribaltabile su 3 lati targato SA714706				
1	Autoveicolo	Fiat punto 2 posti furgonata targata CC 349 BT				
1	Mcchina multis.	TERNA FOREDIL targato AAE-181 ( non funzionante )				1
7	Segnaletica	Cono segnaletico				
1	Segnaletica	Freccia direzionale				
2	Segnaletica	Lavori in corso				
2	Segnaletica	Limiti velocita 30 km				
3	Segnaletica	Seganli di STOP modello grande				
136	Segnaletica	Segnali di balneazione, parcheggio a pagamento ecc. 60x90				
127	Segnaletica	Segnali di divieto di sosta ed altri 40x60				
26	Segnaletica	Segnali di indicazione, indicazione strada, localizzazione				
29	Segnaletica	Segnali di pericolo triangolo I90				
2	Segnaletica	Segnali pericolo macchine operatrici in movimento				




Allegato (B)

**SOCIETA' IN HOUSE "Sele Calore Multiservizi srl"**

**IL PIANO - PROGRAMMA**

**PER**

**LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI STRUMENTALI  
DEI COMUNI DI ALBANELLA – CAPACCIO – FELITTO – CASTEL SAN LORENZO**



## INDICE

- a) **Manutenzione ordinaria strade, cunette, segnaletica, immobili**
- b) **Manutenzione ordinaria verde pubblico**
- c) **Manutenzione ordinaria servizi cimiteriali**
- d) **Gestione acquedotto e manutenzione e lettura contatori**
- e) **Allestimenti manifestazioni**
- f) **Manutenzione e gestione banca dati applicativi informatici e supporto uffici**
- g) **Manutenzione verde pubblico cinta muraria**
- h) **Front office informativo, studio, progettazione e ricerca finanziamenti nell'ambito della cultura – sport – turismo e sviluppo economico.**

**A) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CUNETTE - SEGNALETICA – IMMOBILI PUBBLICI**

**- ATTIVITA'**

Dovrà essere assicurato un servizio di manutenzione e gestione delle buche su tutte le strade comunali del territorio di Capaccio, la pulizia delle cunette e la manutenzione e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale

Gli interventi di riparazione dovranno avvenire, entro e non oltre giorni cinque dalla rilevazione effettuata o segnalata dell'Ente.

Per ogni intervento che dovrà essere effettuato, dovrà redigere un computo metrico dei lavori, riportante i tratti stradali, il numero di buche e le ore di lavoro del personale, che dovrà essere inviato all'attenzione del Responsabile del Servizio dell'Ente, per gli adempimenti consequenziali;

Qualora gli interventi fossero superiori a quelli programmati nell'affidamento, la Società dovrà avvisare tempestivamente l'Ente per consentire il reperimento dei fondi necessari alla maggiore spesa e solo dopo formale autorizzazione dovrà procedere ad effettuare i maggiori lavori segnalati.

Per l'esecuzione degli interventi saranno redatti piani di lavoro annuali, che saranno approvati con il Bilancio preventivo.

**- COORDINAMENTO E DIREZIONE**

Società - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Società - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

**- CONTROLLO**

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

**- MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE DEL COMUNE DATI IN COMODATO D'USO**

n. 01 Eurocarga autoespurgo IVECO tg. SA906467; n. 01 TERNA FOREDIL tg. AAE-181 (non funzionante) N. 01 motogeneratore GE 6500SXGS; N. 01 Idropulitrice (non funzionante) N. 01 motopompa scoppio N. 01 saldatrice filo continuo Telwin Turbo; N. 01 saldatrice Deca Primis 380; N. 01 smeriglia Makita 230 watt; N. 01 smeriglia Makita 130 watt; N. 01 trapano BOSCH; n. 01 Avvitatore batteria BOSCH; n. 02 Segnali di pericolo macchina operatrice in movimento; n. 02 Lavori in corso ; n. 02 Limiti velocità 30 km.; N. 01 freccia direzionale; n: 01 piccone; N: 01 trabattello mt. 6 per esterno.

**- MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA SOCIETA' DATI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE**

n. 01 trabattello per interno; n. 01 scaletto allungabile 5 gradini; n. 01 rivettatrice manuale; n. 01 cavi batteria; n. 01 rullo manuale per asfalto; n. 01 serie chiavi bussola USAG 01/32; N. 01 Livello muratore; n. 01 serie chiavi fisso a stella da 6/24; n. 02 chiavi giratubi; n. 05 martelli di varie misure; n. 10 cacciaviti di varie misure a taglio e stella; n. 02 picconi; n. 03 scalpelli; n. 02 martelline; n. 03 cazzuole; n. 03 cucchie americane; n. 01 siringa silicone; n. 02 lanterne luminose lampeggianti; n. 03 badili; n. 02 zappe;

**- ZONE D'INTERVENTO**

Ml. \_\_\_ Strade ; Mq. \_\_\_ Piazze; Ml. \_\_\_ Cunette; Ml. \_\_\_ segnaletica orizzontale; n. \_\_\_ segnali stradali con palina;

**IL RESPONSABILE DELL'ENTE**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**



## B) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

### - ATTIVITA'

Dovrà essere assicurato un servizio per la manutenzione del verde pubblico, aree attrezzate, potatura alberi ed arbusti e siepi, banchine stradali e scarpate mediante taglio, raccolta e deposito presso aree ecologiche individuate dall'Ente;

Il taglio erboso sarà eseguito con tagliaerba, con cadenze quindicinali.

La potatura dei cespugli ed arbusti consiste nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma.

La potatura di siepi consiste nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma.

La potatura degli alberi sarà effettuata in base alla forma campione stabilita dall'Ente e secondo la potatura a tutta cime e del taglio di ritorno.

Il taglio di erba lungo le banchine e le scarpate stradali saranno effettuate con mezzo meccanico munito di braccio idraulico.

### - COORDINAMENTO E DIREZIONE

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - CONTROLLO

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE DEL COMUNE DI CAPACCIO DATI IN COMODATO D'USO

. 01 Autovettura FIAT PUNTO tg. AS050WN; N. 1 Rimorchio trattore tg. AB53513 ; N. 01 Biotrituratore BIO 300 Mat. 34611 N. 4 motosega mod. Still 390 – Still 250 – Still 180 - Still180; N. 09 decespugliatori (n. 01 Still-n. 08 Kawakaki KBL34); N. 01 Trattore SAME 80 TOP EXPLORER; N. 01 Trincia TA-160; N. 01 Tagliasiepe EFCO TS327I; N. 01 Porter Tripper tg. CJ070NY; N. 01 Mototrivella MT85R; N. 01 Smeriglia 230 watt AN Metano 2; N. 01 Atomizzatore AM 160; N. 01 Trattorino tagliaerba Mod. Toro prof.; N. 01 compressore mod. FIAC 100; n. 03 Soffiatori STHIL (n. 02 BG 85 – n. 01 BG 86) ; N. 01 Fiat Daily IVECO tg. SA714706; n. 08 Decespugliatori Kawasaki Kbl35/B anno 2012; N. 03 soffistore Sthil BG86; N. 01 Motosega Hitachi Koki mod. ED90334 per pota; N. 01 Pompa ingrassaggio manuale; N. 07 cono segnaletico; n. 06 forche; n. 06 pale tipo spalaneve;

### - MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA SOCIETA' DTI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE

### - ZONE D'INTERVENTO

Strade- Piazze – Rotonde - Marciapiedi;

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

## C) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO

### - ATTIVITA'

L'Azienda dovrà assicurare il servizio di custodia (apertura e chiusura) del civico cimitero durante l'intero anno, il servizio di inumazione, tumulazione e riesumazione dei loculi, nicchie e tombe, e manutenzione e pulizia delle aree verdi, viali ed edifici.

Gli interventi prevedono oltre ai lavori di scasso, scavo e inumazione per le fosse di terra, e quelli di scasso e posa muratura ed intonaco per la chiusura dei loculi frontali e orizzontali, l'installazione delle lapidi sulle tombe e sui loculi, fornite dagli assegnatari, e l'installazione delle lapidi delle nicchie ossari, oltre la raccolta ed il deposito del materiale di risulta, trasporto nell'ambito dell'area cimiteriale e l'imballaggio dei rifiuti speciali, e piccoli interventi di manutenzione ordinaria, (impianto idrico, opere edili, pitturazioni e riparazione di opere in ferro).

Dovrà essere garantita la fornitura di materiale di consumo (vestiario, detersivi, materiale edile, carburante etc.) per il servizio necroscopico e per la pulizia dei Viali, anche quello di accesso, e delle Aree cimiteriali interne.

Inoltre dovrà essere garantita la pulizia degli Uffici, dei servizi igienici, e della sala autoptica con la fornitura dei relativi materiali di consumo (vestiario, detersivi, asciugamani e carta igienica, cassette di pronto soccorso etc.).

L'attrezzatura da utilizzare è quella concessa dall'ente in comodato d'uso, riportata nel verbale di consegna che sarà allegato all'atto convenzionale.

### - COORDINAMENTO E DIREZIONE

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - CONTROLLO

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE DATE IN COMODATO D'USO

N. 01 Porter Tipper tg. CJ053NY; N. 01 Betoniera GM300; N. Smeriglia Bosh 230 watt; N. 01 motosega Sthil 180; N. 01 decespugliatore Kawasaki TH34/A; N. 02 Soffiatori Sthil BG85-BG86; N. 01 Demolitore elettrico Makita ; N. 01 Prolunga filo elettrico mt. 50; N. 01 alzaferetri manuale;

### - MEZZI ED ATTREZZATURE DATI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE


N. 01 ponteggio muratore; n. 02 carriole; n. 01 mazzetta muratore; n. 02 cazzuole; n. 03 secchio muratore; n. 03 badili; n. 01 piccone; n. 01 leverino; n. 02 cucchie americane;

### - ZONE D'INTERVENTO

Area del Civico Cimitero

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO



## D) – GESTIONE ACQUEDOTTO E MANUTENZIONE E LETTURE RETE IDRICA

### - ATTIVITA'

Dovrà essere assicurato il servizio di installazione, previo sopralluogo, sostituzione, rimozione, piombatura dei contatori idrici delle utenze del Capoluogo e delle zone collinare e della zona bassa, Seude - Tempa S. Paolo – Vuccolo Maiorano - Crispi.

Dovrà essere assicurato il controllo e la segnalazione delle rotture sulla rete e controllo dei serbatoi idrici per la clorazione e le manovre durante il periodo di emergenza (carezza idrica) di apertura e chiusura valvole.

Inoltre dovrà essere assicurato il servizio il controllo e la segnalazione del funzionamento delle fontane pubbliche, vasche ed abbeveratoi del Capoluogo e località limitrofe.

Dovrà essere garantita la presenza dell'operatore a tutte le operazioni di campionamento per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche come previste dal programma triennale.

Con cadenza annuale e precisamente dal primo di gennaio al 31 marzo dovrà essere effettuata la lettura dei consumi idrici di tutte le utenze a ruolo.

L'attrezzatura da utilizzare è quella concessa dall'ente in comodato d'uso, riportata nel verbale di consegna che sarà allegato all'atto convenzionale

### - COORDINAMENTO E DIREZIONE

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - CONTROLLO

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE DATE IN COMODATO D'USO

N. \_\_\_ Auto; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_

N. \_\_\_ Divise; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_;

### - MEZZI ED ATTREZZATURE DATI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE

N. 01 autovettura FIAT PANDA 2 posti furgonata tg. CC349BT; N. 01 Piccone; N. 01 torcia elettrica LED

### - ZONE D'INTERVENTO

N. 4 Acquedotto serbatoi in località Castagneto – colle – selva\_ - Campo Sportivo; n. 2 acquedotto - serbatoi in località Crispi - Seude;  
N. 1249 Contatori acqua in località Capaccio capoluogo e zona collinare; N. 457 Contatori acqua in località \_Tempa S. Paolo- Vuccolo Maiorano - Scigliati –  
Seude di Capaccio -Rocccaspide

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

## E) - SERVIZIO D'ALLESTIMENTO EVENTI SUL TERRITORIO

### - ATTIVITA'

Dovrà essere assicurato il servizio di trasporto, montaggio, smontaggio stand, pedane, palco e sedie durante le manifestazioni varie che si terranno sul territorio durante tutto l'anno e la loro custodia durante l'evento.

L'intervento verrà effettuato su richiesta del Responsabile del Servizio e sarà eseguito entro il giorno successivo alla richiesta. Lo smontaggio del materiale ed il trasporto in deposito dovrà avvenire entro il giorno successivo della rappresentazione.

Gli interventi sono riferiti all'allestimento di palco e sedie e pedane.

### - COORDINAMENTO E DIREZIONE

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - CONTROLLO

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE

N. \_\_\_ Auto; N. \_\_\_ Automezzo; N. \_\_\_ Porter; N. \_\_\_ Trattore; N. \_\_\_ Mezzo meccanico; N. \_\_\_ Taglia erbe; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_

N. \_\_\_ Segnali; N. \_\_\_ Divise; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_;

### - MEZZI ED ATTREZZATURE DATI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE

N. \_\_\_ Auto; N. \_\_\_ Automezzo; N. \_\_\_ Porter; N. \_\_\_ Trattore; N. \_\_\_ Mezzo meccanico; N. \_\_\_ Taglia erbe; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_

N. 1 Palco da mt. 10,00 x mt. 12,00 marca \_\_\_\_\_; N. 1 Palco da mt. \_\_\_ x mt. \_\_\_ della marca \_\_\_\_\_; N. 6 pedane da mt 1,00 x mt. 2,00;


N. \_\_\_ sedie marca \_\_\_\_\_; N. \_\_\_ sedie marca \_\_\_\_\_;

### - ZONE D'INTERVENTO

Contrade e piazze

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO



## F) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BANCHE DATI INFORMATICI E SUPPORTO UFFICI

### - ATTIVITA'

Dovrà essere assicurato il servizio di manutenzione delle banche dati informatiche degli applicativi gestionali dell'Ente, l'aggiornamento, l'elaborazione, la stampa dei dati e l'attività per la trasmissione e notifica degli stessi agli utenti e cittadini. Inoltre, dovrà essere assicurata la presenza presso gli Uffici Comunali del personale, durante l'orario di lavoro, del personale addetto all'istruttoria ed all'inserimento dei dati ed alle relative attività tra cui l'archiviazione informatica e cartacea. L'attività sarà coordinata dai Responsabili dei Servizi interessati dell'Ente e dal Responsabile della Società.

### - COORDINAMENTO E DIREZIONE

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - CONTROLLO

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

### - MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE

N. \_\_\_ Auto; N. \_\_\_ Automezzo; N. \_\_\_ Porter; N. \_\_\_ Trattore; N. \_\_\_ Mezzo meccanico; N. \_\_\_ Taglia erbe; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_

N. \_\_\_ Segnali; N. \_\_\_ Divise; N. \_\_\_ \_\_\_\_\_;

### - MEZZI ED ATTREZZATURE DATI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE

La Società utilizzerà le attrezzature informatiche in dotazione degli Uffici Comunale e quelle proprie necessarie a completare le attività anche fuori dei locali dell'Ente.

### - ZONE D'INTERVENTO

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

**G)- SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CINTA MURARIA LATO SUD/OVEST ED AREATEATRO**

**- ATTIVITA'**

Dovrà essere assicurato un servizio per la manutenzione del verde pubblico, aree attrezzate, potatura alberi ed arbusti e siepi, banchine stradali e scarpate mediante taglio, raccolta e deposito presso aree ecologiche individuate dall'Ente;

Il taglio erboso sarà eseguito con tagliaerba, con cadenze quindicinale.

La potatura dei cespugli ed arbusti consiste nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma.

La potatura di siepi consiste nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma.

La potatura degli alberi sarà effettuata in base alla forma campione stabilita dall'Ente e secondo la potatura a tutta cime e del taglio di ritorno.

Il taglio di erba lungo le banchine e le scarpate stradali saranno effettuate con mezzo meccanico munito di braccio idraulico.

**- COORDINAMENTO E DIREZIONE**

Azienda - Responsabile della sicurezza : \_\_\_\_\_

Azienda - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

**- CONTROLLO**

Comune - Responsabile del Servizio : \_\_\_\_\_

**- MEZZI ED ATTREZZATURE PROPRIE DEL COMUNE DI CAPACCIO DATI IN COMODATO D'USO**

. 01 Autovettura FIAT PUNTO tg. AS050WN; N. 1 Rimorchio trattore tg. AB53513 ; N. 01 Biotrituratorer BIO 300 Mat. 34611 N. 4 motosega mod. Still 390 – Still 250 – Still 180 - Still180; N. 09 decespugliatori (n. 01 Still-n. 08 Kawakaki KBL34); N. 01 Trattore SAME 80 TOP EXPLORER; N. 01 Trincia TA-160; N. 01 Tagliasiepe EFCO TS327; N. 01 Porter Tripper tg. CJ070NY; N. 01 Mototrivella MT85R; N. 01 Smeriglia 230 watt AN Metano 2; N. 01 Atomizzatore AM 160; N. 01 Trattorino tagliaerba Mod. Toro prof.; N. 01 compressore mod. FIAC 100; n. 03 Soffiatori STHIL (n. 02 BG 85 – n. 01 BG 86) ; N. 01 Fiat Daily IVECO tg. SA714706; n. 08 Decespugliatori Kawasaki Kbl35/B anno 2012; N. 03 soffistore Sthil BG86; N. 01 Motosega Hitachi Koki mod. ED90334 per pota; N. 01 Pompa ingrassaggio mamuale; N. 07 cono segnaletico; n. 06 forche; n. 06 pale tipo spalaneve;

**- MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA SOCIETA' DTI IN COMODATO D'USO DALL'ENTE**

**- ZONE D'INTERVENTO**

Cinta muraria

IL RESPONSABILE DELL'ENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO



**PROGETTO**

PER

**LATRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE "CAPACCIO PAESTUM SERVIZI"  
DEL COMUNE DI CAPACCIO**


IN

**SOCIETA' IN HOUSE "Sele Calore Multiservizi Srl" DEI COMUNI DI ALBANELLA,  
CAPACCIO, CASTEL SAN LORENZO E FELITTO**

PER

**LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DEI  
COMUNI SOCI**

Redatto da  
Carmine Vertullo: Responsabile Finanziario Comune di Capaccio  
Maria Rosaria Palumbo: Assessore alle Finanze Comune di Capaccio



1

## INDICE

1.	PREMESSE	pag. 3
2.	SOCIETA' IN HOUSE "CAPACCIO PAESTUM SERVIZIO"	pag. 6
3.	RISULTATI PATRIMONIALE ED ECONOMICI AL 31-12- 2012	pag. 7
4.	RISULTATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AD AGOSTO 2013	pag. 25
5.	GLI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	pag. 34
6.	LE RAGIONI DEL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'INGRESSO	pag. 36
7.	DISPOSIZIONI NORMATIVE PER IL MANTENIMENTO O PARTECIPAZIONE	pag. 39
8.	PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE	pag. 41
9.	BOZZA STATUTO	pag. 42
10.	IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (A) - I PIANI DI LAVORO (B)	pag. 49
11.	BOZZA DELIBERE DEI CONSIGLI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO-INGRESSO	pag. 50
12.	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI SOCI	pag. 60
13.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE PARTECIPAZIONI	pag. 71
14.	SENTENZE, PARERI, INDAGINI SULLE PARTECIPAZIONI	pag. 99

## PREMESSE

L'Ente pubblico locale ha una capacità giuridica peculiare che deriva dalla propria posizione di preminenza organizzativa e dalla esponenzialità rispetto ai fini giuridici (Istituzionali) in relazione ai quali l'ordinamento ne legittima l'esistenza e l'attività. Il fenomeno organizzativo di diritto pubblico, quindi, si caratterizza per un principio di legalità amministrativa che ne connota l'intera attività. Nel perseguire tali finalità l'Ente locale dispone di due tipi di capacità: da un lato, l'autarchia, ovvero la possibilità di agire per il conseguimento dei propri fini mediante l'esercizio di poteri amministrativi, caratterizzati dalla preminenza e dalla corretta soggezione dei soggetti rispetto ai quali i fini rilevano in concreto; dall'altro la capacità di diritto comune che consiste nel potere di dettare regole ed effetti di rilevanza esterna operando su un piano di parità con altri soggetti dell'ordinamento. Ma anche per questo tipo di capacità, il principio di legalità amministrativa risulta preminente, a differenza delle istituzioni di diritto privato, per le quali è in genere irrilevante la circostanza che un atto sia stato compiuto *ultra vires*, con conseguente piena validità ed efficacia dello stesso, per le istituzioni pubbliche si può affermare che l'utilizzo di strumenti di diritto privato deve essere giustificato in ragione dell'attinenza alle finalità curate dall'Ente e non deve contrastare con specifici divieti di legge che conformano e/o riducono capacità negoziali. Pertanto, l'opzione stessa per il diritto privato e i suoi moduli organizzativi deve essere sorretta da un test di compatibilità con i fini istituzionali o con eventuali specifiche preclusioni di legge.

La scelta di dare corso ad una partecipazione, di mantenerla, di effettuare un ulteriore investimento di capitale a rischio, deve essere preceduta da una determinazione pubblicistica che deve vagliare la compatibilità istituzionale e la conformità all'ordinamento della scelta.

La legge ammette, nel caso di attività d'impresa di diritto comune, un rapporto di strumentalità con un interesse generale che giustifica una deroga al principio di concorrenza con cui si provvede alla produzione in house di beni e servizi e prevede disposizioni limitative della capacità negoziale, in termini generativi di nuovi organismi di diritto comune ( art. 3, c. 27 della L. n. 244/2007, art 14, c. 32 del D.L. 78/2010, art 13 del Decreto Bersani che vieta il cumulo di attività strumentali con i servizi pubblici locali e l'art. 9 del D.L. 95/2012. Prevede a

carico del Consigli la verifica puntuale dei vantaggi economici rispetto alle alternative opzioni organizzative e dei costi dell'affidamento degli interventi ad una società partecipata, in termine di efficienza e di efficacia dell'attività e di economicità della gestione, oltre la considerazione delle ricadute nel lungo periodo sulla comunità locale e sull'organizzazione complessiva e delle conseguenti responsabilità dell'Ente stesso. Dal punto di vista strettamente civilistico la scelta dello strumento societario sottostante una precisa causa giuridica, che è quella di produrre se non utili, quantomeno, un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico ai soci.

Analoga ponderazioni di interessi caratterizza la decisione di acquisto di quote societarie, la modifica dello statuto, le eventuali modifiche e accordi tra i soci che regolamentino i rapporti patrimoniali, poiché tali atti investono l'intera vita societaria, dalla costituzione, fino alla decisione strategiche sulla gestione, passando dal destino della partecipazione e delle risorse disponibili dell'Ente proprietario. In definitiva l'investimento di risorse in un soggetto societario comporta sempre una valutazione costi/benefici che costituisce il *proprium* della discrezionalità amministrativa che si esercita nella fase pubblicistica anteriore al compimento degli atti negoziali.

La ponderazione delle opzioni economiche e strategiche in funzione degli interessi la cui cura è affidata dalla legge all'ente territoriale implica che, a livello istruttorio, l'ente si sia dotato di un piano strategico e talvolta di un vero *business plan* sulla cui base, a livello motivazionale, il provvedimento deve esprimere il percorso logico che legittima il compimento dell'atto negoziale.

In questa prospettiva, la previsione di perdite o di un risultato negativo della gestione caratteristica, non costituisce di per sé un fatto negativo in quanto esse possono essere connaturate all'investimento all'atto di avvio della società (c.d. di *start-up*) oppure costituire un fatto strutturale e consapevole in caso di servizi poco remunerativi, che non sarebbero appetibili per il mercato (si pensi al caso del servizio di trasporto pubblico verso un paese disagiato e con pochi abitanti/utenti, verso il quale non vi sarebbe alcun interesse imprenditoriale)<sup>26</sup>. In questo secondo caso, peraltro, è necessario trovare un equilibrio, per esempio, tramite la destinazione dei profitti rivenienti dai settori di produzione remunerativi ovvero la previsione di un trasferimento "a regime" da parte dell'ente esponenziale della

comunità, che in questo modo realizza una redistribuzione fiscale del costo sociale del "servizio universale". Lo strumento tipico della fiscalizzazione, come si vedrà, è il contratto di servizio.

Tuttavia, in determinate circostanze, la perdita ripetuta, in un triennio, assurge a fatto preclusivo cui il Legislatore riconduce effetti limitativi assoluti della discrezionalità degli enti (cfr. l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 in tema di dismissioni nei piccoli e medi comuni e, nello stesso decreto, l'art. 6, comma 19, in termini di finanziamento straordinario;

L'obbligo di ponderazione degli interessi in gioco, peraltro, non

è limitato alla sola decisione partecipativa (costituzione, acquisto, mantenimento di partecipazioni), ma, altresì, alla fase gestionale e di controllo della governance inerente alla partecipazione: paradigmatiche sono le vicende del contratto di servizio (poiché la legge prevede che le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio finanziario della gestione siano regolate nel contratto di servizio, e che nello stesso deve necessariamente essere inserito, l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

(Corte Conti Lombardia parere n, 34/2013)

## **SOCIETA' IN HOUSE STRUMENTALE "CAPACCIO PAESTUM SERVIZI"**

Nel 2008 è stata costituita dal Comune di Capaccio la Società Capaccio Paestum Servizi con capitale uninominale di € 50.000,00 per la gestione dei servizi pubblici del Comune di Capaccio mediante apposita convenzione di disciplina dei rapporti.

La Società ha chiuso negli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 con una perdita d'esercizio che ha azzerato totalmente il capitale sociale che ha richiesto la ricapitalizzazione dello stesso da parte del socio unico Comune di Capaccio per gli anni 2009, 2010 e 2012. Per la perdita dell'anno 2012 di € 108.056,39 il Liquidatore con proprio verbale n. 9 del 04-09-2013, nel riportare la situazione economica al 15 agosto 2013, ha evidenziato che la stessa è ampiamente coperta dalla plusvalenza di € 243.643,85.

Il Socio unico ha deliberato, nel 2013, la messa in liquidazione della Società e la sospensione dei servizi.

## **SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA' "CAPACCIO PAESTUM SERVIZI"**

La Società nell'anno 2012 ha chiuso con un perdita d'esercizio di € 108.056,00. I crediti dovuti dai corrispettivi di prestazioni ammontano ad € 2.028.475 e quelli di ricapitalizzazione ammontano ad € 456.966, i debiti verso fornitori e aziende di somministrazione lavoro ammontano ad € 2.593.740, nei confronti di questi sono stati sottoscritti atti transattivi che prevedono pagamenti rateali.

Nell'anno 2013 il Comune di Capaccio ha inserito i debiti al 31-12-2012 nei confronti della Società, nell'anticipazione concessa dalla CDP. Il pagamento della prima trince del debito è avvenuto nel mese di luglio, la restante parte come da disposizioni ministeriali sarà versata nell'anno 2014. L'importo di € 456.966 per la ricapitalizzazione del capitale per perdite al 2011, è stato versato dal Comune di Capaccio.

La perdita dell'anno 2012 di € 108.056 sarà coperta come comunicato dall'Amministratore/Liquidatore con verbale n. 9 del 04-09-2013 dalle plusvalenze attive accertate alla data del 15-06-2013.

Nel primo semestre 2014, il Comune di Capaccio provvederà al versamento di tutte le somme dovute consentendo alla Società il pagamento di tutte le rate in scadenza concordate con i fornitori.

I Risultati patrimoniali ed economici dell'anno 2012 sono riportati nell'allegato Bilancio.

IL BILANCIO 2012 DELLA CAPACCIO PAESTUM SERVIZI

I.b Conto Economico

CONTO ECONOMICO

A) Valori della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.160.298 € 2.138.193

5. Altri ricavi e proventi € €

**Totale valore della produzione € 2.160.298 2.138.193**

B) Costi della produzione:

6. Per materie prime suss. di consumo e merci € 33.507 € 16.045

7. Per servizi € 904.629 € 906.302

9. Per il personale

a) salari e stipendi € 1.200.376 € 1.251.641

b) oneri sociali € 11.803 € 30.863

e) altri costi €

10. Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. delle immobiliz. immateriali € 8.561 € 7.078

b) ammort. delle immobiliz. materiali € 5.823 € 5.853

14. Oneri diversi di gestione € 27.438 € 15.755

**Totale costi della produzione € 2.192.137 € 2.233.537**

**Differenza tra valori e costi della produzione € -31.839 € -95.344**

C) Proventi e oneri finanziari

16. Altri proventi finanziari: € 46 € 55

- interessi da istituti di credito € 46 55

17. Interessi e altri oneri finanziari:

- interessi passivi € 19.908 99

- altri oneri finanziari € 609 € 242

**Totale proventi ed oneri finanziari (16-17) € -20.471 € -286**

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi			
- vari	€	4.573	4.220
21) Oneri			
- vari	€	960	2.502
Totale delle partite straordinarie	€	3.613	1.718
<b>Risultato prima delle imposte(A-B+-C+-D-E)</b>	€	<b>-48.697</b>	€ <b>-93.912</b>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio			
- Imposte correnti - Irap	€	59.359	59.709
23. Risultato di esercizio	€	-108.056	€ -153.621
<b>26. UTILE (o PER.) DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b><u>-108.056</u></b>	€ <b><u>-153.621</u></b>

## I.c. Nota Integrativa

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

#### Premessa

La Capaccio Paestum Servizi in Liquidazione, C.F. e P.I. 04603270655, Società Unipersonale del Comune di Capaccio, è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea Ordinaria del 23.01.2013: in tale seduta il Socio Unico, sulla scorta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 25.09.2012, individuò quale causa di scioglimento, quanto previsto dall' art. 2484 cc comma 1, pt. 2), sulla base delle evidenze date dalla chiusura degli ultimi tre esercizi in perdita.

Alla data del 15 giugno 2013 , la gestione liquidatoria, ha raggiunto i seguenti step:

- sul versante dei debiti, sono state transatte posizioni, per una percentuale complessiva dell'87% del debito nominale, ad eccezione della posizione Manpower (circa 34 mila Euro) su cui è ancora possibile addivenire ad un accordo e di quella Interim 25, per circa 184 mila euro, su cui è possibile giungere alla evinzione del debito, per chiusura del creditore e con probabile ulteriore plusvalenza. Su tale fronte, la plusvalenza ad oggi accertata è pari ad Euro circa 244 mila, la ulteriore possibile di Euro 184 mila, per una complessiva possibile di circa Euro 431 mila. Alla odierna data sono stati liquidati debiti per circa 333 mila Euro (sulla base dei piani di pagamenti convenuti) ed il timing di chiusura della rateizzazione è dicembre 2013;
- sul versante dei crediti, sono stati certificati crediti per Euro 1.484.627,99 e ricapitalizzazioni dovute per Euro 456.966,00, incassati crediti per 307.580,04 e la totalità delle ricapitalizzazioni, con un residuo da incassarsi pari ad Euro 1.177.047,95;
- sul fronte patrimoniale, alla data del 15.06.2013, emerge che le perdite degli esercizi 2009, 2010 e 2011, sono state nell'insieme deliberate e versate dal Socio Unico, mentre le perdite dell'esercizio 2012 e del 2013 sino alla data di messa in liquidazione (23.01.2013), per complessivi Euro - 137.206,12, troverebbero copertura nel risultato parziale della gestione liquidatoria al 15.06.2013, pari ad Euro 187.374,47, che tenuto conto del capitale sociale costitutivo (Euro 50.000,00), configurano una consistenza di patrimonio netto alla data del 15.06.2013 per complessivi Euro 100.218,83;
- più in generale:
  - o la gestione dei debiti mercantili è avvenuta, giungendo ad atti transattivi, pertanto gran parte di tale debito è ristrutturato (non è più scaduto, né ingiunto), presentando un mero piano di pagamenti sino a dicembre 2013;

- o la gestione dei debiti tributari ed erariali non presenta problematiche di sorta e deve essere supportata da pagamenti commisurati al timing degli incassi;
  - o la gestione dei crediti sociali si è concretizzata in una quasi complessiva certificazione dei crediti, sull'incasso di parte di essi e su una aspettativa di incasso commisurata al piano dei pagamenti da effettuarsi;
  - o la gestione dei crediti per ricapitalizzazioni si è completata con l'integrale versamento del quantum in precedenza deliberato;
  - o emerge una plusvalenza nel conto della liquidazione atta a ripristinare condizioni positive del patrimonio netto;
  - o non sussistono allo stato contenziosi di alcun genere pendenti sulla società;
  - o gli atti formali e sostanziali degli organi sociali si sono compiuti: Assemblea Sociale di messa in liquidazione, iscrizione al R.I., redazione Situazione Patrimoniale di inizio Liquidazione, Verbalizzazioni del Liquidatore, Assemblea Sociale di periodo di monitoraggio dello stato liquidatorio, Redazione del Bilancio dell'Esercizio 2012, Convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012, Redazione del Conto Patrimoniale della liquidazione al 15.06.2013.
- sulla base di ciò, le attività liquidatorie ancora da compiersi sono così riassumibili: incasso dei crediti certificati; pagamento dei debiti ex transazione e degli altri debiti (tributari e non transatti); liquidazione delle immobilizzazioni; gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

<b>CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.</b>			
<b>SINTESI STATO LIQUIDATORIO</b>			
	<b>23.01.2013</b>		<b>15.06.2013</b>
<b>consistenza del patrimonio netto</b>	- <b>103.570,52</b>		<b>100.218,78</b>
debiti mercantili	1.875.598,29		1.108.288,54
debiti tributari	437.524,61		479.644,88
debiti pagati			333.288,06
stato del debito	<i>scaduto ed a contenzioso</i>		<i>ristrutturato senza contenziosi</i>
debiti da pagare	2.313.122,90		1.587.933,42
plusvalenza su gestione debiti			431.066,50
crediti accertati	2.087.593,99		1.941.593,99
stato dei crediti	<i>non certificati</i>		<i>certificati</i>
crediti da incassare	2.087.593,99		1.113.283,70
minusvalenza su gestione crediti			146.000,00
liquidità disponibile	91.077,82		527.573,05
valore netto cespiti attivi	47.295,45		47.295,45
ricapitalizzazioni versate			456.966,00
<b>plusvalenza</b>	- <b>103.570,52</b>		<b>187.374,47</b>

#### Eventuale appartenenza a un gruppo

La Società non fa parte, né appartiene ad alcun gruppo.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio negativo al netto delle imposte di

€ 48.697,00 e si riassume nei seguenti valori:

<b>Attività</b>	€	2.088.769
<b>Passività</b>	€	2.593.740
Patrimonio netto (esclusa la perdita di esercizio)	€.	<u>396.915</u>
<b>Perdita dell'esercizio</b>	€.	<b>108.056</b>

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	€.	2.160.298
Costi della produzione (costi non finanziari)	€.	<u>2.192.137</u>
<b>Differenza</b>	€.	<b>( 31.839)</b>
Proventi ed oneri finanziari	€.	<b>( 20.471)</b>
<b>perdita dell'esercizio ante imposte</b>	€.	<b>( 48.697)</b>
Imposta IRAP	€.	<u>59.359</u>
<b>Perdita dell'esercizio</b>	€.	<b>(108.056)</b>

#### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

La società nell'esercizio 2012 ha svolto con regolarità la sua attività. .

#### **Criteri di formazione**

Il presente bilancio e stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.2435- Bis. 1° comma del C.C.

A completamento della doverosa informazione, si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punto 3) e 4) C.C. non esistono né quote proprie, né quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che né quote proprie o quote di società controllanti sono state acquistate o vendute, nel corso dell'esercizio,

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. (incassi e pagamenti)

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

#### **Immobilizzazioni Immateriali e materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori.

La quota di ammortamento per le spese di impianto, imputata al conto economico, è stata calcolata, come la norma prescrive.

Nel presente esercizio non si è proceduto ad effettuare ammortamenti anticipati, né rivalutazioni di alcun genere sulle immobilizzazioni.

#### **LE VALUTAZIONI DELLE ALTRE VOCI**

Le più significative variazioni intervenute nell'esercizio dell'attivo circolante:

**Crediti** : sono esposti al presumibile valore di realizzo.

**Immobilizzazioni materiali ed immateriali**: sono state ammortizzate nell'esercizio secondo le aliquote di legge in ragione della diversa natura dei beni e del loro utilizzo.

#### **Patrimonio netto**

	<b>2011</b>		<b>2012</b>	
Capitale sociale	€	50.000,00	€	50.000,00
Riserva legale	€	3,00	€	3,00
Perdita esercizi precedenti		€ (293.294,00)		€ (446.915,17)
Utile Perdita dell'esercizio	€	(93.912,00)	€	(108.056,39)

L'ammontare complessivo dei debiti è di € 2.593.740,00 sono valutati al loro valore nominale

#### **NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI**

La società non ha impiegato unità lavorative perché ha sottoscritto contratto di somministrazione lavoro con società di lavoro interinale.

Sono vigenti n. 12 collaboratori a progetto sino al mese di maggio 2012

Il capitale sociale di €. 50.000,00 è diviso in n. 50.000 quote di un Euro ciascuna.

All'amministratore unico: nessun compenso.

II LIQUIDATORE

Dr. Rosario Catarozzi

## II. LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'AMMINISTRATORE

18 Giugno 2013

### RELAZIONE SULLA GESTIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012

*Egregio Socio Unico,*

è doveroso preliminarmente fornire cenni sullo stato attuale della società in virtù della relativa condizione di gestione liquidatoria e di quanto emergente dal punto di vista contabile e patrimoniale.

#### Lo stato della liquidazione

La Capaccio Paestum Servizi S.r.l., C.F. e P.I. 04603270655, Società Unipersonale del Comune di Capaccio, è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea Ordinaria del 23.01.2013: in tale seduta il Socio Unico, sulla scorta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 25.09.2012<sup>1</sup>, individuò quale causa di scioglimento, quanto previsto dall' art. 2484 cc comma 1, pt. 2)<sup>2</sup>.

In tale seduta assembleare, furono stabiliti i seguenti indirizzi liquidatori:

- *sul versante patrimoniale*, attuare quanto necessario per le ricapitalizzazioni dovute, tenuto conto della situazione del capitale sociale;
- *sul fronte della gestione*, provvedere al recupero dei corrispettivi sui servizi maturati alla data del 31.12.12 e definire gli eventuali servizi da gestire in continuità;
- *sul versante finanziario attivo*, definire un piano di incassi con il Socio/Unico cliente, per i crediti aventi natura di corrispettivo per i servizi pregressi, per i quali sarà opportuno quantificarne lo stato attivo acquisendone la certificazione in fase liquidatoria;
- *sul versante finanziario passivo*, limitato a debiti mercantili e tributari, (a) estrapolare il plafond di piccoli creditori sociali, aventi i requisiti di "certezza, liquidità ed esigibilità", al fine di liquidarli, ove possibile, con immediatezza; (b) estrapolare i macro creditori sociali (Trenk Walder, Tempor, Quanta, Sea, Cilento Mense), provvedendo ad una due diligence sulla natura del credito (contratto di origine, quantum fatturato, esecuzione della prestazione resa, verifica della legittimazione attiva del creditore), sino a definire un piano di azione su di essi, con la possibilità di addivenire ad un atto transattivo e/o alla opportunità di negoziare una rateizzazione con connesso risparmio su sorte capitali ed interessi.

---

<sup>1</sup> il Consiglio Comunale con delibera n.68 del 25.09.2012, ha deliberato di avviare "le procedure per la messa in liquidazione della società, ..., assicurando i servizi indispensabili nell'ambito della gestione ordinaria".

<sup>2</sup> "la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale".

L'Assemblea dei Soci, ha quindi provveduto a nominare quale Liquidatore, il Dr. Rosario Catarozzi, già Amministratore Unico della società.

Il Liquidatore, accettata la nomina e presa in carico la gestione liquidatoria<sup>3</sup>, facendo propri gli indirizzi liquidatori stabiliti dal Socio Unico, ha provveduto in data 30.01.2013 ad inoltrare idonea comunicazione al Registro delle Imprese, così come per legge ed a programmare il timing delle attività, nel modo seguente:

**PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA ATTI DELLA LIQUIDAZIONE**

ATTO	DATA
delibera assemblea dei soci di accertamento cause liquidazione, nomina liquidatore ed atto di indirizzo	23.01.2013
iscrizione delibera registro delle imprese	31.01.2013
deposito firma liquidatore	31.01.2013
comunicazione Agenzia Entrate - ufficio IVA	31.01.2013
redazione primo verbale liquidatore	02.02.2013
redazione conto previsionale della liquidazione	02.02.2013
stipula contratto service amministrativo	02.02.2013
redazione rendiconto della gestione alla data di liquidazione	entro il 28.02.2013
atto di consegna documenti	entro il 28.02.2013
redazione inventario	entro il 28.02.2013
bilancio infrannuale	entro il 28.02.2013
<b>atti della liquidazione</b>	
<b>piano del ripristino del capitale (ricostituzione capitale)</b>	<b>entro marzo/aprile 2013</b>
<b>piano di ristrutturazione del debito *1</b>	<b>entro marzo/maggio 2013</b>
<b>piano di rateizzazione crediti *2</b>	<b>entro giugno 2013</b>
<b>formalizzazione piano crediti e debiti *3</b>	<b>entro giugno 2013</b>
bilanci annuali di liquidazione	il cui numero dipenderà dalla durata della liquidazione
bilancio finale e deposito al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
riparto attivo	al termine di tutti gli atti liquidatori
cancellazione al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
chiusura partita iva	al termine di tutti gli atti liquidatori
<b>*1 piano di ristrutturazione del DEBITO LIQUIDATORIO</b>	
1. inoltre proposta ai grandi creditori a saldo e stralcio	
2. acquisizione riscontri	
2.a piano di uscite di cassa su debiti con accordo	
2.b avvio azioni legali con creditori che non accettano piano	
<b>*2 piano di rateizzazione dei CREDITI LIQUIDATORI</b>	
2.1 sulla base dei budget di cassa in uscita, determinare il piano di rientro con l'Ente	
2.2. adesione formale dell'Ente	
<b>*3 perfezionamento formalizzazione accordo di ristrutturazione</b>	

Coerentemente con tale programma, il Liquidatore<sup>4</sup> ha preso in carico i libri sociali (atto costitutivo e statuto, libri sociali obbligatori, libro delle riunioni del liquidatore), ha avviato la redazione della situazione patrimoniale di apertura della liquidazione, ha predisposto la bozza di lettera da inviarsi ai creditori sociali, allo scopo di avviare le dovute azioni ricognitive e propedeutiche ad un possibile accordo negoziale, così come quella da inviarsi al Socio Unico, avente ad oggetto la necessità di programmare i singoli passaggi finalizzati alle ricapitalizzazioni già deliberate dal Socio Unico.

<sup>3</sup> Verbale di Liquidazione N°1 del 04.02.2013.

<sup>4</sup> Verbale di Liquidazione N°2 del 11.02.2013.

Alla data del 26.03.21035, sul versante della gestione dei creditori sociali, erano già stati posti in essere incontri con controparti rappresentanti la quasi totalità dei creditori, eccezion fatta per la Interim 25, incontri cui sono seguite proposte transattive, risultate condivisibili dalle controparti, eccezion fatta per la Tempor S.p.A., con la quale pendeva azione giudiziaria.

Sin da tale step, è emersa la possibilità di generare una economia da transazione idonea a recuperare il gap patrimoniale di partenza, allora stimabile tasse escluse in circa Euro 70.000,006 ed a sostenere eventuali oneri finanziari, più in generale a bilanciare l'intera spesa liquidatoria.

Dette ipotesi transattive, prevedevano un timing di pagamenti da concludersi entro l'esercizio 2013, con una "concentrazione" sulle rate di avvio.

Sul fronte dei rapporti attivi, tutti i crediti erano riconducibili esclusivamente a quanto maturato nei confronti del Comune di Capaccio, Socio Unico/Cliente/Debitore, per complessivi crediti contabili di circa 2,1 Euro/MLN (di cui 1,63 Euro/MLN per crediti operativi e 0,45 Euro/MLN per ricapitalizzazioni deliberate e non versate).

Su tale materia il Liquidatore si è subito attivato, inoltrando al Socio Unico<sup>7</sup> richieste per ricapitalizzazione e di riconoscimento del credito, con impegno a certificarne la sussistenza e la consistenza, oltre che di impegno a programmare un piano di pagamenti nel tempo.

L'Assemblea dei Soci<sup>8</sup>, di fronte alle evidenze, con il supporto del Comitato di Controllo in House e con esplicita deliberazione del Sindaco Pro-tempore, si impegnò affinché gli uffici preposti, nel rispetto delle procedure e delle prerogative previste dalla legge e dagli usi, adempissero in tempi brevi a quanto richiesto dalla Società, in particolare:

- *"inviino comunicazione alla società circa la certificazione di certezza, esigibilità e liquidabilità dei crediti;*
- *si adoperino per destinare parte delle somme acquisibili nell'ambito di quanto al summenzionato decreto, al soddisfacimento parziale delle pretese della Società, in modo da mettere il Liquidatore nelle condizioni di sottoscrivere le transazioni predisposte e di versare la prima rata;*
- *si adoperino per provvedere con immediate rimesse ad incrementare le condizioni di liquidità della medesima Società."*

L'avanzare delle attività liquidatorie e quanto da ciò emergeva anche in termini di effetti contabili, ha indotto il Liquidatore<sup>9</sup> a posticipare l'approvazione del bilancio ordinario

5 Verbale di Liquidazione N°3 del 26.03.2013.

6 Alla data di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012 (maggio 2013), si è accertato un deficit patrimoniale contabile, alla data del 23.01.2013 pari a -137.206,17.

7 Note del 08.02.2013 e del 01.03.2013.

8 Assemblea dei Soci del 19.04.2013.

9 Verbale Liquidatore N°5 del 13.05.2013.

dell'esercizio 2013, avvalendosi del maggior termine di legge, sulla base delle seguenti oggettive evidenze:

- messa in liquidazione della società con conseguente dimissione dell'Organo Amministrativo e nomina del Liquidatore;
- richiesta verifica delle partite creditorie presso il Soci/Unico/cliente, con potenziali effetti sulle valutazioni di competenza al 31.12.2012;
- cambio della struttura amministrativa a partire dal 23.01.2013, data di messa in liquidazione della società.

Alla odierna data<sup>10</sup>, la gestione liquidatoria, ha raggiunto i seguenti step:

- sul versante dei debiti, sono state transatte posizioni, per una percentuale complessiva dell'87% del debito nominale, ad eccezione della posizione Manpower (circa 34 mila Euro) su cui è ancora possibile addivenire ad un accordo e di quella Interim 25, per circa 184 mila euro, su cui è possibile giungere alla evinzione del debito, per chiusura del creditore e con probabile ulteriore plusvalenza. Su tale fronte, la plusvalenza ad oggi accertata è pari ad Euro circa 244 mila, la ulteriore possibile di Euro 184 mila, per una complessiva possibile di circa Euro 431 mila. Alla odierna data sono stati liquidati debiti per circa 333 mila Euro (sulla base dei piani di pagamenti convenuti) ed il timing di chiusura della rateizzazione è dicembre 2013;
- sul versante dei crediti, sono stati certificati crediti per Euro 1.484.627,99 e ricapitalizzazioni dovute per Euro 456.966,00, incassati crediti per 307.580,04, con un residuo da incassarsi pari ad Euro 1.177.047,95, ad eccezione delle ricapitalizzazione da versarsi;
- sul fronte patrimoniale, alla data del 15.06.2013, emerge che le perdite degli esercizi 2009, 2010 e 2011, sono state nell'insieme deliberate e non versate dal Socio Unico, mentre le perdite dell'esercizio 2012 e del 2013 sino alla data di messa in liquidazione (23.01.2013), per complessivi Euro - 137.206,12, potrebbero avere copertura nel risultato della gestione liquidatoria di fine anno, il cui parziale al 15.06.2013, è pari ad almeno circa Euro 190.000,00;
- più in generale:
  - *la gestione dei debiti mercantili* è avvenuta, giungendo ad atti transattivi, pertanto gran parte di tale debito è ristrutturato (non è più scaduto, né ingiunto), presentando un mero piano di pagamenti sino a dicembre 2013;
  - *la gestione dei debiti tributari ed erariali* non presenta problematiche di sorta e deve essere supportata da pagamenti commisurati al timing degli incassi;
  - *la gestione dei crediti sociali* si è concretizzata in una quasi complessiva certificazione dei crediti, sull'incasso di parte di

---

<sup>10</sup> Relazione Aggregata del 17.06.2013.

essi e su una aspettativa di incasso commisurata al piano dei pagamenti da effettuarsi;

- *la gestione dei crediti per ricapitalizzazioni* è da completarsi, con l'integrale versamento del quantum in precedenza deliberato;
- *emerge una plusvalenza* nel conto della liquidazione atta a ripristinare condizioni positive del patrimonio netto;
- *non sussistono allo stato contenziosi* di alcun genere pendenti sulla società;
- *gli atti formali e sostanziali* degli organi sociali si sono compiuti: Assemblea Sociale di messa in liquidazione, iscrizione al R.I., redazione Situazione Patrimoniale di inizio Liquidazione, Verbalizzazioni del Liquidatore, Assemblea Sociale di periodo di monitoraggio dello stato liquidatorio, Redazione del Bilancio dell'Esercizio 2012, Convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012, Redazione del Conto Patrimoniale della liquidazione al 15.06.2013.
- sulla base di ciò, le attività liquidatorie ancora da compiersi sono così riassumibili:
  - ✓ incasso dei crediti certificati e delle ricapitalizzazioni;
  - ✓ pagamento dei debiti ex transazione e degli altri debiti (tributari e non transatti);
  - ✓ liquidazione delle immobilizzazioni;
  - ✓ gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

\*\*\*\*\*

#### **L'Esercizio 2012**

Si prosegue descrivendo l'andamento della gestione dal punto di vista economico e reddituale: l'esercizio 2012 si è caratterizzato per un volume di ricavi pari a complessi Euro 2.160.298, di costi pari ad Euro 2.268.354, con una conseguente perdita lorda di esercizio di Euro 48,697, cui aggiungersi l'IRAP per Euro 59.359, per complessivi Euro 108.056.

Nella tabella che segue, si espone il trend nell'ultimo quadriennio dei principali aggregati, dettagliati e valutati, poi, in modo organico sia nella nota integrativa che nell'allegato test sul bilancio.

**CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.****REPORT SINTETICO BILANCI 2009-2012**

	2009	2010	2011	2012
ricavi	1.684.480	1.959.921	2.139.625	2.160.298
costo del personale	1.250.589	1.335.527	1.282.504	1.212.179
altri costi	623.292	863.859	951.033	996.816
risultato lordo	- 189.425	- 239.502	- 93.912	- 48.697
tasse	54.497	53.840	59.709	59.359
risultato netto	- 243.922	- 293.342	- 153.621	- 108.056
debiti complessivi	1.100.645	1.578.601	1.981.448	2.593.740
crediti complessivi	923.010	1.288.790	1.417.006	2.028.475
incremento ricavi		275.441	179.704	200.377
incremento costi del personale		84.938	- 53.023	- 70.325
incremento altri costi		240.567	87.174	45.783
incremento debiti		477.956	402.847	612.292
incremento crediti		365.779	128.216	611.469
rapporto crediti/fatturato	55%	66%	66%	94%
rapporto debiti/costi	57%	70%	86%	114%

Appare evidente che:

- nell'esercizio 2012, rispetto al precedente, si è realizzata una significativa economia di gestione, riducendo il costo unitario dei servizi, tale da abbattere la perdita netta di circa il 30% e quella lorda di quasi la metà.
- Anche nel corso dell'esercizio 2012, la perdita di esercizio testimonia ancora un surplus di costi in raffronto ai ricavi, rispetto a cui il Consiglio Comunale, con più di una deliberazione nel 2010, ha configurato come surplus da bilanciare con un adeguamento dei corrispettivi dei singoli servizi, sin dall'esercizio 2010 stesso. A conferma di ciò, nell'adunanza assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 (5 Aprile 2011), il Socio Unico rilevava che il risultato negativo di tale esercizio "trova(va) la sua previsione di copertura giuridica nelle deliberazioni 66/2010 e 72/2010 del Consiglio Comunale con le quali, nel prendere atto del risultato dell'esercizio 2009 e nell'addivenire a ricapitalizzazione per esso, si è ulteriormente provveduto a prevedere giuridicamente per l'esercizio 2010 un adeguamento della convenzione dei servizi". L'11 Aprile 2011, il Consiglio Comunale (Del. 18/11), nel "considerare che con precedente atto n.88 del 29.12.2010 si è proceduto ... alla modifica dei rapporti convenzionali, a far dato dall'anno 2010, in base alle risultanze riportate negli elaborati contabili dell'anno 2010", "nel ritenere, in attesa della redazione e sottoscrizione della nuova convenzione ... occorre procedere al ripiano della perdita ..., al fine di evitare la messa in liquidazione della Società", delibera " di procedere al ripiano della perdita .... mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione."
- Pur tuttavia ciò, la Capaccio Paestum Servizi è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea Ordinaria del 23.01.2013: in tale seduta il Socio Unico, sulla scorta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 25.09.2012, individuò quale causa di

scioglimento, quanto previsto dall' art. 2484 cc comma 1, pt. 2), sulla base delle evidenze date dalla chiusura degli ultimi tre esercizi in perdita.

- Sul versante finanziario, è doveroso riscontrare quanto segue:
  - o dal 2009 al 2012, i crediti si sono più che raddoppiati e rappresentano il 94% del fatturato, in luogo del 66% del 2011 e del 2010 ed il 55% del 2009;
  - o a fronte di ciò la società, non disponendo di altre opzioni finanziarie ha incrementato i propri debiti in modo pressoché proporzionale, giungendo ad un valore complessivo di debiti pari a più del 100% dei costi dell'esercizio;
  - o tale situazione, chiaramente, ha generato gravami sia sul conto economico, con costi aggiuntivi legali e transattivi (somministratore di lavoro), sia sui lavoratori, cui il somministratore medesimo ha posticipato il pagamento di mensilità ed altri trattamenti salariali, sia sui fornitori, anch'essi "vincolati" all'adempimento del debitore principale. La situazione finanziaria evidenzia come il progressivo incremento dei debiti abbia esclusiva causa nel correlato incremento progressivo dei crediti, che rappresentano il corrispettivo di servizi consapevolmente dimensionati e fruiti ed amministrativamente monitorati in virtù dell'in house providing.

\*\*\*\*\*

I diversi servizi affidati alla società, in virtù dell'originario contratto di servizio e delle successive deliberazioni e determinazioni del Socio Unico, sono i seguenti:

- servizio di trasporto ed accompagnamento alunni, di tipo diretto ed indiretto;
- servizi di gestione di attività amministrative in ordine al ciclo dei tributi;
- servizi di gestione dell'Isola Ecologica e dell'Impianto di Depurazione;
- servizi di mensa e scodella mento scolastico;
- servizi di manutenzione di strade, verde pubblico e delle spiagge;
- servizi di supporto alla attività amministrativa in ordine a circoscritti servizi amministrativi comunali;
- servizio di custodia e gestione del Cimitero Municipale.

I principali costi della produzione sono i seguenti:

- il costo del lavoro, nelle due forme dei quello per somministrazione, interrottosi a settembre 2012 e di quello a progetto, interrottosi a giugno 2012;
- i costi diretti, cioè quei costi diversi dal lavoro che sono direttamente imputabili ai servizi (centri di imputazione);
- i costi generali ed indiretti, non direttamente riferiti ad uno specifico servizio ma ripartiti sui servizi stessi.

\*\*\*\*\*

Ritenendo di aver esposto in modo compiuto e veritiero l'andamento della gestione dell'esercizio 2012, rimandando per gli analitici dettagli alla nota integrativa, si conclude la presente Relazione sulla Gestione proponendo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e di contabilizzare la perdita nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto, tenuto conto dello stato liquidatorio della Società.

**Capaccio li, 18 Giugno 2013**

LIQUIDATORE

IL

Dr. Rosario Catarozzi

### III. IL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2013

#### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 28 del mese di Giugno dell'anno 2013, presso la Casa Municipale del Comune di Capaccio, alla Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA), a tal fine convocata dal Liquidatore, giusta propria deliberazione del 20.06.2013 e lettera di convocazione del 21.06.2013, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in Liquidazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- I. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2012.
- II. Relazione semestrale sullo stato delle attività liquidatorie.
- III. V. ed E.

Alle ore 09:30 sono presenti:

- il Socio Unico Comune di Capaccio, nella persona del Sindaco Pro-Tempore Dr. Italo Voza;
- il Liquidatore, Dr. Rosario Catarozzi;

Ancorché non costituiti in Assemblea in quanto non validanti quorum, come parti interessate sono presenti:

- l'Ass.re alle Finanze del Comune di Capaccio, Dr. Maria Rosaria Palumbo;
- il Comitato di Controllo sulla Società, nella persone del Dr. Franco Longo;
- il professionista consulente della gestione liquidatoria, il Dr. Nicola Delli Santi.

Il Liquidatore, chiamato dal Socio Unico a presiedere l'odierna Assemblea, verificata la validità costitutiva della medesima chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Nicola Delli Santi, il quale accetta.

**Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno**, prende la parola il Liquidatore il quale, richiama le proprie deliberazioni N°5 del 15.05.2013 e N°8 del 20.06.2013, evidenziando come ci si sia avvalsi del maggior termine di legge per l'approvazione del bilancio, in costanza delle seguenti motivazioni oggettive:

- cambio dell'Organo Amministrativo nel corso dell'Esercizio 2012;
- messa in liquidazione della società con conseguente dimissione dell'Organo Amministrativo e nomina del Liquidatore;
- richiesta verifica delle partite creditorie presso il Soci/Unico/cliente, con potenziali effetti sulle valutazioni di competenza al 31.12.2012;
- cambio della struttura amministrativa a partire dal 23.01.2013, data di messa in liquidazione della società.

A questo punto il Liquidatore pone agli atti dell'Assemblea il Bilancio dell'Esercizio 2012, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. Dagli atti si evince una perdita ordinaria di Euro 108.056,39, dati i corrispettivi complessivi di Euro 2.164.917,27 ed i costi conseguenti di Euro 2.272.973,66.

Il Liquidatore, analizzati gli atti e discussi gli elementi di merito, chiama l'Assemblea a determinarsi.

**Il Socio Unico, come sopra costituito, delibera di approvare il Bilancio dell'Esercizio 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e di approvare la Relazione sulla Gestione del Liquidatore.**

Sul Secondo Punto del Giorno, prende la parola il Liquidatore che illustra i termini essenziali dello stato liquidatorio ad oggi:

- la Capaccio Paestum Servizi S.r.l., con delibera di Assemblea dei Soci del 23/01/2013, a sua volta legittimata amministrativamente da Delibera C.C. N.68 del 25/09/2012, è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484 cc comma 1, pt. 2) "per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale", prevedendo tra l'altro "di valutare eventuali ipotesi di continuazione temporanea dell'attività al fine della conservazione di particolari beni e/o diritti";
- la Delibera C.C. n.68 del 25.09.2012, nel merito di quanto sopra rispetto alla Capaccio Paestum Servizi S.r.l., ha stabilito di avviare "le procedure per la messa in liquidazione della società, ..., assicurando i servizi indispensabili nell'ambito della gestione ordinaria".

Trattasi dunque, di procedimento liquidatorio con prosecuzione dell'attività gestionale.

Il Liquidatore, accettata la nomina e presa in carico la gestione liquidatoria, facendo propri gli indirizzi liquidatori stabiliti dal Socio Unico, ha provveduto in data 30.01.2013 ad inoltrare idonea comunicazione al Registro delle Imprese, così come per legge ed a programmare il timing delle attività, nel modo seguente:

**PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA ATTI DELLA LIQUIDAZIONE**

ATTO	DATA
delibera assemblea dei soci di accertamento cause liquidazione, nomina liquidatore ed atto di indirizzo	23.01.2013
iscrizione delibera registro delle imprese	31.01.2013
deposito firma liquidatore	31.01.2013
comunicazione Agenzia Entrate - ufficio IVA	31.01.2013
redazione primo verbale liquidatore	02.02.2013
redazione conto previsionale della liquidazione	02.02.2013
stipula contratto service amministrativo	02.02.2013
redazione rendiconto della gestione alla data di liquidazione	entro il 28.02.2013
atto di consegna documenti	entro il 28.02.2013
redazione inventario	entro il 28.02.2013
bilancio infrannuale	entro il 28.02.2013
<b>atti della liquidazione</b>	
<b>piano del ripristino del capitale (ricostituzione capitale)</b>	<b>entro marzo/aprile 2013</b>
<b>piano di ristrutturazione del debito *1</b>	<b>entro marzo/maggio 2013</b>
<b>piano di rateizzazione crediti *2</b>	<b>entro giugno 2013</b>
<b>formalizzazione piano crediti e debiti *3</b>	<b>entro giugno 2013</b>
bilanci annuali di liquidazione	il cui numero dipenderà dalla durata della liquidazione
bilancio finale e deposito al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
riparto attivo	al termine di tutti gli atti liquidatori
cancellazione al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
chiusura partita iva	al termine di tutti gli atti liquidatori

**\*1 piano di ristrutturazione del DEBITO LIQUIDATORIO****1. inoltro proposta ai grandi creditori a saldo e stralcio****2. acquisizione riscontri****2.a piano di uscite di cassa su debiti con accordo****2.b avvio azioni legali con creditori che non accettano piano****\*2 piano di rateizzazione dei CREDITI LIQUIDATORI****2.1 sulla base dei budget di cassa in uscita, determinare il piano di rientro con l'Ente****2.2. adesione formale dell'Ente****\*3 perfezionamento formalizzazione accordo di ristrutturazione**

Coerentemente con tale programma, il Liquidatore ha preso in carico i libri sociali (atto costitutivo e statuto, libri sociali obbligatori, libro delle riunioni del liquidatore), ha avviato la redazione della situazione patrimoniale di apertura della liquidazione, ha predisposto la bozza di lettera da inviarsi ai creditori sociali, allo scopo di avviare le dovute azioni ricognitive e propedeutiche ad un possibile accordo negoziale, così come quella da inviarsi al Socio Unico, avente ad oggetto la necessità di programmare i singoli passaggi finalizzati alle ricapitalizzazioni già deliberate dal Socio Unico.

Alla odierna data, la gestione liquidatoria, ha raggiunto i seguenti step:

- sul versante dei debiti, sono state transatte posizioni, per una percentuale complessiva dell'87% del debito nominale, ad eccezione della posizione Manpower (circa 34 mila Euro) su cui è ancora possibile addivenire ad un accordo e di quella Interim 25, per circa 184 mila euro, su cui è possibile giungere alla evinzione del debito, per chiusura del creditore e con probabile ulteriore plusvalenza. Su tale fronte, la plusvalenza ad oggi accertata è pari ad Euro circa 244 mila, la ulteriore possibile di Euro 184 mila, per una complessiva possibile di circa Euro 431 mila. Alla odierna data sono stati liquidati debiti per circa 333 mila Euro (sulla base dei piani di pagamenti convenuti) ed il timing di chiusura della rateizzazione è dicembre 2013;
- sul versante dei crediti, sono stati certificati crediti per Euro 1.484.627,99 e ricapitalizzazioni dovute per Euro 456.966,00, incassati crediti per 307.580,04, con un residuo da incassarsi pari ad Euro 1.177.047,95, ad eccezione delle ricapitalizzazione da versarsi;
- sul fronte patrimoniale, alla data del 15.06.2013, emerge che le perdite degli esercizi 2009, 2010 e 2011, sono state nell'insieme deliberate e non versate dal Socio Unico, mentre le perdite dell'esercizio 2012 e del 2013 sino alla data di messa in liquidazione (23.01.2013), per complessivi Euro - 137.206,12, potrebbero avere copertura nel risultato della gestione liquidatoria di fine anno, il cui parziale al 15.06.2013, è pari ad almeno circa Euro 190.000,00;
- più in generale:
- la gestione dei debiti mercantili è avvenuta, giungendo ad atti transattivi, pertanto gran parte di tale debito è

ristrutturato (non è più scaduto, né ingiunto), presentando un mero piano di pagamenti sino a dicembre 2013;

- la gestione dei debiti tributari ed erariali non presenta problematiche di sorta e deve essere supportata da pagamenti commisurati al timing degli incassi;
- la gestione dei crediti sociali si è concretizzata in una quasi complessiva certificazione dei crediti, sull'incasso di parte di essi e su una aspettativa di incasso commisurata al piano dei pagamenti da effettuarsi;
- la gestione dei crediti per ricapitalizzazioni è da completarsi, con l'integrale versamento del quantum in precedenza deliberato;
- emergerebbe una plusvalenza nel conto della liquidazione atta a ripristinare condizioni positive del patrimonio netto;
- non sussistono allo stato contenziosi di alcun genere pendenti sulla società;
- gli atti formali e sostanziali degli organi sociali si sono compiuti: Assemblea Sociale di messa in liquidazione, iscrizione al R.I., redazione Situazione Patrimoniale di inizio Liquidazione, Verbalizzazioni del Liquidatore, Assemblea Sociale di periodo di monitoraggio dello stato liquidatorio, Redazione del Bilancio dell'Esercizio 2012, Convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012, Redazione del Conto Patrimoniale della liquidazione al 15.06.2013.
- sulla base di ciò, le attività strettamente liquidatorie ancora da compiersi sono così riassumibili: incasso dei crediti certificati e delle ricapitalizzazioni, pagamento dei debiti ex transazione e degli altri debiti (tributari e non transatti), liquidazione delle immobilizzazioni, gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

**Il Socio Unico, come sopra costituito, udito il Liquidatore ed analizzati gli atti posti in essere, delibera di:**

- prendere atto dello stato delle attività liquidatorie;
- confermare al liquidatore gli indirizzi stabiliti in sede di messa in liquidazione della società;
- adoperarsi per il versamento dei crediti commerciali e di quanto dovuto per le ricapitalizzazioni deliberate;
- confermare la volontà espressa in sede di messa in liquidazione, circa la continuazione dell'attività gestionale, riservandosi di produrre scelte in tal senso nell'ambito delle decisioni che il Comune di Capaccio vorrà prendere circa la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

Terminata la discussione, acquisito il deliberato e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11:30.

**L.C.S.**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
LIQUIDATORE

IL

Il risultato contabile ad agosto 2013.

**I. IL BILANCIO PROVVISORIO DI PERIODO AL 15.08.2013**

**I.a Stato Patrimoniale e conto economico**

Di seguito è esposto lo stato patrimoniale al 15.8.2013, con raffronto rispetto al 23.01.2013 (data di messa in liquidazione della società).

<b>CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.</b>			
<b>BILANCI DI LIQUIDAZIONE: INZIALE ED AL 15_08_2013</b>			
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>al 23.01.2013</b>	<b>al 15.08.2013</b>	<b>VARIAZIONI</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>2.252.759,59</b>	<b>1.012.830,75</b>	<b>- 1.239.928,84</b>
immobilizzazioni lorde	74.087,78	74.087,78	-
crediti vs Ente per ricapitalizzazioni	456.966,00	-	456.966,00
crediti vs Ente per attività operative	1.630.627,99	223.621,00	- 1.407.006,99
liquidità	91.077,82	715.121,97	624.044,15
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>2.252.759,54</b>	<b>1.012.830,75</b>	<b>- 1.239.928,79</b>
PATRIMONIO NETTO al 23.01.13	- 87.155,69	100.218,78	187.374,47
capitale sociale	50.050,48	50.050,48	-
perdita esercizio 2012	- 108.056,39	- 108.056,39	-
risultato economico al 23.01.13	- 29.149,78	- 29.149,78	-
risultato economico di liquidazione		187.374,47	187.374,47
fondi ammortamento	26.792,33	26.792,33	-
debiti vs fornitori	1.875.598,29	434.788,54	- 1.440.809,75
debiti per iva sospesa	251.742,48	91.710,81	- 160.031,67
debiti tributari in pagamento e rat.ti	185.782,13	359.320,29	173.538,16
<b>SBILANCIO</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>al 21.03.2013</b>	<b>al 15.08.2013</b>	<b>VARIAZIONI</b>
PROVENTI E SOPRAVVIVENENZE	28,27	431.066,50	431.038,23
TOTALE COSTI	29.178,05	243.692,03	214.513,98
COSTI GESTIONALI	29.178,05	-	29.178,05
COSTI DELLA LIQUIDAZIONE			-
CONSULENZE PROFESSIONALI		18.724,17	18.724,17
ORGANI SOCIALI		4.000,00	4.000,00
STRALCIO CREDITI NON DOVUTI		146.000,00	146.000,00
ACCANTONAMENTO A FONDO		74.967,86	74.967,86
RISULTATO DI PERIODO	- 29.149,78	187.374,47	216.524,25

**I.b Informazioni a corredo**

La Capaccio Paestum Servizi S.r.l., C.F. e P.I. 04603270655, Società Unipersonale del Comune di Capaccio, è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea Ordinaria del 23.01.2013: in tale seduta il Socio Unico, sulla scorta di Deliberazione del

Consiglio Comunale n.68 del 25.09.201211, individuò quale causa di scioglimento, quanto previsto dall' art. 2484 cc comma 1, pt. 2)12, sulla base delle evidenze date dalla chiusura degli ultimi tre esercizi in perdita.

In tale seduta assembleare, furono stabiliti i seguenti indirizzi liquidatori:

- *sul versante patrimoniale*, attuare quanto necessario per le ricapitalizzazioni dovute, tenuto conto della situazione del capitale sociale;
- *sul fronte della gestione*, provvedere al recupero dei corrispettivi sui servizi maturati alla data del 31.12.12 e definire gli eventuali servizi da gestire in continuità;
- *sul versante finanziario attivo*, definire un piano di incassi con il Socio/Unico cliente, per i crediti aventi natura di corrispettivo per i servizi pregressi, per i quali sarà opportuno quantificarne lo stato attivo acquisendone la certificazione in fase liquidatoria;
- *sul versante finanziario passivo*, limitato a debiti mercantili e tributari, (a) estrapolare il plafond di piccoli creditori sociali, aventi i requisiti di "certezza, liquidità ed esigibilità", al fine di liquidarli, ove possibile, con immediatezza; (b) estrapolare i macro creditori sociali (Trenk Walder, Tempor, Quanta, Sea, Cilento Mense), provvedendo ad una due diligence sulla natura del credito (contratto di origine, quantum fatturato, esecuzione della prestazione resa, verifica della legittimazione attiva del creditore), sino a definire un piano di azione su di essi, con la possibilità di addivenire ad un atto transattivo e/o alla opportunità di negoziare una rateizzazione con connesso risparmio su sorte capitali ed interessi.

L'Assemblea dei Soci, ha quindi provveduto a nominare quale Liquidatore, il Dr. Rosario Catarozzi, già Amministratore Unico della società.

Il Liquidatore, accettata la nomina e presa in carico la gestione liquidatoria, facendo propri gli indirizzi liquidatori stabiliti dal Socio Unico, mediante i professionisti in forza alla società con cui ha ridefinito il programma delle attività sulla base dei nuovi obiettivi societari, ha provveduto in data 30.01.2013 ad inoltrare idonea comunicazione al Registro delle Imprese, così come per legge.

Dal punto di vista organizzativo, allo scopo di marcare un segno di discontinuità rispetto alla normale e precedente gestione operativa, la Società ha aperto una gestione amministrativa presso lo Studio Professionale dei Commercialisti in forza alla società, stabilendo di aprire un nuovo conto corrente da utilizzarsi in

---

11 il Consiglio Comunale con delibera n.68 del 25.09.2012, ha deliberato di avviare "le procedure per la messa in liquidazione della società, ..., assicurando i servizi indispensabili nell'ambito della gestione ordinaria".

12 "la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale".

modo dedicato per la gestione liquidatoria e programmando il timing delle attività, nel modo seguente:

**PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA ATTI DELLA LIQUIDAZIONE**

ATTO	DATA
delibera assemblea dei soci di accertamento cause liquidazione, nomina liquidatore ed atto di indirizzo	23.01.2013
iscrizione delibera registro delle imprese	31.01.2013
deposito firma liquidatore	31.01.2013
comunicazione Agenzia Entrate - ufficio IVA	31.01.2013
redazione primo verbale liquidatore	02.02.2013
redazione conto previsionale della liquidazione	02.02.2013
stipula contratto service amministrativo	02.02.2013
redazione rendiconto della gestione alla data di liquidazione	entro il 28.02.2013
atto di consegna documenti	entro il 28.02.2013
redazione inventario	entro il 28.02.2013
bilancio infrannuale	entro il 28.02.2013
<b>atti della liquidazione</b>	
<b>piano del ripristino del capitale (ricostituzione capitale)</b>	<b>entro marzo/aprile 2013</b>
<b>piano di ristrutturazione del debito *1</b>	<b>entro marzo/maggio 2013</b>
<b>piano di rateizzazione crediti *2</b>	<b>entro giugno 2013</b>
<b>formalizzazione piano crediti e debiti *3</b>	<b>entro giugno 2013</b>
bilanci annuali di liquidazione	il cui numero dipenderà dalla durata della liquidazione
bilancio finale e deposito al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
riparto attivo	al termine di tutti gli atti liquidatori
cancellazione al registro delle imprese	al termine di tutti gli atti liquidatori
chiusura partita iva	al termine di tutti gli atti liquidatori

**\*1 piano di ristrutturazione del DEBITO LIQUIDATORIO**

1. inoltra proposta ai grandi creditori a saldo e stralcio
2. acquisizione riscontri
- 2.a piano di uscite di cassa su debiti con accordo
- 2.b avvio azioni legali con creditori che non accettano piano

**\*2 piano di rateizzazione dei CREDITI LIQUIDATORI**

- 2.1 sulla base dei budget di cassa in uscita, determinare il piano di rientro con l'Ente
- 2.2. adesione formale dell'Ente

**\*3 perfezionamento formalizzazione accordo di ristrutturazione**

Coerentemente con tale programma, il Liquidatore ha preso in carico i libri sociali (atto costitutivo e statuto, libri sociali obbligatori, libro delle riunioni del liquidatore), ha avviato la redazione della situazione patrimoniale di apertura della liquidazione, ha predisposto la bozza di lettera da inviarsi ai creditori sociali, allo scopo di avviare le dovute azioni ricognitive e propedeutiche ad un possibile accordo negoziale, così come quella da inviarsi al Socio Unico, avente ad oggetto la necessità di programmare i singoli passaggi finalizzati alle ricapitalizzazioni già deliberate dal Socio Unico.

Alla data del 26.03.2013, sul versante della gestione dei creditori sociali, erano già stati posti in essere incontri con controparti rappresentanti la quasi totalità dei creditori, eccezion fatta per la Interim 25, incontri cui sono seguite proposte transattive, risultate condivisibili dalle controparti, eccezion fatta per la Tempor S.p.A., con la quale pendeva azione giudiziaria.

Sin da tale step, è emersa la possibilità di generare una economia da transazione idonea a recuperare il gap patrimoniale di partenza, allora stimabile tasse escluse in circa Euro 70.000,0014 ed a sostenere eventuali oneri finanziari, più in generale a bilanciare l'intera spesa liquidatoria.

13 Verbale di Liquidazione N°3 del 26.03.2013.

14 Alla data di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012 (maggio 2013), si è accertato un deficit patrimoniale contabile, alla data del 23.01.2013 pari a -137.206,17 e, tenuto conto che in sede di accertamento del

Dette ipotesi transattive, prevedevano un timing di pagamenti da concludersi entro l'esercizio 2013, con una "concentrazione" sulle rate di avvio.

Sul fronte dei rapporti attivi, tutti i crediti erano riconducibili esclusivamente a quanto maturato nei confronti del Comune di Capaccio, Socio Unico/Cliente/Debitore, per complessivi crediti contabili di circa 2,1 Euro/MLN (di cui 1,63 Euro/MLN per crediti operativi e 0,45 Euro/MLN per ricapitalizzazioni deliberate e non versate).

Su tale materia il Liquidatore si è subito attivato, inoltrando al Socio Unico<sup>15</sup> richieste per ricapitalizzazione e di riconoscimento del credito, con impegno a certificarne la sussistenza e la consistenza, oltre che di impegno a programmare un piano di pagamenti nel tempo.

L'Assemblea dei Soci<sup>16</sup>, di fronte alle evidenze, con il supporto del Comitato di Controllo in House e con esplicita deliberazione del Sindaco Pro-tempore, si impegnò affinché gli uffici preposti, nel rispetto delle procedure e delle prerogative previste dalla legge e dagli usi, adempissero in tempi brevi a quanto richiesto dalla Società, in particolare:

- *"inviino comunicazione alla società circa la certificazione di certezza, esigibilità e liquidabilità dei crediti;*
- *si adoperino per destinare parte delle somme acquisibili nell'ambito di quanto al summenzionato decreto, al soddisfacimento parziale delle pretese della Società, in modo da mettere il Liquidatore nelle condizioni di sottoscrivere le transazioni predisposte e di versare la prima rata;*
- *si adoperino per provvedere con immediate rimesse ad incrementare le condizioni di liquidità della medesima Società."*

L'avanzare delle attività liquidatorie e quanto da ciò emergeva anche in termini di effetti contabili, ha indotto il Liquidatore<sup>17</sup> a posticipare l'approvazione del bilancio ordinario dell'esercizio 2013, avvalendosi del maggior termine di legge, sulla base delle seguenti oggettive evidenze:

- messa in liquidazione della società con conseguente dimissione dell'Organo Amministrativo e nomina del Liquidatore;
  - richiesta verifica delle partite creditorie presso il Soci/Unico/cliente, con potenziali effetti sulle valutazioni di competenza al 31.12.2012;
  - cambio della struttura amministrativa a partire dal 23.01.2013, data di messa in liquidazione della società.
- Alla odierna data<sup>18</sup>, la gestione liquidatoria, ha raggiunto i seguenti step:

- sul versante dei debiti, sono state transatte posizioni, per una percentuale complessiva dell'87% del debito nominale, ad eccezione della posizione Manpower (circa 34 mila Euro) su cui è ancora possibile addivenire ad un accordo e di quella Interim 25, per circa 184 mila euro, su cui è possibile giungere alla evinzione del debito, per chiusura del creditore e con probabile ulteriore plusvalenza. Su tale fronte, la plusvalenza ad oggi accertata è pari ad Euro circa 244 mila, la ulteriore possibile di Euro 184 mila, per una complessiva possibile di circa Euro 431 mila. Alla odierna data del 15.08.2013 sono stati liquidati debiti per più di un milione di Euro (sulla base dei piani di pagamenti convenuti) ed il timing di chiusura della rateizzazione è dicembre 2013/marzo 2014;
- sul versante dei crediti, sono stati certificati crediti per Euro 1.484.627,99 e ricapitalizzazioni dovute per Euro 456.966,00, incassati crediti per 846.109,55 e ricapitalizzazioni per Euro 233.345,00, con un residuo crediti di Euro 561.428,95 e ricapitalizzazioni per Euro 223.621,00;
- sul fronte patrimoniale, alla data del 15.08.2013, emerge che le perdite degli esercizi 2009, 2010 e 2011, sono state nell'insieme deliberate ed in parte versate, con un residuo credito di Euro 223.621,00, mentre le perdite dell'esercizio 2012 e del 2013 sino alla data di messa in liquidazione (23.01.2013), per complessivi Euro - 137.206,12, troverebbero copertura nel risultato parziale della gestione liquidatoria al 15.06.2013, pari ad Euro 187.374,47, che tenuto conto del capitale sociale costitutivo (Euro 50.000,00), configurano una consistenza di patrimonio netto alla data del 15.06.2013 per complessivi Euro 100.218,83;
- più in generale:

---

credito (maggio 2013) è emersa una ulteriore sopravvenienza passiva pari ad Euro -146.000,00, ne consegue un "deficit di liquidazione in partenza" pari ad Euro -283.206,17.

<sup>15</sup> Note del 08.02.2013 e del 01.03.2013.

<sup>16</sup> Assemblea dei Soci del 19.04.2013.

<sup>17</sup> Verbale Liquidatore N°5 del 13.05.2013.

<sup>18</sup> Relazione del 15.05.2013.

- *la gestione dei debiti mercantili* è avvenuta, giungendo ad atti transattivi, pertanto gran parte di tale debito è ristrutturato (non è più scaduto, né ingiunto), presentando un mero piano di pagamenti sino a dicembre 2013;
- *la gestione dei debiti tributari* ed erariali non presenta problematiche di sorta e deve essere supportata da pagamenti commisurati al timing degli incassi;
- *la gestione dei crediti sociali* si è concretizzata in una quasi complessiva certificazione dei crediti, sull'incasso di parte di essi e su una aspettativa di incasso commisurata al piano dei pagamenti da effettuarsi;
- *la gestione dei crediti per ricapitalizzazioni* è in completamento, con il versamento di buona parte di quanto deliberato;
- *emerge una plusvalenza* nel conto della liquidazione atta a ripristinare condizioni positive del patrimonio netto;
- *non sussistono allo stato contenziosi* di alcun genere pendenti sulla società;
- *gli atti formali e sostanziali* degli organi sociali si sono compiuti: Assemblea Sociale di messa in liquidazione, iscrizione al R.I., redazione Situazione Patrimoniale di inizio Liquidazione, Verbalizzazioni del Liquidatore, Assemblea Sociale di periodo di monitoraggio dello stato liquidatorio, Redazione del Bilancio dell'Esercizio 2012, Convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2012, Redazione del Conto Patrimoniale della liquidazione al 15.06.2013.
- sulla base di ciò, le attività liquidatorie ancora da compiersi sono così riassumibili:
  - ✓ incasso dei crediti certificati e del residuo delle ricapitalizzazioni;
  - ✓ pagamento dei debiti ex transazione e degli altri debiti (tributari e non transatti);
  - ✓ liquidazione delle immobilizzazioni;
  - ✓ gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

La tabella che segue, sintetizza lo stato attuale della gestione liquidatoria.

<b>CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.</b>			
<b>SINTESI STATO LIQUIDATORIO</b>			
	<b>23.01.2013</b>		<b>15.08.2013</b>
<b>consistenza del patrimonio netto</b>	-	<b>132.720,30</b>	<b>100.218,78</b>
debiti mercantili		1.875.598,29	434.788,54
debiti tributari		437.524,61	451.031,10
debiti pagati			1.006.788,06
stato del debito	<i>scaduto ed a contenzioso</i>		<i>ristrutturato senza contenziosi</i>
debiti da pagare		2.313.122,90	885.819,64
plusvalenza su gestione debiti			431.066,50
crediti accertati		2.087.593,99	1.941.593,99
stato dei crediti	<i>non certificati</i>		<i>certificati</i>
crediti da incassare		1.018.394,95	223.621,00
minusvalenza su gestione crediti			146.000,00
liquidità disponibile		91.077,82	715.121,97
valore netto cespiti attivi		47.295,45	47.295,45
ricapitalizzazioni versate			233.345,00
<b>plusvalenza</b>	-	<b>132.720,30</b>	<b>187.374,47</b>

### ***I.c. Il Piano degli impegni liquidatori***

*Allo stato attuale, le attività liquidatorie dovranno proseguire nella seguente direzione:*

- incasso dei crediti certificati e dei residui ricapitalizzazioni;
- pagamento dei debiti ex transazione e degli altri debiti (tributari e non transatti);
- liquidazione delle immobilizzazioni;
- gestione di ogni altro adempimento civilistico e fiscale.

***Salerno, 30 Agosto 2013***

***Dr. Nicola Delli Santi***

## CAPACCIO PAESTUM SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE

Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

### Verbale di Liquidazione N°9

Il giorno **04.09.2013** presso la segreteria amministrativa, "Studio Commerciale e Tributario – Dottori Commercialisti Marco Di Lorenzo & Nicola Delli Santi - Associazione Professionale" – Via Magna Grecia 85, 84047 Capaccio Scalo (SA)", si è tenuta la riunione N° 5 della gestione liquidatoria della Capaccio Paestum Servizi Srl in Liquidazione, CF e P.I. 04603270655, Società Unipersonale del Comune di Capaccio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Presa d'atto e valutazioni sul patrimonio netto di liquidazione.*
2. *Valutazioni circa il risultato dell'esercizio 2012.*

Alle ore 16:00, sono presenti:

- il Dr. Rosario Catarozzi, nella qualità di Liquidatore della società;
- il dott. Nicola Delli Santi, commercialista e consulente della società, invitato dal Liquidatore a fungere da segretario verbalizzante.

**Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno**, il Liquidatore, pone a verbale le dinamiche relative al patrimonio netto di liquidazione.

Dalla seguente tabella si prende atto che:

- le perdite complessive nel corso del periodo 2009-2012 sono pari ad Euro 798.944,68;
- le perdite deliberate dal Socio Unico in seno al proprio Consiglio Comunale sono pari ad Euro 690.888,29, relative agli esercizi 2009-2011;
- la perdita dell'esercizio 2012, pari ad Euro 108.056,39, essendo stata accertata ad avvenuta messa in liquidazione, non necessita di ricapitalizzazione per quanto appresso si dirà, tenuto conto che durante la fase liquidatoria non sussiste il tradizionale concetto giuridico ed aziendale di capitale sociale e patrimonio netto di continuità, bensì un patrimonio netto di liquidazione, unico fondo nel quale è confluito il risultato negativo dell'esercizio 2012.

- nel corso del 2013, sono avvenuti versamenti ( per euro 456.966,00 )che completano integralmente il versamento delle perdite ricapitalizzate, ragion per cui, ad oggi le perdite 2009,10 ed 11, risultano deliberate e versate.

Di tutto ciò si rappresenta la ricostruzione tabellare.

<b>CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.</b>							
<b>RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE DEL PATRIMONIO NETTO</b>							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>AL 23 GEN 2013</b>	<b>AL 15 AGO 2013</b>	
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	- 243.922,29	- 293.345,00	- 153.621,00	- 108.056,39	- 29.149,78	187.374,47	
DELIBERA DI RICAPITALIZZAZIONE	Con.C. 29-09-2010	Con.C. 11-04-2011	Cons.C. 25-09-2012				
VERSAMENTI EFFETTUATI				670.489,20			
RICAPITALIZZAZIONI DELIBERATE		243.922,29	293.345,00	153.621,00			
SALDO COMPLESSIVO RISULTATI	- 243.922,29	- 537.267,29	- 690.888,29	- 798.944,68	- 828.094,46	- 640.719,99	
SALDO COMPLESSIVO RICAPITALIZZAZIONI	-	243.922,29	537.267,29	690.888,29	690.888,29	690.888,29	
SALDO COMPLESSIVO NON COPERTO	- 243.922,29	- 293.345,00	- 153.621,00	- 108.056,39	- 828.094,46	- 640.719,99	
SALDO COMPLESSIVO VERSATO	-	-	-	670.489,20	-	-	
PATRIMONIO NETTO INIZIO PERIODO	50.050,48	50.050,48	50.050,48	50.050,48	50.050,48	50.050,48	
<b>PATRIMONIO NETTO FINE PERIODO</b>	<b>- 193.871,81</b>	<b>- 243.294,52</b>	<b>- 103.570,52</b>	<b>- 58.005,91</b>	<b>- 87.155,69</b>	<b>100.218,78</b>	
PATRIMONIO NETTO DI PERIODO DELIB.to	- 243.922,29	- 193.871,81	- 243.294,52	- 103.570,52	- 132.720,30		
CREDITO PER RICAPITALIZZAZIONI	- 243.922,29	- 537.267,29	- 690.888,29	- 128.455,48	- 128.455,48	- 128.455,48	

**Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno**, il Liquidatore, evidenzia che la perdita dell'esercizio 2012, rilevata in fase di liquidazione, necessita dei formalismi propri della liquidazione. Ne consegue che alla data di revoca dello stato liquidatorio, ove la ricchezza disponibile non sia sufficiente, sarà necessaria la ricostituzione del capitale sociale nei termini di legge da parte dell'Assemblea dei Soci.

Come rilevato dal Liquidatore ed approvato dall'Assemblea dei Soci in occorrenza dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 (giugno 2013), alla data del 15.06.2013 si è preso atto che "le perdite dell'esercizio 2012 e potrebbero avere copertura nel risultato della gestione liquidatoria di fine anno, il cui parziale al 15.06.2013, è pari ad almeno circa Euro 190.000,00.

Oggettivamente, emerge che, alla data del 15.06.2013:

- sono state accertate plusvalenze per Euro 243.643,85 (componenti positivi di reddito...) derivanti da atti transattivi formalizzati ed in ordinaria liquidazione;
- sono plausibili ulteriori plusvalenze dalla posizione ex Interim 25 S.p.A., per poco più di Euro 187 mila.

<b>CAPACCIO PAESTUM SERVIZI IN LIQ.</b>	
<b>FOCUS DEBITO TRANSATTO AL 15.06.13 SINTETICO</b>	
DEBITO NOMINALE ORIGINARIO	1.875.598,29
DEBITO TRANSATTO	1.609.913,05
% DEBITO TRANSATTO	85,89%
PLUSVALENZA ACCERTATA	243.646,85
% PLUSVALENZA ACCERTATA/DEBITO TRANSATTO	15,13%
DEBITI GIA' LIQUIDATI	1.006.788,06
% DEBITI LIQUIDATI/ DEBITO TRANSATTO	62,54%
DEBITI RATEIZZATI DA LIQUIDARE	400.000,00
% DEBITI RATEIZZATI/DEBITO TRANSATTO	24,85%
DEBITI NON TRANSATTI	225.163,38
% DEBITI NON TRANSATTI	12,00%
DEBITI NON TRANSATTI DI POSSIBILE EVINZIONE	187.419,65
POSSIBILE PLUSVALENZA AGGIUNTIVA	187.419,65
POSSIBILE PLUSVALENZA COMPLESSIVA	431.066,50
% PLUSVALENZA POSSIBILE/DEBITO TOTALE	22,98%

Ne deriva che, dovendo in sede di revoca dello stato liquidatorio "accertare la ricchezza disponibile" mediante la redazione di una situazione patrimoniale a tale data, è allo stato evidente la esistenza di una "ricchezza disponibile" (le plusvalenze accertate) talché, al netto dei costi di periodo, il risultato economico che emergerà dalla suddetta situazione patrimoniale obbligatoria, sarà tale da compensare ad abundantiam le perdite relative al periodo 01.01.2012-23.01.2013.

Il Liquidatore si impegna a trasmettere la seguente deliberazione, come per prassi, al Socio Unico.

***Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il seguente verbale viene redatto alle ore 17:00.***

***Il Segretario***

***Il Liquidatore***

**GLI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

La normativa impone per la gestione di servizi istituzionali mediante Società strumentale in house, una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'Amministrazione. In altri termini, quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo, altresì, nel dettaglio quale percorso logico - argomentativo abbia seguito.

Sul punto, è inequivoco l'art. 3 della L. n. 241/1990 secondo cui "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione alle risultanze dell'istruttoria". Tale principio generale è specificamente rafforzato nella fattispecie in oggetto dall'art. 3 comma 28 legge n. 244/2007, ai sensi del quale "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27".

Non sono - dunque in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta "pseudo-motivazione" (cfr., ex multis SRC Lombardia nn. 124/2011, 283/2011 e 284/2011, nonché 64/2012 e 245/2012). In relazione alla necessità di evitare motivazioni "standard", prive di concreto ed analitico accertamento delle specifiche ragioni poste alla base della decisione si rinvia al Tar Campania, Sez. VIII, 10/11/2010, n. 23751.

Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Oltre ai criteri di valutazione di cui all'art. 3 comma 27, della finanziaria 2008, nella deliberazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate, come già accennato, si deve avere particolare riguardo alla situazione economica e patrimoniale della società, applicando i principi di legalità finanziaria e di buon andamento che conformano l'azione amministrativa.

La valutazione sul mantenimento della partecipazione societaria si arricchisce, peraltro, di considerazioni che esulano la questione della mera "inerenza". Essa va effettuata tenendo conto dei limiti complessivi alle partecipazioni introdotte dal Legislatore. In proposito, si rammenta che il D.L. n. 78 del 2010 (conv. con Legge n. 122 del 2010) ha introdotto una serie di limitazioni che, in quest'ottica, condizionano la possibilità di mantenere le partecipazioni. Ci si riferisce, segnatamente: a) all'art. 6, comma 19, introduttivo del c.d. "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di società strutturalmente in perdita; b) all'art. 14, comma 32, che ha introdotto una serie di limitazioni

quantitative alle partecipazioni e alla capacità negoziale per gli enti di minori dimensioni. Le due norme appena citate e quella sulla ricognizione delle partecipazioni sono legate a doppio filo dal principio di legalità finanziaria, rispetto al quale ciascun ente è tenuto a motivare ogniqualvolta l'ordinamento chieda di compiere un atto che riguarda il destino della partecipazione in organismi societari.

Sulla scorta di tali principi generali la Sezione della Corte ha, dunque, provveduto ad evidenziare all'organo consiliare la carenza di motivazioni e di idonea valutazione relativa al mantenimento delle società partecipate.

L'amministrazione comunale interessata ad esplicitare le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie, in particolare sotto il profilo della stretta inerenza della partecipazione rispetto ai fini istituzionali dell'ente locale (cfr. *ex multis* le sopracitate delibere n. 208/2011, 283/2011 e n. 284/2011).

## LE RAGIONI DEL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E DEL NUOVO INGRESSO NELLA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA'

### La tipologia dei Servizi pubblici

I servizi rientranti nell'oggetto della Società sono qualificati servizi pubblici in quanto rientrano nei fini istituzionali dell'Ente e sono privi di rilevanza economica per la mancata produzione di utili.

### Analisi del mercato

I servizi contenuti nell'oggetto sociale della Società sono quelli di interesse generale rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali relativi ad attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie alle finalità istituzionali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicista di cui resta titolare l'Ente che ha svolto direttamente mediante propri mezzi e risorse umane. Nell'ultimo decennio i vari divieti e limitazioni all'assunzione del personale a tempo indeterminato ha causato l'impossibilità per l'Ente locale di svolgere direttamente gli stessi e di utilizzare gli investimenti fatti.

Il ricorso al mercato, per svolgere i servizi istituzionali, comporta l'impossibilità, per lo più, a:

- trovare soluzioni economicamente vantaggiose per l'aumento dei costi gestionali dovuti al nolo degli automezzi e delle attrezzature, all'utile d'impresa, alle spese forfettarie impreviste e, quasi sempre, all'applicazione di CCNL privatistici più onerosi.
- ottenere servizi soddisfacenti, in quanto ricercano sempre soluzioni per risparmiare sui costi a discapito della qualità e quantità;
- evitare contestazioni ed instaurare liti durante il rapporto.

### La scelta gestionale mediante Società in house

Il modello gestionale dei servizi strumentali, appurato che l'Ente per carenza di risorse umane e divieti di assunzioni non è in grado di gestire direttamente gran parte dei propri servizi dovrà essere ricercato in quello dell'appalto esterno o della Società in house.

Il ricorso all'appalto esterno presenta delle negatività non facilmente risolvibili quali: l'aumento dei costi per i motivi e servizi non soddisfacenti come riportati nell'"Analisi di mercato", mancata professionalità e conoscenza del territorio

dovuti ai brevi periodi di affidamento, l'impossibilità di interferire nelle decisioni della Ditta riguardanti la direzione e lo svolgimento del servizio e di evitare contenzioso per mancate o carenti attività previste da contratto.

Il ricorso alla Società in house per la gestione dei servizi presenta le seguenti:

- positività

- a. la scelta da parte dell'Ente del modello gestionale e delle persone di fiducia per la rappresentanza e direzione;
- b. la nomina e quantificazione da parte dell'Ente dei compensi da corrispondere agli stessi, in base alle disponibilità di Bilancio dell'Ente ed ai parametri disposti dalla normativa;
- c. l'approvazione della dotazione organica da parte dell'Ente derivante dallo studio di fattibilità e dai piani di lavoro;
- d. l'approvazione dei programmi e progetti da parte dell'Ente tesi al miglioramento della qualità e quantità dei servizi;
- e. il controllo da parte dell'Ente sulle attività svolte dalla Società e sulla corretta applicazione della norma per le assunzioni nel rispetto dei piani economici-finanziari approvati dall'Ente e delle limitazioni imposte dalla normativa ed, inoltre, sugli acquisti dei beni e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica e Consip come previsto dalla normativa;;
- f. Economia di scala che si ottengono con l'aumento del bacino degli abitanti per la gestione associata dei servizi.
- g. Utilizzo, in comodato d'uso gratuito, per lo svolgimento dei servizi, dei beni strumentali in possesso degli Enti partecipanti, in modo da non sostenere ulteriori spese di investimento.

- negatività

- a. Aumento dei costi rispetto alla gestione diretta per le spese gestionali di Amministrazione e direzione, qualora l'Ente sostenesse analoghi costi di personale in dotazione organica senza procedere al trasferimento;
- b. Aumento dei costi del personale dipendente addetto ai servizi, qualora l'Ente sostenesse analoghi costi di personale in dotazione organica senza procedere al trasferimento;
- c. Aumento dei costi del personale rispetto alla dotazione organica prevista nei piani economici-finanziari approvati dall'Ente senza giustificata motivazione e copertura finanziaria;

- d. Mancato pareggio economico per servizi richiesti dall'Ente, con carattere di urgenza, senza l'assunzione di atti formali di copertura finanziaria dei costi, che determinerebbero il ricorso a procedure di ricapitalizzazione.
- e. Interferenza politica nella gestione della Società che potrebbe incidere negativamente sulle scelte organizzative e gestionali, sulla qualità e quantità dei servizi e sui costi;
- f. Il costo dell'IVA sul personale, qualora l'IVA a credito non venisse inserita nel bilancio, da parte della Società, come posta da restituire all'Ente detraendola dal compenso dell'anno successivo.

**DISPOSIZIONI NORMATIVE PER IL MANTENIMENTO O DELLA PARTECIPAZIONE  
IN SOCIETA' PUBBLICHE.**

Preso atto che l'attuale Società Capaccio Paestum servizi dovrà essere messa in liquidazione obbligatoriamente per legge entro settembre 2013 a causa delle perdite d'esercizio conseguite negli ultimi tre anni e della ricapitalizzazione del capitale da parte dell'unico socio Comune di Capaccio e che la possibilità di scongiurare ciò potrebbe essere data solo a seguito di un processo di riparto del capitale tra più soci in modo da raggiungere un bacino di abitanti superiore a 30.000, e la suddivisione azionaria numerica o per numero d'abitanti, come disposto dal D.L. 78/2010 e dalle modifica dello Statuto per adeguarlo alle nuove esigenze ed alle disposizioni di legge ( oggetto esclusivo).

**Tenendo conto anche degli ulteriori adempimenti previsti dalle attuali norme che di seguito in sintesi si riportano:**

- 1) La ricognizione delle Società partecipate  
L'art 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. In L. 102/2009 prevede che i Comuni avrebbero dovuto dismettere le partecipazioni non aventi i requisiti qualitativi entro il 31 dicembre 2010 e, a tal fine, il comma 28, prevedeva l'adozione di un'apposita delibera da parte dell'organo Consiliare da trasmettere alla Corte dei Conti. L'obbligo concerneva non solo le partecipazioni già detenute a tale data, bensì anche quelle che si intendano detenere attraverso la costituzione di nuove società o comunque attraverso l'assunzione di nuova partecipazione, al fine di vagliare caso per caso l'attività societaria individuata nello statuto. Tuttavia a prescindere dalla scadenza temporale, la necessità di verificare i presupposti di una partecipazione risponde ad una regola di legittimità e sana gestione finanziaria. Pertanto l'obbligo di ricognizione può ritenersi un obbligo permanente come si può ricavare dalla riferita decisione del Consiglio di Stato (Ad. Plen. N. 10/2011). Sicché gli Enti sono tenuti a verificare periodicamente l'attualità delle determinazioni assunte con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss della Finanziaria 2008, nell'annuale approvazione del bilanci.
- 2) Il mantenimento e i divieti di partecipazione.  
Per le amministrazioni pubbliche vige il divieto di costituire società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere - direttamente - partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  
È sempre ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse

generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008).

Relativamente all'applicabilità di tale disposizione agli enti locali e al concetto per essi di "finalità istituzionali", l'ANCI ha adottato la Circolare 3 novembre 2010. In tale circolare si afferma che, relativamente al concetto di funzioni istituzionali dei Comuni si possa far riferimento al quinto comma dell'art. 3 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni proprie e alle funzioni conferite con legge statale o regionale e all'art. 2, comma 4, lettera b), della legge 5 giugno 2003, n. 131. La norma, inoltre, afferma l'ANCI, fa riferimento alle partecipazioni detenute in via diretta dai comuni, non alle partecipazioni indirette, le quali dunque non soggiacciono ai vincoli di cui all'articolo 3, comma 27 della legge finanziaria 2008.

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, la quale deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (articolo 3, comma 28, legge n. 244/2007).

Sempre relativamente agli enti locali, l'ANCI, nella citata Circolare 3 novembre 2010 afferma che l'organo competente per gli enti locali è l'organo consiliare, il quale adempie agli obblighi di cui sopra con apposita delibera.

La giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali

Spetta al Prefetto accertare che gli enti locali interessati adempiano al divieto di costituire società. Nel caso in cui sia rilevata la mancata attuazione del divieto, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine per provvedere e, laddove questi non provvedano, opera in via sostitutiva il Governo (articolo 16, comma 27 D.L. n. 138/2011).

- 3) L'obbligo per i comuni di sopprimere o accorpate o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
- 4) I Divieti e gli obblighi di riduzione della spesa sull'assunzione del personale a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni.

## PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA'

1. Sottoscrizione del protocollo d'intesa concernente la volontà degli Enti (con abitanti complessivamente superiore a 30.000) di ampliare la compagine sociale e di apportare modifiche allo statuto.
2. Predisposizione degli atti da parte dei Comuni necessari per consentire la partecipazione nella Società del Comune di Capaccio , contenenti il Bilancio della Società , le modifiche statutarie e l'acquisto delle quote, i piani economici-finanziari dei servizi da sottoporre ai rispettivi Consigli, la cui spesa non deve superare il 20% di quella sostenuta nell'anno 2012 finanziata dal Comune di Capaccio che dovrà, quindi essere non superiore ad € **1.726.331,20** (corrispettivo per i servizi dell'anno 2012 di € 2.157.914,01, meno il 20% pari ad € 431.582,80.
3. La revoca della messa in liquidazione della Società Capaccio Paestum Servizi da parte del Comune di Capaccio
4. Convocazione Consigli dei Comuni partecipanti per l'approvazione dei suddetti atti entro il 30 settembre 2013.
5. Cessione, con atto notarile, da parte del Comune di Capaccio di parte delle quote societarie della società Capaccio Paestum, rideterminate nelle modifiche statutarie, in proporzione al numero di abitanti.
6. Nomina dell'Amministratore Unico;
7. Costituzione del Comitato di Controllo Analogico.
8. Nomina del Revisore

## **BOZZA DEL NUOVO STATUTO**

### **STATUTO SOCIALE**

#### **CAPITOLO I**

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

##### **ARTICOLO 1 - Costituzione**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113, comma 4, lett. a) D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 13 della L. 223/2006 conv. In L. 248/2006, per l'erogazione di servizi strumentali pubblici locali in house providing, con la denominazione di "**Sele Calore Multiservizi Srl**", per l'erogazione di servizi pubblici strumentali degli Enti locali soci.

2. I Comuni di Albanella, Capaccio, Felitto e Castel San Lorenzo sono soci della società ed esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo la società realizza la parte prevalente della propria attività con gli stessi Comuni che detengono l'intero capitale sociale.

##### **ARTICOLO 2 - Oggetto**

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi pubblici strumentali all'attività degli Enti soci, nonché nei casi previsti dalla legge per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006 per la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di interesse generale.

2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può:

a) ricorrere ad aperture di credito presso banche, istituti di credito di finanziamento pubblico e privato, accendere mutui presso Società ed Enti a ciò preposti;

b) chiedere, per la progettazione, realizzazione e gestione delle attività di cui all'oggetto, sovvenzioni ed ogni tipo di finanziamento Regionale, Statale, Europeo ed accedere ai fondi di coesione CEE.

3. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta, in appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

##### **ARTICOLO 3 - Sede**

1. La società ha sede in **Capaccio**.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire nel territorio dei Comuni soci, rappresentanze, succursali ed unità locali comunque denominate e di sopprimerle.

##### **ARTICOLO 4 - Durata**

1. La durata della società e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

#### **CAPITOLO II**

##### **Capitale**

##### **ARTICOLO 5 - Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila),

diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiore ad € 1,00, ripartito in quote in modo proporzionale agli abitanti dei Comuni soci, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 ed ai sensi dell'art. 2468 del C.C.

2. Il capitale risulta di € 10.000,00 risulta così versato: quote per € 6.823,00 dal Comune di Capaccio, rappresentante il 68,23% del capitale; quote per € 1.996,00 dal Comune di Albanella, rappresentante il 19,96 del Capitale sociale; quote per € 394,00 dal Comune di Felitto, rappresentante il 3,94 del Capitale sociale; quote per € 787,00 dal Comune di Castel San Lorenzo, rappresentante il 7,87 del Capitale sociale.

3. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società, la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

4. Il socio ha diritto ad un voto per ogni euro compreso nella sua quota.

5. I finanziamenti che il socio, in base a formale deliberazione, farà alla società in conto capitale, non danno diritto ad interessi.

6. Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del c.c.

8. I versamenti sulle quote sociali annuali da parte del Comune di Capaccio per il finanziamento delle spese gestionali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi di legge.

9. A carico del Comune di Capaccio in ritardo nei versamenti delle quote decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.;

#### **ARTICOLO 6 - Partecipazione, trasferimenti e quote sociali**

1. Non è prevista la partecipazione in altri Organismi o Società pubbliche o a capitale misto.

2. I trasferimenti di quota saranno possibili solo tra Enti pubblici e qualora non alterino le proporzioni delle quote per abitante ed il bacino di abitanti inferiore o uguale a 30.000.

3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e dei soci pubblici proprietari, al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale ed il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 113, comma 4, lettera a), del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni.

4. Il Comune di Capaccio garantirà, attraverso il finanziamento

con quote sociali, le spese relative all'Amministrazione, alla Direzione, al Coordinamento ed alle spese generali di funzionamento delle sedi sociali ed operative con sede nel Comune di Capaccio.

### **CAPITOLO III**

#### **Amministrazione e rappresentanza**

##### **ARTICOLO 7 - Organi Sociali**

1. Sono organi della società:  
l'Assemblea  
l'Amministratore unico  
il Revisore  
il Comitato di controllo analogo.

##### **ARTICOLO 8 - Decisioni dei soci**

1. I Sindaci dei Comuni soci, quali rappresentanti degli Enti soci, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico sottopone alla loro approvazione.
2. Sono in ogni caso riservate alla competenze:
  - del Sindaco di Capaccio:
    - a. la nomina dell'Amministratore Unico e l'assunzione a carico del Bilancio di Capaccio della spesa del suo compenso;
    - b. la nomina di un direttore generale, le cui funzioni, durata e natura del rapporto, saranno definiti nell'atto di nomina e l'assunzione a carico del Bilancio di Capaccio della spesa del suo compenso.
    - c. la nomina del Revisore e l'assunzione a carico del Bilancio di Capaccio della spesa del suo compenso;
  - dei Sindaci dei Comuni soci:
    - a. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
    - b. l'approvazione del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti;
    - c. l'approvazione del piano triennale degli investimenti;
    - d. l'approvazione dell'organigramma aziendale,
    - e. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 20.000,00;
    - f. l'assunzione di finanziamenti di importo non superiore alla somma che sarà stabilita annualmente in sede di approvazione del budget e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali.

##### **ARTICOLO 9 - Assemblea**

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore sottopone alla sua approvazione e

comunque sulle seguenti materie:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei Piani di lavoro e la destinazione ed eventuale distribuzione degli utili;
  - b. le modifiche dello statuto;
  - c. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.
- a. al Presidente di Assemblea compete di accertare l'identità e la legittimazione del socio intervenuto, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c. agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
  - d. che siano indicati nell'avviso di convocazione, luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nel maggior termine di 180 giorni qualora, a giudizio dell'Amministratore unico, particolari esigenze lo richiedano.
5. La convocazione dell'Assemblea va fatta a cura dell'Amministratore Unico con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con le modalità di cui all'art. 2479-bis c.c.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore ed il Revisore, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico che assume le funzioni di Presidente o in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.
8. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio sceglie, se li crede del caso, due scrutatori anche non soci.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono costatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
10. Nei casi previsti dalla legge il verbale viene redatto da un notaio.

11. Può intervenire all'Assemblea il socio che risulta iscritto nel Registro delle Imprese. In Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un suo rappresentante.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

13. L'Assemblea e' regolarmente costituita, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

14. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci.

15. Le delibere devono constare da verbale redatto in conformità all'art. 2375 c.c. e, le delibere aventi oggetto modifiche statutarie, anche dall'art. 2480 c.c.

#### **ARTICOLO 10 - l'Amministratore Unico**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Sindaco del Comune di Capaccio, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredati dal curriculum dei candidati, indicante il programma e gli obbiettivi da raggiungere. La durata del mandato e' di tre anni.

2. L'Amministratore Unico può essere revocato per il venir meno del rapporto fiduciario alla base della nomina, in tal caso il Sindaco del Comune di Capaccio procede alla nomina di altro Amministratore.

3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico il Sindaco provvede alla nomina di altro amministratore.

4. L'Amministratore Unico si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove tutte le volte che lo giudichi necessario.

5. L'Avviso di convocazione sarà inviato al Revisore e al Segretario dall'Amministratore con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e nei casi d'urgenza con telegramma, fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima.

6. L'Amministratore Unico, adotterà tutti gli atti di amministrazione di sua competenza. Il Segretario provvederà alla stesura di apposito atto che annoterà sul libro delle deliberazioni che sarà firmato dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

7. Le decisioni dell'Amministratore Unico sono adottate con deliberazioni.

8. La seduta è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti l'Amministratore e il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Amministratore si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministratore e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una indennità annua fissata dal Sindaco con l'atto di nomina.

10. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle previsioni e programmi approvati dai soci, esclusi soltanto quelli che la legge in modo espresso e tassativo riserva alla competenza dei soci.

11. Devono essere comunque preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- a. acquisto, vendita e permuta di immobili;
- b. il consenso per iscrizioni, cancellazioni e annodamenti ipoteche legali e l'esonero dei conservatori dei registri immobiliari da responsabilità;
- c. le transazioni di contenzioso anche come amichevoli compositori;
- d. l'autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, presso banche ed istituti di credito e simili che comportino l'assunzione di obbligazioni in genere da parte della società per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro (centomila euro), nonché, la concessione di garanzie anche reali a favore di terzi;
- e). l'accensione di linee di credito, fidi, mutui e altri strumenti finanziari che esponcano la società ad un indebitamento superiore a 100.000,00 euro (centomila euro).

#### **ARTICOLO 11 - Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico e' il legale rappresentante della società. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o, in caso di impedimento, alla persona nominata dal Sindaco.

### **CAPITOLO IV**

#### **Controllo delle attività gestionali**

#### **ARTICOLO 12 - Comitato intercomunale di controllo analogo**

1. Per l'affidamento diretto dei servizi strumentali i Soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000, ad esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la costituzione del Comitato Intercomunale di Controllo Analogo costituito dai rappresentanti legali dei Comuni soci o suo delegati.

2. Il controllo e' effettuato dagli Enti soci, in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo

contestuale)- verifica (controllo finale).

3. L'attività del Comitato sarà disciplinata da apposito Regolamento approvato dagli Enti soci, al quale la Società dovrà attenersi.

## **CAPITOLO V**

### **Controllo legale dei conti**

#### **ARTICOLO 13 - L'Organo di controllo**

1. Il controllo contabile e' svolto da un Revisore iscritto nel registro presso il Ministero di Giustizia.

2. Il Revisore svolge le funzioni di controllo previste dalla legge. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento della società.

3. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies del C.C..

4. Il corrispettivo è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

5. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione Assembleare; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

7. Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, il Revisore esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

8. Delle riunioni del Revisore deve redigersi apposito verbale e trascritto nel libro delle decisioni.

9. Il Revisore deve assistere alle adunanze dell'Amministratore e dell'Assemblea dei Soci.

10. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Revisore, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale al bilancio e se gravi deve denunciarli immediatamente all'Assemblea, presentando le sue conclusioni o proposte.

## **CAPITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

#### **ARTICOLO 14 - Bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'Assemblea dei soci.

2. La Società dovrà predisporre e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il Bilancio preventivo, la Relazione previsionale e programmatica triennale ed i piani di lavoro annuali.

3. La Società dovrà operare, in mancanza del Bilancio previsionale approvato, in gestione ordinaria attenendosi agli stanziamenti del Bilancio dell'esercizio precedente.

4. Il Bilancio deve essere approvato dai soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.=

#### **ARTICOLO 15 - Utili**

1. Gli utili netti, dopo aver destinato una somma non inferiore al 5% a riserva legale, saranno destinati in parte a riserva straordinaria e/o reinvestiti nel successivo bilancio, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio.

### **CAPITOLO VII**

#### **Scioglimento**

#### **ARTICOLO 16 - Scioglimento e liquidazione**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea, a seguito di eliminazione della causa di scioglimento,

3. Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.

4. Le disposizioni sulle decisioni del socio sulle assemblee, sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

5. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

### **CAPITOLO VIII**

#### **ARTICOLO 17 - Giudizi legali**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno sottoposte alla giurisdizione del Tribunale di Salerno .

### **CAPITOLO IX**

#### **Disposizioni finali**

#### **ARTICOLO 18 - Disposizioni generali**

1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalla legge in materia.

F.to: I Sindaci dei Comuni Soci \_\_\_\_\_, dr. \_\_\_\_\_ notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. \_\_\_ facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso

\_\_\_\_\_, lì

## PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO ANNUALE

Il piano economico finanziario della Società riportato nell'allegato A) è stato formato tenendo conto dei servizi strumentali richiesti dai Singoli Comuni soci i cui costi sono riportati negli allegati (B) e dai costi generali di funzionamento (Amministrazione, Direzione, Coordinamento, spese generali).

### PIANI DI LAVORO

I Piani di lavoro riportante le attività, i mezzi, le risorse umane ed i costi di funzionamento per singolo Ente richiedente sono riportati negli allegati elaborati (C).

## L'ATTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI

### DELIBERA DEL COMUNE DI CAPACCIO

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 del D.L. 78/2010 prevede la messa in liquidazione entro il 30 settembre delle Società che hanno subito perdite d'esercizio negli ultimi tre anni o ricapitalizzazione per perdite d'esercizio;

Preso atto che la società Capaccio Paestum Servizi detenuta al 100% da parte di questo Ente :

- ha avuto perdite d'esercizio negli anni 2009-2010-2011 e ricapitalizzazione da parte del Comune di Capaccio a causa delle su indicate perdite per cui è assoggettato alle disposizioni su indicate e, di conseguenza, dovrà procedere alla messa in liquidazione della stessa;
- ha attivato in data 23-01-2013 con Verbale Assemblea Ordinaria su disposizione del Socio unico le operazioni di messa in liquidazione;
- ha provveduto a reintegrare il capitale sociale, in seguito al versamento delle quote da parte del Comune di Capaccio.

Rilevata la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere la partecipazione nella Società Capaccio Paestum Servizi e di continuare a far svolgere i propri servizi strumentali alla suddetta Società per le motivazioni contenute nell'allegato progetto di fattibilità, mediante l'ampliamento della compagine sociale al fine di ottenere un bacino di abitanti superiore a 30.000 per non incorrere nelle limitazioni previste dal D.L. 78/2010;

Preso atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04-09-2013 con i Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, contenente la volontà delle parti di partecipare al progetto di gestione dei servizi strumentali mediante la Società Capaccio Paestum Servizi e di trasformazione della stessa mediante modifiche statutarie tra cui l'oggetto esclusivo dall'art 13 della L. 223/2006, e la diminuzione del capitale sociale ad € 10.000,00 suddiviso in quote proporzionalmente al numero degli abitanti;

Ritenuto il progetto predisposto per la trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi, in cui sono ampiamente dettagliate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione e la scelta dei servizi da svolgere in modo associato e quelli che si intendono immediatamente affidare con i relativi piani ed il Piano economico-finanziario dell'iniziativa;

Ritenuto di dover effettuare, come disposto dall'art. 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009, la ricognizione delle Società partecipate, al fine di valutarne il loro mantenimento o dismissione in base ai requisiti qualitativi e la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- risultano detenute partecipazioni nelle seguenti società in house con capitale interamente pubblico: Capaccio Paestum Servizi con quote di € 50.000,00 (100% del capitale ) e CST Sistemi Sud con sedi a Capaccio con quote di € 27.887,50 pari ad € ( 27,07% del Capitale).
- le su indicate società svolgono servizi strumentali e di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008) strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci.
- il CST Sistemi Sud, costituita ai sensi dell'art 13 della L. 223/2006, avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali e di interesse generale degli Enti soci pubblici nell'ambito delle attività informatiche e telematiche, con un bacino di abitanti pari a 422.052 e bilanci chiusi sempre in utile, dove risulta istituito e funzionante il Comitato di Controllo analogo;

Preso atto che i piani finanziari e di lavoro riducono l'importo degli oneri finanziari della Società più del 20%, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 95/2012;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che vengono allegati alla presente;

Con la seguente votazione:

#### DELIBERA

1. Approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 06 settembre 2013 con i Comuni di Albanella, Felitto e Castel San Lorenzo, che fa parte integrante e sostanziale della presente, contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della Società Capaccio Paestum Servizi e modificare, di conseguenza, lo statuto;
2. Di approvare il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari

- e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;
  4. Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "Sele Calore Multiservizi" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella, quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;
  5. Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:
    - a) Società "Sele Calore Multiservizi" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;
    - b) Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;
  6. Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano: Manutenzione strade, immobili, verde pubblico, manutenzione acquedotto e contatori, pulizie edifici, manutenzione cimitero e servizi funebri, manutenzione banche dati informatici e supporto agli uffici, allestimenti per spettacoli e convegni, sportello Informativo turistico e di progettazione.
  7. Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di liquidazione della Società Val Calore Multiservizi, per le valutazioni in premessa indicate.
  8. Di demandare il Sindaco per gli adempimenti consequenziali.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile

DELIBERA DEL COMUNE DI ALBANELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 04-09-2013, con il Comune di Capaccio, Felitto e Castel San Lorenzo, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, contenente la volontà delle parti di partecipare al progetto di gestione dei servizi strumentali mediante la Società Capaccio Paestum Servizi e di trasformazione della stessa mediante modifiche statutarie tra cui oggetto esclusivo previsto dall'art 13 della L. 223/2006 e quello della diminuzione del capitale sociale ad € 10.000,00 suddiviso in quote proporzionalmente al numero degli abitanti;

Esaminato il Progetto, predisposto dal Comune di Capaccio, per la gestione dei servizi strumentali di interesse generale degli Enti sottoscrittori del Protocollo d'intesa mediante società in house con un bacino di abitanti superiore a 30.000 ( D.L. 78/2010), in cui sono ampiamente dettagliate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione e la scelta dei servizi da gestire in modo associato e quelli che si intendono immediatamente affidare con i relativi piani ed il Piano economico-finanziario;

Ritenuto di dover effettuare, come disposto dall'art. 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. In L. 102/2009, la ricognizione delle Società partecipate, al fine di valutare il loro mantenimento o dismissione in base ai requisiti qualitativi e trasmettere la stessa alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- risultano detenute partecipazioni nelle seguenti società in house con capitale interamente pubblico: CST Sistemi Sud con sedi a Capaccio con quote pari ad € 500,00 ( 0,49 % del Capitale di € 103.020).
- le su indicate società svolgono servizi strumentali e di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008) strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci.
- che il CST Sistemi Sud, costituita ai sensi dell'art 13 della L. 223/2006, avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali e di interesse generale degli Enti soci pubblici nell'ambito delle attività informatiche e telematiche, con un bacino di abitanti pari a 422.052, e bilanci chiusi sempre in utile, dove risulta istituito e funzionante il Comitato di Controllo analogo;

Preso atto che i piani finanziari e di lavoro riducono l'importo degli oneri finanziari della Società più del 20%, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 95/2012;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che vengono allegati alla presente;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1. Approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 04-09-2013 con i Comuni di Capaccio, Felitto e Castel San Lorenzo che fa parte integrante e sostanziale della presente, contenente la volontà di partecipare alla compagine sociale della Società Capaccio Paestum Servizi e modificare, di conseguenza, lo statuto;
2. Di approvare il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il nuovo Statuto della Società, modificato in conseguenza della trasformazione della denominazione, dell'oggetto sociale, del capitale sociale e compagine sociale, dell'Organo di Amministrazione e del Comitato di Controllo Analogo;
4. Di confermare la partecipazione, dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento, come stabilito dal D.L. 78/2010, per le stesse motivazione riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi Srl", nel CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 250,00 pari al 0,24% del Capitale sociale di € 103.020,00;
5. Di acquistare dal Comune di Capaccio quote del valore nominale di € 1.996,00 pari al 19,96% del Capitale Sociale di € 10.000,00 della Società "Sele Calore Multiservizi Srl";
6. Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano: Manutenzione strade - Sportello informativo, studio e progettazione per la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari nel campo della culturale, dello sport, del turismo e dello campo dello sviluppo economico.
7. demandare il Sindaco per gli adempimenti consequenziali.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

DELIBERA DEL COMUNE DI FELITTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 04-09-2013, con il Comune di Capaccio ed Albanella, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, contenente la volontà delle parti di partecipare al progetto di gestione dei servizi strumentali mediante la Società Capaccio Paestum Servizi e di trasformazione della stessa mediante modifiche statutarie tra cui oggetto esclusivo previsto dall'art 13 della L. 223/2006 e quello della diminuzione del capitale sociale ad € 10.000,00 suddiviso in quote proporzionalmente al numero degli abitanti;

Esaminato il Progetto, predisposto dal Comune di Capaccio, per la gestione dei servizi strumentali di interesse generale degli Enti sottoscrittori del Protocollo d'intesa mediante società in house con un bacino di abitanti superiore a 30.000 ( D.L. 78/2010), in cui sono ampiamente dettagliate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione e la scelta dei servizi da gestire in modo associato e quelli che si intendono immediatamente affidare con i relativi piani ed il Piano economico-finanziario;

Ritenuto di dover effettuare, come disposto dall'art. 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. In L. 102/2009, la ricognizione delle Società partecipate, al fine di valutare il loro mantenimento o dismissione in base ai requisiti qualitativi e trasmettere la stessa alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- risultano detenute partecipazioni nelle seguenti società in house con capitale interamente pubblico: CST Sistemi Sud con sedi a Capaccio con quote pari ad € 250,00 ( 0,24 % del Capitale di € 103.020,00).
- le su indicate società svolgono servizi strumentali e di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008) strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci.
- che il CST Sistemi Sud, costituita ai sensi dell'art 13 della L. 223/2006, avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali e di interesse generale degli Enti soci pubblici nell'ambito delle attività informatiche e telematiche, con un bacino di abitanti pari a 422.052 e bilanci chiusi sempre in utile, dove risulta istituito e funzionante il Comitato di Controllo analogo;

Preso atto che i piani finanziari e di lavoro riducono l'importo degli oneri finanziari della Società più del 20%, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 95/2012;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che vengono allegati alla presente;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1. Approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 04-09-2013 con i Comuni di Albanella, Capaccio e Castel San Lorenzo, che fa parte integrante e sostanziale della presente, contenente la volontà di partecipare alla compagine sociale della Società Capaccio Paestum Servizi e modificare, di conseguenza, lo statuto;
2. Di approvare il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il nuovo Statuto della Società, modificato in conseguenza della trasformazione della denominazione, dell'oggetto sociale, del capitale sociale e compagine sociale, dell'Organo di Amministrazione e del Comitato di Controllo Analogo;
4. Di confermare la partecipazione, dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento, come stabilito dal D.L. 78/2010, per le stesse motivazione riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi Srl", nel CST Sistemi Sud srl con sede in Capaccio con quote di € 250,00 pari al 4,28% del Capitale sociale di € 103.020,00 e di dismettere la stessa a seguito di conferimento di tutte le funzioni obbligatorie che utilizzano prodotti informatici e telematici come previsto dall'art. 14, commi dal 26 al 31 ad Unione o Associazione;
5. Di acquistare dal Comune di Capaccio quote del valore nominale di € 394,00 pari al 3,94% del Capitale Sociale di € 10.000,00 della Società "Sele Calore Multiservizi Srl";
6. Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano: Sportello informativo, studio e progettazione per la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari nel campo della culturale, dello sport, del turismo e dello sviluppo economico;
7. demandare il Sindaco per gli adempimenti consequenziali.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che in data 04-09-2013, con il Comune di Capaccio, Felitto ed Albanella, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, contenente la volontà delle parti di partecipare al progetto di gestione dei servizi strumentali mediante la Società Capaccio Paestum Servizi e di trasformazione della stessa mediante modifiche statutarie tra cui oggetto esclusivo previsto dall'art 13 della L. 223/2006 e quello della diminuzione del capitale sociale ad € 10.000,00 suddiviso in quote proporzionalmente al numero degli abitanti;

**Esaminato** il Progetto, predisposto dal Comune di Capaccio, per la gestione dei servizi strumentali di interesse generale degli Enti sottoscrittori del Protocollo d'intesa mediante società in house con un bacino di abitanti superiore a 30.000 ( D.L. 78/2010), in cui sono ampiamente dettagliate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione e la scelta dei servizi da gestire in modo associato e quelli che si intendono immediatamente affidare con i relativi piani ed il Piano economico-finanziario;

**Ritenuto** di dover effettuare, come disposto dall'art. 19, comma c, lett. A del D.L. 78/2009 conv. In L. 102/2009, la ricognizione delle Società partecipate, al fine di valutare il loro mantenimento o dismissione in base ai requisiti qualitativi e trasmettere la stessa alla Corte dei Conti.

Rilevato che:

- risultano detenute partecipazioni nelle seguenti società in house con capitale interamente pubblico: CST Sistemi Sud con sedi a Capaccio con quote pari ad € 250,00 ( 0,24 % del Capitale di € 103.020,00).
- le su indicate società svolgono servizi strumentali e di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008) strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci.
- che il CST Sistemi Sud, costituita ai sensi dell'art 13 della L. 223/2006, avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali e di interesse generale degli Enti soci pubblici nell'ambito delle attività informatiche e telematiche, con un bacino di abitanti pari a 422.052 e bilanci chiusi sempre in utile, dove risulta istituito e funzionante il Comitato di Controllo analogo;

Preso atto che i piani finanziari e di lavoro riducono l'importo degli oneri finanziari della Società più del 20%, come stabilito dall'art. 9 del D.L. 95/2012;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che vengono allegati alla presente;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1. Approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 04-09-2013 con i Comuni di Albanella, Capaccio e Felitto, che fa parte integrante e sostanziale della presente, contenente la volontà di partecipare alla compagine sociale della Società Capaccio Paestum Servizi e modificare, di conseguenza, lo statuto;
2. Di approvare il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il nuovo Statuto della Società, modificato in conseguenza della trasformazione della denominazione, dell'oggetto sociale, del capitale sociale e compagine sociale, dell'Organo di Amministrazione e del Comitato di Controllo Analogo;
4. Di confermare la partecipazione, dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento, come stabilito dal D.L. 78/2010, per le stesse motivazione riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi Srl", nel CST Sistemi Sud srl con sede in Capaccio con quote di € 250,00 pari al 4,28% del Capitale sociale di € 103.020,00, e di dismettere la stessa ad avvenuto conferimento di tutte le funzioni obbligatorie che utilizzano prodotti informatici e telematici come previsto dall'art. 14, commi dal 26 al 31, ad Unione o Associazione;
5. Di acquistare dal Comune di Capaccio quote del valore nominale di € 787,00 della Società "Sele Calore Multiservizi Srl" con Capitale Sociale di € 10.000,00;
6. Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano: Sportello informativo, studio e progettazione per la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari nel campo della culturale, dello sport, del turismo e dello campo dello sviluppo economico.
7. demandare il Sindaco per gli adempimenti consequenziali.

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

LA BOZZA DI CONVENZIONE

**SOCIETA' PUBBLICA**  
**( in house )**

**“Sele Calore Multiservizi Srl”**

CONVENZIONE

PER

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

## INDICE

- Articolo 1 - Gli obiettivi
- Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
- Articolo 3 - Principi e Finalità
- Articolo 4 - Durata e recesso dai servizi
- Articolo 5 - La Sede legale e le Sedi operative
- Articolo 6 - Il Back e Front Office
- Articolo 7 - La Carta dei Servizi
- Articolo 8 - I Servizi
- Articolo 9 - La Dotazione Strumentale
- Articolo 10 - Le Spese per la gestione dei Servizi
- Articolo 11 - Rapporti finanziari e gestionali
- Articolo 12 - Verifica e controllo
- Articolo 13 - Controversie
- Articolo 14 - Disposizioni Generali
- Articolo 15 - Spese

L'anno duemilatredici (2013), il giorno ..... del mese di .....,  
presso la sede municipale di Capaccio;

Tra :

- **La Società Pubblica "Sele Calore Multiservizi Srl"**, Cf. e P.I.  
n. \_\_\_\_\_, in persona del sign. \_\_\_\_\_ Cf.  
n. \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso la sede  
legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il  
quale interviene nel presente atto, in qualità di Presidente  
della Società in "House",

e

- **Il Comune di \_\_\_\_\_** C.f. n. \_\_\_\_\_, in persona del  
sindaco pro - tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua  
carica presso la residenza comunale - Via \_\_\_\_\_ il  
quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione  
consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

PREMESSO che,

- l'art. 112 del Dlgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
- l'art. 113, alla lettera c) comma 5, del su indicato D.Lgs dà la possibilità di gestire i servizi pubblici, attraverso Società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblici che la controllano.
- l'art. 13 del D.Lgs. 223/2006, prevede che le Società in "House", costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali Enti, e nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli Enti costituenti, affidanti o partecipanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra la Società in House ed il Comune di \_\_\_\_\_, come sopra rappresentati, si stipula quando segue:

#### **Articolo 1**

##### **Gli obiettivi**

1. Costituire uno strumento strategico di sviluppo e di supporto all'organizzazione dei servizi dell'Ente locale, per ottenere, attraverso l'organizzazione, la sicurezza, le tecnologie, i prodotti, e le metodologie, servizi sempre più qualificati e a valore aggiunto, in modo da servire meglio la cittadinanza ed economizzare sui costi;
2. Sopperire alle carenze, nella dotazione organica, di personale addetto alla conduzione, gestione e controllo dei servizi pubblici locali;

#### **Articolo 2**

### **Oggetto della Convenzione**

1. La presente convenzione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, secondo le norme contenute nello Statuto e dal T.U. 267/2000, affidati alla Società.
2. Nello specifico la presente convenzione:
  - a. stabilisce la durata e le modalità di recesso dai servizi;
  - b. definisce l'organizzazione amministrativa per l'espletamento dei servizi;
  - c. individua e definisce i servizi da espletare;
  - d. regola i rapporti finanziari tra l'Ente e la Società

### **Articolo 3**

#### **Principi e Finalità**

1. La compagine sociale della Società è formata dai Comuni di Albanella, Capaccio, Castel San Lorenzo e Felitto ed ha per scopo quello della gestione di servizi pubblici. L'organizzazione della Società è improntata ai principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
2. L'azione decisionale e programmatica viene demandata all'Assemblea della Società, composta dai Sindaci del Comune socio o dal suo rappresentante;
3. La struttura organizzativa è contemplata nello Statuto della Società e dalla presente convenzione;
4. Gli organi di governo della Società, come identificati nello Statuto, svolgono l'azione amministrativa di loro competenza rapportandosi con gli Organi esecutivi dell'Ente socio.

### **Articolo 4**

#### **Durata e recesso dai servizi**

1. L'Ente sottoscrittore della presente convenzione dovrà assicurare per un periodo di \_\_\_\_\_ anni, il funzionamento della Società, provvedendo ad utilizzare i servizi resi dalla stessa ed il pagamento del compenso stabilito nei piani di lavoro ed economici.
2. Per gli ulteriori servizi che potranno essere affidati, il rapporto verrà disciplinato da convenzioni specifiche.
3. Il recesso potrà avvenire, a richiesta della parte dell'Ente, da inviare entro il mese di settembre, a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione della presente convenzione; in mancanza la convenzione si intenderà prorogata per un uguale periodo agli stessi patti e condizioni.

### **Articolo 5**

#### **La Sede legale e le Sedi operative**

1. La sede legale della Società è in via \_\_\_\_\_ del Comune di Capaccio e la sede operativa è in Capaccio Scalo, ovvero in altre sedi rese disponibili dall'Ente.
2. La costituzione di uffici o altre sedi avviene con deliberazione dal C.d'A. adottata nei modi e forme indicati dallo Statuto.

### **Articolo 6**

#### **Il Back e Front Office**

1. La Società dovrà attrezzare le sedi individuate nel precedente articolo e renderle funzionali agli scopi prefissati;

2. Le Sedi saranno coordinati dal Direttore Tecnico e gestiti da un Responsabile del Servizio e dal personale assunto;
3. Le Sedi svolgono la funzione di back office e Front Office.
4. Il Front Office punterà a realizzare principalmente, l'erogazione dei servizi di comunicazione attinenti i servizi affidati;
5. La Società dovrà garantire che gli Uffici siano aperti, almeno, negli stessi giorni di apertura delle Uffici Comunali, eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'Ente.

#### **Articolo 7**

##### **La Carta dei Servizi**

1. La tipologia di attività e l'elenco dei servizi affidati, devono essere attivati e gestiti, sempre tenendo conto dei fabbisogni del sistema locale di riferimento, delle leggi vigenti.
2. L'Amministratore, il Direttore Tecnico, i Responsabili dei Servizi della Società e dell'Ente, garantiranno un'attività continua di programmazione e monitoraggio dei servizi e la sua valorizzazione, che viene prospettata nelle seguenti quattro fasi:
  1. **Analisi dei Servizi** - consiste in un'analisi attenta dei principali aspetti economici-tecnici che li caratterizzano. Vengono presi in considerazione i seguenti elementi: risorse disponibili e struttura economica-finanziaria.
  2. **Classificazione dei servizi** - viene determinata dal confronto tra i risultati dell'analisi dei costi e dei servizi erogati sul territorio e prende in considerazione fattori quali il livello del servizio e le modalità operative con cui gli stessi vengono erogati. La classificazione viene suddivisa in modo orizzontale e verticale.
  3. **Definizione del Servizio tipo** - Si deve stabilire, per la scelta operativa del servizio, parametri utili per definire l'efficienza, l'affidabilità, la qualità e la complessità strutturale del servizio. Si partirà dalla valutazione dei servizi già effettuati sul territorio, dalla modalità di erogazione e dalla possibilità di miglioramento, in qualsiasi caso i parametri da seguire per la scelta dovranno essere il valore percepito dall'utente, inteso come soggetto che trarrà vantaggio dalla gestione esternalizzata e come cittadino ed impresa che usufruirà di un servizio sul territorio. I parametri interesseranno la struttura tecnologica, i processi organizzativi, il livello di disponibilità attuale e potenziale, i costi e dai tempi necessari a gestire il passaggio.
  4. **Programmazione e monitoraggio** - Definiti i servizi da erogare sarà necessario garantire una attività costante di programmazione e monitoraggio, diretta a garantire una costante valorizzazione dei servizi. Quindi dovrà essere costituito un percorso che parte dalla programmazione (progetti) ed arrivi all'esecuzione e si completa con il controllo e revisione. La programmazione sarà diretta a definire l'ambito entro il quale la Società dovrà operare per supportare le esigenze e le

azioni da realizzare, in termini di iniziative , soluzioni, tecnologie e competenze da sviluppare ( condivisione degli obiettivi e delle modalità attuative, sviluppo delle sinergie tra i diversi programmi, organizzazione della struttura in funzione delle strategie e delle relative ricadute, pianificazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo, focalizzazione degli investimenti, definizione delle modalità di gestione e misurazione tramite SLA).

L'esecuzione sarà diretta all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel programma. Questa dovrà essere svolta secondo una logica evolutiva che si pone obiettivi di presidio (garantire la corretta esecuzione, supportare per il corretto utilizzo, monitorare i livelli), di consolidamento ( garantire il continuo miglioramento costo/valore) e di integrazione ( garantire la corretta condivisione delle risorse e l'integrazione dei servizi per valorizzarne le sinergie) per arrivare ad un potenziale ampliamento ( sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto ) dello stesso.

Il controllo sarà finalizzato ad avere visibilità del costo dei singoli servizi in rapporto al valore percepito. Sarà effettuato anche attraverso il benchmark dei costi rispetto ai livelli nazionali e regionali in modo da riconoscere puntualmente la distanza rispetto agli stessi.

### 3. **La Carta dei servizi**

Il livello dei servizi, aspetto fondamentale da tener presente, sarà improntato su parametri di efficienza, efficacia, confronto, apprendimento e intervento tempestivo. Indipendentemente dalle strategie di acquisizione del servizio dovrà operare definendo ex ante, per ogni servizio erogato, un SLA e un sistema continuo di monitoraggio che permetta la valutazione e la verifica della qualità dei servizi attivati e con quali risultati rispetto ai bisogni ed alle attese. Per questo motivo verrà sviluppata la carta dei servizi, con il compito di marcare gli aspetti tecnici, legali e commerciali che regolano il rapporto cliente-fornitore nell'erogazione dei servizi, che darà condivisione e visibilità a livello territoriale fra l'utenza e l'erogatore, in modo da garantire livelli di qualità e la sanzione qualora non raggiunti.

Ogni carta, del servizio conterrà: la descrizione e obiettivi, modalità di avvio ed erogazione, responsabile, costi, funzioni e responsabilità dei fornitori, prestazioni e indicatori di risultato, periodicità e contenuti della reportistica, termine.

Con l'erogazione di servizi dovrà definire un Service Level Agreement (SLA) per ogni servizio erogato.

Lo SLA può essere definito come l'insieme di regole esaustive, condivise, comprese ed accettate tra cliente e fornitore, che descrivono i diritti ed i doveri del cliente e del fornitore, il servizio e le possibili storie che esso può avere all'avvio e durante l'erogazione ed il termine.

Lo SLA viene costruito utilizzando aspetti tecnici, legali e commerciali, per descrivere e gestire correttamente il rapporto

cliente-fornitore, in maniera condivisa evitando conflitti e definendo a priori come gestirli se si dovessero verificare. Con la firma dello SLA, ad ogni contratto il cliente ed il fornitore si impegnano a rispettare quanto in esso riportato. La Società genererà per ogni servizio un modello di SLA base che conterrà, in linea di massima, i seguenti punti: Introduzione, scopo del servizio, modalità di avvio ed erogazione, prestazioni e indicatori di risultato, reportistica periodica, segnalazione e gestione dei problemi e rimedi alle non conformità del cliente e del fornitore, gestione delle richieste di cambiamento in corso di erogazione e compensazioni, responsabili del servizio del cliente e del fornitore, funzioni del responsabile del cliente, garanzie, diritti di proprietà intellettuali e la gestione delle informazioni confidenziali, privacy e sicurezza, termine del servizio. L'insieme degli SLA di base costituiranno la carta dei servizi della Società che sarà utilizzata come sistema di garanzia dei rapporti tra le parti. La tecnica dello SLA verrà utilizzata anche con i fornitori e partner e verrà estesa all'interno della Società, tra le varie funzioni della struttura.

## **Articolo 8**

### **I Servizi**

1. I servizi affidati alla Società vengono suddivisi nelle seguenti categorie:  
**(riportare nelle categorie i servizi indicati nei piani di lavoro approvati dal Consiglio Comunale)**
  - a) **Servizi di manutenzione**
    - 1) Manutenzione strade e cunette;
    - 2) Taglio verde pubblico (parchi, giardini, aiuole, cunette, aree cimitero, aree intorno ad edifici pubblici), potatura alberi e siepi;
    - 3) Tumulazione-stumulazione-esumazione-inumazione-ossario-pulizia area ed edifici cimiteriali, installazione e rimozione lapide e tombe;
    - 4) Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare, demaniale e vario;
    - 5) Pulizia spiagge
    - 6) Manutenzione acquedotto e contatori.
    - 7) Manutenzione depuratore e rete fognaria
    - 8) Trasporto, montaggio e smontaggio attrezzatura per allestimento spettacoli;
  - b) **Servizi a domanda individuale e gestionali**
    - 1) Trasporto alunni;
    - 2) Mensa scolastica;
  - c) **Servizi avanzati**
    - 1) Manutenzione ed elaborazione banche dati informatici;
    - 2) Servizi di comunicazione e pubblicazioni on line;
    - 3) Servizi di supporto alle attività d'ufficio dell'Ente;
    - 4) Servizi di informazione, ricerca, studio e progettazione nell'ambito dei servizi della cultura, sport, turismo e sviluppo economico.

L'affidamento dei singoli servizi su riportati, avverrà allo scadere degli attuali rapporti contrattuali in essere con altri soggetti.

Gli altri servizi previsti nell'oggetto sociale saranno affidati dall'Ente a seguito di approvazione dei relativi piani economico-finanziario, predisposti dalla Società di concerto con l'Ente Socio ed improntati all'economicità e miglioramento dei servizi, tenendo delle disposizioni previste dall'art. 14 del D.L. 78/2010 per i Comuni al di sotto dei 5000 e 3000 abitanti per la gestione obbligatoria in Unione e Associazione dei servizi appartenenti alle funzioni fondamentali.

Per la gestione dei servizi la Società, qualora non in possesso di attrezzatura e personale specializzato, potrà ricorrere all'esterno, rispettando la normativa vigente ed il regolamento dell'Ente in materia di affidamenti di forniture e servizi.

#### **Articolo 9**

##### **La dotazione strumentale**

1. Il progetto, allegato alla presente, riporta in dettaglio l'elenco delle attrezzature ed automezzi che saranno trasferiti alla Società, in comodato d'uso, necessari per l'espletamento dei servizi affidati.
2. I Responsabile dell'Ente e della Società, redigeranno apposito verbale di consegna dei beni trasferiti.
3. La Società è obbligata ad effettuare sui beni la manutenzione ordinaria necessaria a consentirne il perfetto funzionamento.
4. I Costi per le manutenzioni straordinarie che si verificheranno in seguito all'usura dei beni affidati saranno a carico dell'Ente stesso, e dovranno essere preventivamente autorizzate da parte dell'Ente, mediante assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio competente.
5. La Società potrà richiedere all'Ente l'acquisto di nuovi beni ed automezzi per migliorare o economizzare il servizio, giustificandone l'opportunità o la necessità con apposita relazione. L'Ente, valutata positivamente la richiesta, potrà darvi corso in base alle disponibilità di Bilancio.

#### **Articolo 10**

##### **Le spese di gestione dei Servizi**

1. Il progetto, allegato alla presente, riporta in dettaglio i servizi affidati ed i relativi costi di gestione che la Società dovrà sostenere.
2. L'Ente dovrà provvedere al mantenimento della Società attraverso la corresponsione dei compensi stabiliti nella presente convenzione, che fanno fronte alle spese gestionali, per anni stabiliti all'art. 4.

Le spese dei servizi, che in sintesi si riportano vengono così quantizzate:

- a) Per i servizi di manutenzione e gestione beni immobili:

Descrizione	ANNUALITA'				
	2013	2014	2015	2016	2017
Servizi stradali					
Servizi verde					
Servizi spiagge					
Servizi Cimiteriali					
Servizi di Manut. Immob.					
Servizi idrici Capoluogo					
Allestimento spettacoli					
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) Servizi a domanda individuale e produttivi

Descrizione	ANNUALITA'				
	2013	2014	2015	2016	2017
Trasporto alunni					
Mensa scolastica					
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c) Servizi avanzati

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
Servizi gest. dati					
Servizi di supporto					
Sportello Turistico e progettazione					
Pubbl-infor. on line					

La quantificazione delle spese sopra riportate sarà soggetta, a revisione in base all'aumento del costo del lavoro derivante da contratti nazionali di categoria e da , eventuali, lievitazione del costo dei beni.

Le parti potranno chiedere, semestralmente, la verifica delle condizioni economiche in base a problematiche insorte sulla quantità e qualità dei servizi. L'Ente si impegna a riesaminare il progetto relativo ai servizi affidati e verificare la corrispondenza, si impegna ad approvare la variazione entro tre mesi dalla data di richiesta.

In mancanza la Società, comprovato con atti la non economicità del servizio per il quale ha richiesto la revisione, può chiedere, per l'anno successivo, la rescissione dell'affidamento.

Il Compenso annuale verrà rapportato al periodo decorrente dall'effettivo affidamento del servizio, che avverrà allo scadere degli attuali rapporti in essere con altri soggetti.

## Articolo 11

### Rapporti finanziari e gestionali

1. Il compenso stabilito nella convenzione potrà essere suscettibile di variazione nei seguenti casi:

per volontà non dipendente dalle parti:

- per aumento dei costi del personale derivanti dall'applicazione di contratti nazionali;
- per aumento dei costi dei prodotti derivanti dalla svalutazione dei prezzi, superiore al 5% nel triennio successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- per modifiche sulla modalità di espletamento del servizio, apportate da norme nazionali o regionali e da regolamenti comunali;

per volontà delle parti:

- per aumento o miglioramento del servizio;
- per servizi aggiuntivi;

2. L'Ente, in sede di previsione, iscrive ed impegna nel proprio bilancio le somme relative alle spese per la gestione dei servizi affidati.

3. Per ogni singolo servizio la Società predispone, oltre il Bilancio preventivo e consuntivo generale, un rendiconto annuale, contenente le poste di uscita ed entrata, e lo trasmette all'Ente interessato.

4. L'Ente provvede mensilmente al pagamento del compenso per i servizi affidati. I Responsabili dei Servizi dell'Ente provvedono, entro il mese successivo, alle verifiche dei documenti contabili comprovanti l'effettiva erogazione dei servizi di propria competenza e la regolarità contributiva e fiscale prevista dalla vigente normativa, ed emettono apposita determinazione di liquidazione.

5. Nel caso di ritardato pagamento superiore a due mesi dal termine stabilito, la Società potrà sospendere il servizio. La sua riattivazione potrà avvenire soltanto a seguito del pagamento di quanto dovuto, oltre gli eventuali interessi che la Società ha dovuto sostenere per aperture di credito o per richieste da parte di fornitori o dipendenti.

6. Il Responsabile Finanziario ed i Responsabili dei Servizi competenti dell'Ente sono tenuti, nella stesura del progetto di Bilancio, a prevedere le poste relative ai compensi stabili ed ad ottemperare per gli impegni ed i pagamenti alle disposizioni contenute nella presente convenzione.

## Articolo 12

### Verifica e controllo

1. L'attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi affidati con la presente convenzione sarà svolta dai Responsabili dei Servizi dell'Ente.

2. Per l'esercizio del controllo, i Responsabili dei Servizi dell'Ente hanno accesso a tutti gli atti della società ed ai locali destinati allo svolgimento dei servizi.

3. Il Controllo sarà esteso anche all'attività di manutenzione e custodia svolta dalla Società sui beni concessi ad uso gratuito dall'Ente, per lo svolgimento dei servizi affidati.

4. Le eventuali carenze e disfunzioni gestionali, segnalate dal personale dell'Ente, dovranno essere rimosse da parte della Società, immediatamente. In mancanza sarà sottoposta la questione agli Organi dell'Ente.

#### **Articolo 13**

##### **Controversie**

1. Le controversie che potranno insorgere durante il periodo convenzionale, saranno sottoposte alla giurisdizione del Tribunale di Salerno.

#### **Articolo 14**

##### **Disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

2. Sarà obbligo incondizionato da parte della Società, recepire automaticamente, modifiche legislative in materia di gestione ed affidamenti diretti a Società Pubbliche.

#### **Articolo 15**

##### **Spese**

1. Le spese e diritti del presente contratto sono a carico della parte richiedente, qualora ne chiede la registrazione.

**LA SOCIETA'**  
( Il Presidente )

**IL COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
( Il Responsabile del Servizio )

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 13 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori **((nel territorio nazionale))**, le società, a capitale interamente pubblico misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare **((...))** con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti **((aventi sede nel territorio nazionale))**. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.

### Art. 3 LEGGE 244/2007

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma

25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale,

diminuito delle unita' di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

#### **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. Legge 133/2008**

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Art. 18 Reclutamento del personale delle societa' pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non

industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.

#### Art. 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 (termine esteso al 30 settembre 2013 per effetto dell'art. 29, comma 11 bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2011, n. 216) i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con

partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite.

### CAPO III

#### CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA

##### Art. 14

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali ((...)), nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

**((1-bis) i servizi in materia statistica)).**

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita'

montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.

Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono

obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 11) che "I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi".

#### **Art. 4 D.L. 138/2011 con. L. 148/2011**

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

*Illegittimo (1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'.*

*2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.*

*3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 ((nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui)) e'*

((**trasmessa per un**)) parere obbligatorio ((**all'Autorita'**)) garante della concorrenza e del mercato, ((**che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni**)), sulla base dell'istruttoria svolta ((**...**)) dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. ((**Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.**)) La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee.

4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro ((**novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorita'**)) garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi ((**determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11**)), tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e

proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire

trasparenza informativa e qualita' del servizio.

g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del Ministro ((per gli Affari Regionali)), in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica (...) società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e

dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ((...)) alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che

regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalita'.

33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33 il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

**34-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.**

**34-ter.** Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

**34-quater.** Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

**35.** Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

**35-bis** Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199 (in G.U. la s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni".

#### Art. 4. D.L. 95/2012

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche.

Illegittimo ( 1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013.

Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.)

( 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014. le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.)

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. ( In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone

un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.)Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.)

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine

stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

(3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.)

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione

dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata

professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita' mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

( 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.)

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della

disposizione piu' restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica -DFP 0013354 p-4.17.1.7.4 del 19-07-2013.

Le Società possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

come detto, in tale tetto non rientrano invece altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio a cui la Società potrà eventualmente far ricorso, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio Bilancio e ovviamente nel rispetto dei principi generali di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente.)

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo' superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra

società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

-----  
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 229 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria".

#### **Art. 9. D.L. 95/2012**

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi.

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per

l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalita' di monitoraggio.

*Illegittimo ( 4. Se, decorsi nove mesi (al 31-12-2013 dall'art. 49,c 2 del D.L. 69/2013) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.)*

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

**6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.**

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 236 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

**Art. 3 del D.L. n. 174/2012 conv, in Legge 213/2012**

~~Art.147-quater del D.Lgs. n. 267/2000)~~

Controlli sulle societa' partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**Art. 3-bis del D.L. n. 174/2012 conv, in Legge 213/2012**

Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli

stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

***((1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo)).***

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica,

entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.

5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

#### **Art. 34 del D.L. n. 174/2012 conv, in Legge 213/2012**

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici

degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) e' abrogata.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente

i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.

27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse.

## SENTENZE - PARERI - INDAGINI

Lombardia/263/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentii	Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza del 25 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 13 maggio 2013 (nonché la successiva integrazione del 27 maggio) con la quale il Sindaco del Comune Verdello (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 5 giugno, rinviata poi al 25 giugno, per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Verdello;

Udito il relatore, Laura De Rentii;

### OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Verdello afferma di aver costituito una società a capitale interamente pubblico (con altri comuni aventi un bacino di circa 35 mila abitanti) per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La società intende proporre ai rispettivi consigli comunali un progetto di privatizzazione finalizzato a creare <<una società mista con individuazione del partener privato mediante gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la cessione del 40% del capitale sociale e con l'affidamento al soggetto privato della gestione del servizio rifiuti per 12 anni>>.

Sulla scorta di detta premessa, il Comune istante ha posto alla Sezione due quesiti del seguente tenore:

- 1) <<se, in assenza dell'istituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei da parte della Regione Lombardia e tenuto conto che i contratti di servizio con i comuni affidatari scadranno non prima del 31.12.2015, sia coerente con le norme vigenti assumere l'iniziativa esposta>>;
- 2) <<se la deliberazione consiliare con la quale verrà approvato il progetto di privatizzazione per la costituenda società mista sia da inviare>> alle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 28, l. n. 244/07.

## **PREMESSA**

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Verdello rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza

dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

#### **MERITO**

Il Sindaco del Comune di Verdello afferma di aver costituito una società a capitale interamente pubblico (con altri comuni aventi un bacino di circa 35 mila abitanti) per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La società intende proporre ai rispettivi consigli comunali un progetto di privatizzazione finalizzato a creare <<una società mista con individuazione del partner privato mediante gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la cessione del 40% del capitale sociale e con l'affidamento al soggetto privato della gestione del servizio rifiuti per 12 anni>>.

Sulla scorta di detta premessa, il Comune istante ha posto alla Sezione due quesiti.

1° quesito: <<in assenza dell'istituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei da parte della Regione Lombardia e tenuto conto che i contratti di servizio con i comuni affidatari scadranno non prima del 31.12.2015>> può il consiglio comunale deliberare il progetto di privatizzazione della società (da società interamente pubblica a società mista con partecipazione privata al 40% del capitale)?

Preliminarmente occorre qualificare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per poi affrontare la questione della sorte degli affidamenti già effettuati in un contesto, quale quello di Regione Lombardia, in cui non sono ancora stati individuati gli ambiti territoriali ottimali ed omogenei.

Come ha già avuto modo di ricordare questa Sezione (Lombardia/531/2012/PAR del 17 dicembre 2012), la giurisprudenza ritiene che <<la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997).

Questo anche quando l'Amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537).

Fatta questa osservazione di carattere preliminare, è opportuno richiamare il contenuto dell'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012. In particolare, la norma in questione impone alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di:

- organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno 2012;
- prevedere la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma non inferiore a quella del territorio provinciale (le regioni possono individuare bacini territoriali di dimensione diversa motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale o socio-economica e in base a principi di proporzionalità, anche su proposta dei comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato già costituito, ex art. 30 TUEL).

La norma fa salva l'organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già previsti in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Il precetto normativo impone, pertanto, un obbligo di tipo organizzativo alle Regioni.

Decorso inutilmente il termine indicato (già scaduto al 30/06/2012), il Consiglio dei Ministri può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 per riorganizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Nel caso di specie, dunque, poiché la Regione Lombardia non ha ancora adempiuto all'obbligo organizzativo in esame (ovvero, non ha istituito gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei) ma, d'altro canto, l'ente locale che ha formulato il quesito non si trova in una situazione di necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio ("i contratti di servizio con i comuni affidatari scadranno non prima del 31.12.2015"), questa Sezione ritiene che allo stato non sussistono i presupposti affinché il Comune di Verdello attivi una nuova procedura per l'affidamento del servizio dei rifiuti nei termini indicati.

2° quesito: la deliberazione consiliare con la quale viene approvato il progetto di privatizzazione per la costituzione di una società mista deve essere inviata alle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 28, l. n. 244/07?

Anche se nel caso di specie non ci sono i presupposti per l'adozione della delibera consiliare in parola (si veda il punto che precede), questa Sezione ritiene di dover rispondere a questo secondo quesito in quanto è di portata generale.

L'art. 3 comma 28 della legge n. 244 del 24/12/2007 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni societarie e il mantenimento di quelle già possedute, da parte delle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti previsti dalla legge. Tale delibera deve essere trasmessa alla Sezione competente della Corte dei conti.

Con tale disposizione, pertanto, il Legislatore ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una specifica competenza sulla verifica della conformità della costituzione o dell'adesione a società, a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assunzione di partecipazioni societarie, con riferimento, in particolare, agli effetti sui bilanci degli enti locali stessi.

La verifica affidata alla Corte non si traduce in un'attività invasiva dell'autonomia delle amministrazioni ma, nel solco della tradizionale finalità collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi le irregolarità o anomalie riscontrate, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali, promuovendo eventualmente misure correttive nell'interesse dello stesso ente amministrato e della comunità di riferimento.

La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell'ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell'ente medesimo, anche per evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all'attività contrattuale delle amministrazioni locali (per il successivo assoggettamento delle società partecipate ai limiti previsti, per l'amministrazione controllante, per la spesa e le assunzioni di personale, nonché alla normativa in materia di appalti pubblici si rinvia all'art. 25 del d.l. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012 ed all'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012).

Conseguentemente, la scelta dell'intervento pubblico mediante lo strumento societario è elettivamente demandata all'organo consiliare (che detiene i compiti di programmazione dell'attività), che deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle finalità istituzionali prima di decidere la costituzione di nuove società, ovvero la sorte delle partecipazioni pubbliche in società già esistenti ed operanti sul mercato.

L'art. 3, commi da 27 a 33, della legge finanziaria n. 244/2007 ha posto una disciplina vincolistica di tipo formale e sostanziale in tema di costituzione di società e mantenimento di partecipazioni, a tenore della quale, accertata l'esistenza di requisiti ostativi alla costituzione ovvero al mantenimento, le pubbliche amministrazioni devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società o le partecipazioni vietate entro il 31/12/2010.

La norma distingue marcatamente fra intervento pubblico consentito e partecipazioni vietate (da dismettere entro i termini di cui al comma 29), demandando al Consiglio comunale (comma 28) la formalizzazione della decisione mediante una delibera di autorizzazione congruamente motivata.

Circa i presupposti necessari al mantenimento delle partecipazioni, la Sezione con il parere 14 marzo 2011 n. 124 (poi confermato da successive pronunce), ha precisato che:

- se l'attività riguarda la produzione di beni e servizi c.d. "non inerenti", ossia non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, la partecipazione è interdetta, con conseguente obbligo di alienazione a terzi secondo procedure di evidenza pubblica;

- laddove, invece, si tratti di società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (eccezioni normativamente previste nel comma 27 dell'art. 3), la partecipazione è consentita ex lege, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente locale. Secondo un consolidato orientamento, la categoria dei servizi di interesse generale coincide con quella dei servizi pubblici locali.

Pertanto la più volte citata valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società possedute da Enti locali con il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali è limitata nella sostanza alle c.d. "società strumentali" (il requisito sussiste allorché l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti azionisti per svolgere le funzioni di supporto alle amministrazioni in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali; si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle Deliberazioni della Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR).

La trasmissione delle delibere ricognitive delle partecipazioni alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti (precetto inserito nel comma 28 dall'art. 19 comma 2 lett. a) della legge n. 102/2009 di conversione del d. l. n. 78/2009) deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad un eventuale pronuncia. In proposito, il controllo della Corte dei conti è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi assumere a parametro i limiti normativi di settore e, in particolare, quelli delineati dall'art. 3, commi da 27 a 33, della legge n. 244/2007 (oltre che quelli aventi fonte nella normativa successiva, primi fra tutti i tetti numerici imposti dall'art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 30 ed ai 50 mila abitanti).

E' da rimarcare che, sebbene l'art. 3 comma 28 della legge n. 244/2007 non preveda un termine esplicito per l'adempimento in questione, è da ritenersi che la citata disposizione contenga un precetto necessariamente funzionalizzato, ossia mirato al tempestivo controllo magistratuale, al fine di evidenziare agli enti le irregolarità ed anomalie eventualmente riscontrate, nella richiamata ottica collaborativa. In ossequio a tali prescrizioni normative, gli enti locali sono tenuti a trasmettere senza ritardo le singole delibere ricognitive delle partecipazioni alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La Magistratura contabile, inoltre, ha aggiunto che la delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve contenere la motivazione di della decisione di mantenere la partecipazione societaria in ordine a tutti i parametri normativi, senza limitarsi a ripetere il dato legale.

In conclusione, <<la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere, analizzando le proprie società partecipate, deve riguardare:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);

- la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;

- le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;

- la situazione economica e patrimoniale della società;

- il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);

- il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);

- l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012>> (si veda, in proposito, Lombardia/86/2013/PRSE dell'8 marzo 2013).

Pertanto, l'ente locale ha l'obbligo di adottare la delibera in questione e di comunicarla a questa Sezione per consentire alla stessa di effettuare un controllo nei termini di cui si è sin qui detto.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Deliberazione n. 143/2013/PAR  
Regione Lazio – CO.TRA.L. S.p.A.

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*Nella Camera di consiglio del 26 giugno 2013  
composta dai magistrati*

dott. Ignazio FASO	Presidente;
dott. Rosario SCALIA	Consigliere relatore;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere;
dott.ssa Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Primo referendario relatore;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Primo referendario;
dott.ssa Elena PAPA	Referendario.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 4002 del 5 giugno 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 25 del 21 giugno 2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 26 giugno 2013;

UDITI nella Camera di consiglio i magistrati relatori, Consigliere Rosario Scalia e Primo referendario Maria Teresa D'Urso;

**FATTO**

Il Presidente della Regione Lazio ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'applicabilità delle procedure e dei regimi assunzionali alla società CO.TRA.L. S.p.A. in relazione ai diversi vincoli e obiettivi posti dalla legislazione nazionale a tutela del principio di sana gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'Ente, premessa una disamina della normativa di settore, chiede:

- I. *quale sia il regime assunzionale (procedure di reclutamento, divieti e/o limitazioni) applicabile ad una società con le caratteristiche indicate in premessa (partecipata al 100% da parte della Regione Lazio, destinataria di affidamento in house e che ha conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni non superiore al 90% dell'intero fatturato); in particolare, se siano applicabili, oltre alle disposizioni dell'art. 18 del decreto legge n. 112/2008, anche quelle di cui agli articoli:*

- 4, commi 9 e 10, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;

• 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;

- II. se ed in che misura, alla luce delle norme suddette, debbano ritenersi applicabili gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001;
- III. in particolare, per le assunzioni a tempo determinato, se siano applicabili, in via diretta (ex art. 4, comma 10, del decreto legge n. 95/2012) o mediata (art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010), il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 nonché gli ulteriori principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001;
- IV. Sempre con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, quale sia il regime applicabile alle ipotesi di proroga e, in particolare, se sia estensibile la disposizione di cui al comma 5 del citato art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che prevarrebbe sulla disciplina privatistica (decreto legislativo n. 368/2001) in forza della configurazione "in house" della società;
- V. infine, se il richiamo ai principi valevoli per l'amministrazione controllante contenuto nei commi 1, 2 e 2-bis, art. 18 del decreto legge n. 112/2008 renda applicabili i commi 400 e 401, art. 1, della recente legge n. 228/2012.

#### **AMMISSIBILITÀ**

La Sezione è chiamata, in via preliminare, a pronunciarsi sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa vigente.

1. La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni Regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

Con particolare riferimento al profilo soggettivo, concernente l'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere degli Enti territoriali, si osserva che il Presidente della Giunta regionale, in quanto organo istituzionale di vertice e di rappresentanza legale della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto è certamente legittimato a formulare la richiesta di parere in questione, che pertanto deve considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

2. Con riferimento alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge n. 131/2003 - a tenore della quale le richieste di parere devono vertere sulla materia della contabilità pubblica - va raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alle Sezioni Regionali della Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere, tra l'altro, anche pareri in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo, pur essendo stato più volte affermato che le Sezioni Regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore delle Regioni e degli Enti Locali, e che le attribuzioni consultive si connotano su quelle di controllo, è da rammentare che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della materia della contabilità pubblica, fondata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi tuttavia in senso dinamico, anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (cfr. deliberazione n. 54, in data 17 novembre 2010).

Al riguardo, si osserva che la sussistenza di uno specifico collegamento tra il sistema dei vincoli di natura finanziaria, posti dal Legislatore nazionale a presidio dell'obbligo di assicurare il tendenziale contenimento della spesa di personale, e il sistema delle regole - per alcuni aspetti avente natura derogatoria rispetto a quelle valevoli per il personale assunto nel settore privato per ciò che riguarda i limiti al rinnovo di contratti a tempo determinato - posto a base

della gestione dei rapporti individuali di lavoro, è da ritenere individuabile, ormai, nella lettura integrata di ambedue i richiamati principi, dato che è giunto il tempo per ricostruirne l'effettivo rispetto da parte delle amministrazioni indicate nell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il sostanziale intreccio che la Corte dei conti è chiamata a cogliere tra i vincoli di finanza pubblica fissati per contenere, nella sostanza, la crescita della spesa del personale delle istituzioni pubbliche e gli aspetti gestionali sottostanti ad essi, induce, in primo luogo, a una meditata riflessione sul ruolo della Corte dei conti, la quale, in sede di controllo sulla "sana gestione finanziaria" dell'Amministrazione regionale richiedente, non si è sottratta dal cogliere l'incidenza negativa che può avere la non corretta gestione dei rapporti di lavoro sul bilancio stesso, soprattutto quando l'incidenza della voce "spesa di personale" finisce per ridurne la manovrabilità<sup>19[1]</sup>.

L'attenzione alle decisioni assunte in tale campo da società e da altri organismi partecipati e i suoi effetti sugli equilibri del bilancio regionale è stata sempre alta<sup>20[2]</sup>.

Ad assumere, quindi, un ruolo di vigilanza rispetto agli equilibri di bilancio intesi in senso ampio, la Corte dei conti, nelle sue diverse e articolate funzioni (non esclusa, quindi, quella consultiva), risulta indotta dalla evoluzione che è da cogliere nella normativa di settore (spese del personale).

Infatti, da una iniziale competenza a rilevare gli effetti della gestione dei rapporti di lavoro, che consentono l'utilizzo delle diverse risorse umane necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi/tecnici delle Amministrazioni pubbliche, si è passati – nell'intento di pervenire alla definizione di un quadro completo del rispetto del principio della "sana gestione finanziaria" (identificata dalla Corte stessa con il ricorso al parametro della maggiore/minore rigidità dei bilanci pubblici risultando giustamente la voce delle spese correnti imputabili a quelle del personale la più sottoposta a verifica) – ad un monitoraggio sul sistema amministrativo-gestionale (c.d. "amministrazione indiretta"), nelle sue più diverse manifestazioni organizzative alle prime riconducibili.

A questo passo il Legislatore nazionale è stato indotto dalla progressiva, e sempre più consolidata, convinzione che le restrizioni e i vincoli imposti all' "amministrazione diretta" delle Regioni e degli Enti locali risultavano insufficienti ad assicurare una risposta adeguata all'esigenza di ricondurre la "finanza pubblica allargata" all'interno di un recinto di analisi ispirato alla volontà di razionalizzare e riorganizzare anche l'"amministrazione indiretta", elaborata dalle Regioni e dagli Enti locali nel corso del tempo.

Infatti, la Sezione ritiene che, a supporto della tesi dell'ammissibilità oggettiva delle questioni interpretative così come poste dalla Regione richiedente, debba operarsi il richiamo alle norme introdotte dal Legislatore nell'ordinamento giuscontabilistico nazionale a partire dal 2008.

Tale normativa, richiamata in precedenti deliberazioni della Sezione stessa, ha costituito oggetto di verifica, in termini di concreta attuazione, nel contesto di una valutazione di carattere più generale, quella secondo cui il consolidamento dei bilanci delle istituzioni "satellite" (comprese quelle del settore sanità) al bilancio regionale possa realizzarsi seguendo un percorso di corretta identificazione delle spese del personale e del relativo contenimento nel tempo, stante l'incidenza che queste voci di spesa hanno sugli equilibri di bilancio della Regione; interpretazione questa che consente allo Stato, attraverso la Corte dei conti, di intervenire nella materia del coordinamento della finanza pubblica anche alla luce del ruolo che è ad esso assegnato dalla Costituzione a tutela dell'unità economica della Repubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 365 del 2007).

Se, poi, la legislazione nazionale più recente in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" (art. 3, commi 3-5, D.p.c.m. del 28 dicembre 2011), in vista dell'anno 2014, richiede l'applicazione in concreto del principio secondo cui "la sostanza deve prevalere sull'apparenza", la "sopportabilità", da parte del bilancio regionale, della spesa del personale di istituzioni-

satellite deve essere costantemente monitorata, al fine di evitare rappresentazioni finanziario-contabili incapaci di cogliere il fenomeno nella sua integralità.

In tale direzione, infatti, vanno lette, ad avviso del Collegio, anche le disposizioni di più recente elaborazione contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ( Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in quanto è da perseguire il traguardo della massima trasparenza possibile nel campo del personale, nelle diverse fasi della sua selezione e del suo utilizzo nel contesto organizzatorio.

Alla luce di tale recente disciplina, che va direttamente inquadrata nell'ambito del sistema normativo che presidia il potere della Corte dei conti di verificare la correttezza dei comportamenti istituzionali che possono compromettere l'attuazione del principio del coordinamento della finanza pubblica, soprattutto quando si presentano sotto le spoglie di una volontà di eludere le regole poste, la Sezione non può non riconoscere l'interesse dell'Amministrazione regionale ad acquisire un parere che, nella sostanza, la dovrebbe orientare a fare scelte coerenti con le indicazioni rivenienti da interpretazioni di norme che, essendosi succedute nel tempo, la stessa riconosce di difficile leggibilità e coordinamento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta essere ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

#### **MERITO**

Occorre premettere che, come risulta dall'articolo 1 dello Statuto della società CO.TRA.L. S.p.A., essa è una " *società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni. CO.TRA.L. S.p.A. è assoggettata al controllo analogo<sup>21[3]</sup> al fine di poter essere destinataria di affidamenti «in house»*".

La travagliata storia della disciplina relativa alla materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica<sup>22[4]</sup> necessita, per un esatto inquadramento della problematica *de qua*, di una preliminare, pur se breve, analisi di natura ricognitiva.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali avente rilevanza economica, a partire da quella contenuta nell'articolo 113 T.U.E.L., risulta improntata, soprattutto nell'ultimo quinquennio, ad un sempre più deciso percorso caratterizzato dalla ricerca di una liberalizzazione quanto più ampia possibile e dall'apertura sul mercato di riferimento.

La disciplina, prima contenuta nell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008), modificato dall'articolo 15 del d. l. 135 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla l. 166/2009), è stata abrogata, unitamente al d.P.R. n. 168 del 2011 (che costituiva il regolamento di attuazione del citato articolo 23 bis) con il d.P.R. n. 113/2011, a seguito del referendum popolare del giugno 2011.

Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto con l'art. 4 del d. l. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), poi modificato dalla Legge di Stabilità per il 2012 - art. 9 della legge 183/2011-, dall'art. 25 del d. l. 1/2012 (convertito in legge 27/2012, noto come "Decreto Liberalizzazioni") e dall'articolo 53 della legge 134 del 2012.

Tale norma è stata, poi, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199 del 2012, sotto il profilo della lesione del vincolo referendario ex art. 75 Cost., essendo stata rinvenuta identità, quanto a principi ispiratori ed a contenuti normativi essenziali, della nuova disciplina rispetto a quella abrogata con il referendum.

La richiesta di parere di cui trattasi risulta articolata in diversi quesiti, ciascuno meritevole di specifica ed analitica trattazione. Pertanto, ai fini di una più chiara e comprensibile esplicitazione dell'avviso di questo Collegio si è articolato il parere in specifici capoversi.

a) Applicabilità dell'articolo 4, commi 1, 9 e 10 del d. l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 alla società CO.TRA.L. SPA.

L'art. 4 del d. l. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 135 del 2012, al comma 1<sup>23[5]</sup> prevede lo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013, ovvero l'alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore dello stesso d. l. entro il 31 dicembre 2013<sup>24[6]</sup>, di società direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del totale.

La predetta disciplina, relativa alle c.d. "società strumentali" (cioè le società che producono beni e servizi a favore della P. A. e che sono regolamentati generalmente attraverso un contratto di appalto o di fornitura), per espresso disposto del comma 3<sup>25[7]</sup>, non si applica alle società che erogano servizi di interesse generale, tra le quali rientrano le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In tal senso, va dunque richiamata la distinzione sopraesposta tra società strumentali e società preposte all'erogazione di pubblici servizi locali a rilevanza economica.

Con particolare riferimento al requisito della "strumentalità", va richiamata, in primo luogo, la sentenza n. 326 del 2008 della Corte Costituzionale, che, pur intervenuta sull'interpretazione da fornire all'articolo 13 del d. l. 223 del 2006<sup>26[8]</sup> (cd. decreto Bersani), ne fornisce una chiara definizione: "*...tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza. Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza...*".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che sussiste il modello della società strumentale "allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346) e per il perseguimento dei loro fini istituzionali<sup>27[9]</sup>.

Con riferimento sia all'oggetto sociale indicato nello Statuto sociale sia al settore economico in cui la società opera, sia all'attività sociale prevalente in concreto svolta (trasporto pubblico regionale), è da escludere che CO.TRA.L. spa rientri nel novero delle società strumentali; essa è da includere, invece, tra le società di cui al comma 3 dell'articolo 4 d. l. 35/2012, in quanto società a partecipazione integralmente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica.

Si deve precisare, inoltre, che la stessa Regione Lazio, con D.G.R. n. 552 del 5 dicembre 2012<sup>28[10]</sup>, "Analisi ricognitiva con riferimento alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Lazio in ordine all'art. 4 del d. l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012 n. 135) in materia di "Riduzioni di spese, messa in

liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" ha qualificato la società in questione come *"società che svolge un servizio di interesse generale e come tale rientrante nella deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del d. l. 95/2012"*<sup>29[11]</sup>.

Avendo escluso l'applicabilità alla società CO.TRA.L. spa dell'articolo 4, comma 1, del d. l. 95/2012, deve conseguentemente escludersi l'applicazione anche del comma 9<sup>30[12]</sup> e del comma 10<sup>31[13]</sup>.

Tale assunto discende, oltre che dalla lettera della norma<sup>32[14]</sup>, anche dall'espresso disposto del D.p.c.m. 6 aprile 2013<sup>33[15]</sup>, laddove si ribadisce che *"...le disposizioni di cui ai commi 4, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del predetto decreto-legge trovano applicazione esclusivamente nei riguardi delle società previste dal comma 1 del medesimo art. 4, fatta eccezione per le società escluse dall'ambito applicativo del medesimo comma 1, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo..."*.

b) Applicabilità della normativa di riferimento in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche: articolo 18 d. l. 112/2008, convertito con modificazione dalla l. 133/2008 ed articolo 3 bis, comma 6, del d. l. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. 148/2011, alla società CO.TRA.L. spa.

Già con la sentenza 23 gennaio 2006 n. 29 la Corte Costituzionale ha chiarito che è legittimo dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in quanto a capitale interamente pubblico, agli enti pubblici<sup>34[16]</sup>, così legittimando l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie di servizio pubblico, del rispetto delle procedure di evidenza pubblica, imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente.

Tuttavia, la norma che si può considerare spartiacque tra la fase della gestione in forma "privatistica pura" di funzioni e servizi da parte delle società partecipate da Regioni ed Enti locali e il nuovo corso, caratterizzato da una sempre maggiore e stringente pubblicizzazione delle società, è l'articolo 18 del d. l. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008), intitolato *"Reclutamento del personale delle società pubbliche"*<sup>35[17]</sup>.

Quest'ultimo, al 1° comma, dispone espressamente che *"le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti"*<sup>36[18]</sup>, *criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Pertanto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, quale appunto risulta essere CO.TRA.L. spa, sono tenute a dare adeguata pubblicità alla selezione del personale; a prevedere modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione; ad adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; a rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; a prevedere una composizione delle commissioni esclusivamente con

esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Ad adempiere a queste prescrizioni sono tenute, in un contesto interpretativo sostanziale della norma, sia le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, che quelle che gestiscono servizi pubblici locali privi di tale rilevanza.

Il secondo comma dell'articolo 18 dispone, poi, a carico delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (cioè di quelle che non gestiscono servizi pubblici locali) l'adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La norma è stata, poi, integrata dall'articolo 19, comma 1, del d. l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che, aggiungendo il comma 2 bis all'articolo 18 d. l. 112/2008, ha disposto l'estensione alle società partecipate dei "divieti o limitazioni alle assunzioni" applicabili all'amministrazione controllante, oltre che delle disposizioni vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Sul significato di "amministrazione controllante" ha avuto modo di pronunciarsi la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011; in tale occasione ha chiarito che il concetto di "partecipazione totalitaria o controllo" debba essere riferito alle società partecipate al 100% da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, nonché alle società che presentino le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c..

Secondo questa Corte, ai fini dell'applicazione della norma in esame, vanno ritenute "controllate" le società nelle quali l'ente locale possiede azioni che gli assicurano la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, oppure voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante, con esclusione di quelle sulle quali tale influenza è esercitata attraverso altra società, in base a particolari vincoli contrattuali (pur considerate controllate in base all'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.). Ne consegue che si dovrà tener conto anche delle società partecipate che hanno natura di *holding*, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre non rilevano gli altri affidamenti (di natura indiretta) posti in essere dalla *holding* rispetto alle società del gruppo.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma "*... tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall'affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch'esse a prescindere dall'affidamento diretto). Sono, al contrario, escluse le società - seppur controllate da enti locali - quotate, nonché quelle titolari di affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura ad evidenza pubblica.* (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 settembre 2011, n. 479).

Ulteriore problema interpretativo posto dal comma 2 bis è relativo al riferimento fatto dalla norma alle *società a capitale locale inserite nell'elenco del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311*".

Il dubbio sorge dalla circostanza che le società partecipate dagli enti territoriali non sono analiticamente ricomprese in tale elenco, che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti<sup>37[19]</sup>, ha natura ricognitiva e non costitutiva dei requisiti che determinano l'inclusione dei soggetti pubblici nel comparto della Pubblica Amministrazione.

Tale interpretazione, che questo Collegio condivide, discende direttamente dal dettato normativo dell'articolo 1, comma 3<sup>38[20]</sup>, della legge 196/2009; pertanto, deve farsi riferimento

non alle singole amministrazioni pubbliche inserite in detto elenco, ma al concetto di "unità istituzionali" secondo la definizione della norma comunitaria<sup>39[21]</sup>.

L'articolo 18, comma 2 bis, dispone, poi, che le società partecipate, così come individuate, sono tenute all'applicazione delle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti "in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze".

Ciò premesso, deve precisarsi che le disposizioni dell'articolo 18 l. 133/2008, come integrato dalla l. 102/2009, sono state ritenute dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 68/2011) "norme interposte"<sup>40[22]</sup> rispetto all'articolo 97 della Costituzione, vincolanti per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, che, come è noto, in materia di "armonizzazione di bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" hanno competenza normativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione<sup>41[23]</sup>.

L'articolo 3 bis, comma 6<sup>42[24]</sup>, del d. l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011 ripropone il contenuto dell'articolo 18 della l. 133/2008, ma, rispetto a quest'ultima norma, identifica l'ambito di applicazione soggettivo con quello delle "società affidatarie *in house*".

Con questa dizione si individua la società con riferimento alla modalità di affidamento dei servizi; si tratta di una forma di gestione diretta dei servizi pubblici locali, che esenta l'ente dallo svolgimento di gare ad evidenza pubblica al fine di individuare il contraente.

L'affidamento *in house*, che rappresenta l'alternativa al ricorso al mercato per il reperimento del servizio pubblico con procedure ad evidenza pubblica, presuppone il possesso dell'intero capitale sociale.

Inoltre il modello dell' *in house providing* implica che la società affidataria sia, in sostanza, nient'altro che una sorta di diramazione organizzativa dell'ente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare, in tal caso di un mera "autoproduzione" del servizio pubblico (c.d. requisito del controllo analogo)<sup>43[25]</sup>.

Infine, l'affidatario *in house* deve svolgere la parte prevalente della propria attività per conto o nei confronti dell'ente affidante.

In altri termini, il legame tra l'Ente pubblico e l'organismo partecipato deve modellarsi sullo schema del rapporto inter-organico con i settori dell'Amministrazione pubblica, dovendosi esso concretare nell'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità decisionale in capo alla società affidataria<sup>44[26]</sup> e non risultando sufficiente un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

Tali principi sono desunti dalla giurisprudenza comunitaria<sup>45[27]</sup> e nazionale<sup>46[28]</sup>.

In conclusione, vista la natura della società CO.TRA.L., società a partecipazione interamente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica, ad essa si applicano sia l'articolo 18 l. 133/2008, che l'articolo 3 bis, comma 6, del d. l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011.

c) Applicabilità degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001 alla società CO.TRA.L.

spa; applicabilità dell'articolo 1, commi 400 e 401, della l. 228/2012

Come si è già evidenziato, l'articolo 18, comma 1, l. 133/2008 e l'articolo 3 bis, comma 6, l. 148/2011, richiamano espressamente solo il 3° comma dell'articolo 35 del D. lgs. 165/2001, che indica i principi cui devono uniformarsi le procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, sia il comma 2 bis del già richiamato articolo 18, come introdotto dalla l. 102 del 2009 (per le società a partecipazione pubblica locale totale che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara come CO.TRA.L spa), sia il comma 6 dell'articolo 3 bis l. 148/2011 (per le società affidatarie *in house* come CO.TRA.L. spa) dispongono l'applicazione a tali società dei "divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"<sup>47[29]</sup>.

Il problema sottoposto all'attenzione del Collegio risulta, quindi, quello di verificare se la disciplina prevista dagli articoli 35 e 36 del d. lgs. 165/2001 possa rientrare in tale prescrizione.

Occorre a tal proposito premettere che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha stabilito che l'organizzazione ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche devono essere finalizzati ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, in particolare curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, al fine di dare concreta attuazione ai principi di cui all'articolo 97 della Costituzione (cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 maggio 2006).

Per l'applicabilità dei principi di cui all'articolo 35 d.lgs.165/2001 alla fattispecie in esame si veda quanto già osservato al punto b).

Discorso più articolato richiede la valutazione dell'applicabilità dell'articolo 36 d. lgs. 165/2001, che prevede che le PP. AA. possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa<sup>48[30]</sup>.

Sulla base di questa specifica clausola di rinvio, anche alle amministrazioni pubbliche si applica, in linea di massima, la normativa di cui al d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recentemente modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero), che costituisce la fonte di disciplina generale del contratto a termine, in recepimento della direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Come rilevato nella richiamata circolare della Funzione pubblica del 2 maggio 2006 "*..il legislatore conferma la propria intenzione a prevedere l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili nell'ottica del risparmio della spesa, al fine di non incrementare il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato in attuazione degli obiettivi di snellimento delle strutture, e di operare nel rispetto della finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 165/2001 diretta a realizzare innanzi tutto la migliore utilizzazione delle risorse umane già presenti nelle pubbliche amministrazioni.*"

In realtà, sussiste già una sostanziale coincidenza tra la regolamentazione del contratto a termine nella P.A. (art. 36 d. lgs. 165/2001) e nel settore privato (D. lgs. n. 368/2001)<sup>49[31]</sup>, con alcuni, però, significativi elementi di differenziazione, che rendono la disciplina pubblicistica più stringente e conforme ai principi dettati dalla Carta costituzionale: i limiti previsti dall'articolo 36 per la costituzione del rapporto di lavoro flessibile nella P.A., il divieto di assunzione diretta e nominativa dei lavoratori ed il divieto di "conversione del contratto a termine illegittimo" in contratto a tempo indeterminato.

In primo luogo, l'art. 36, co. 2, d. lgs. n. 165/2001, consente l'utilizzo del contratto a termine solo per esigenze "temporanee" ed "eccezionali" (presupposti che coesistono con il

divieto di reiterare *sine termine* il contratto) a differenza della disciplina privatistica, dove l'apposizione di un termine è connessa a motivazioni generiche<sup>50[32]</sup>.

Inoltre, anche al lavoro flessibile pubblico si applicano le disposizioni dell'articolo 35 d. lgs. 165/2001, per cui è obbligatorio stipulare il contratto a termine nel rispetto inderogabile delle procedure di reclutamento (concorsuali e/o selettive) tipiche del lavoro pubblico, a differenza dell'assunzione diretta e nominativa dei lavoratori, vigente nell'ambito privatistico.

Infine, nel rapporto di lavoro pubblico non si applica la "conversione del contratto a termine illegittimo" in contratto a tempo indeterminato, che è previsto nel rapporto privatistico dall'articolo 5 del d. lgs. 368/2001; è, infatti, esclusa la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato riconoscendo quale unica conseguenza il diritto del lavoratore al risarcimento del danno<sup>51[33]</sup>.

Per i fini esegetici sopra indicati, risulta utile il richiamo alla procedura selettiva per selezionare la professionalità richiesta garantendo l'accesso all'esterno (art. 35, comma 1°, lett. a; art. 36); all'obbligo di applicare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 35, comma 1°, lett. b); alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e di limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili in materia di assunzioni o di contenimento della spesa di personale (articolo 35, comma 3° bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 401, l. 228/2012); all'utilizzo del contratto a termine solo per esigenze "temporanee" ed "eccezionali" (art. 36, 2° comma); al divieto di "conversione del contratto a termine illegittimo" (art. 36, 5° comma).

Tutto ciò può, a giudizio del Collegio, essere riassunto nel concetto di "*limitazioni alle assunzioni di personale*" in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, di cui all'articolo 18, comma 2 bis, d. l. 112/2008, fatta salva, ovviamente, l'applicabilità di tutti gli ulteriori e/o diversi divieti o limitazioni *in subiecta materia*, di natura sostanziale o finanziaria, dettati/dettandi da altre e/o diverse normative applicabili all'amministrazione controllante.

Deve ritenersi, al contrario, non applicabile l'articolo 1, comma 400, l. 228/2012, in quanto il concetto di "proroga" non può ontologicamente rientrare in quello di "*divieti o limitazioni alle assunzioni di personale*", di cui all'articolo 18, comma 2 bis, l. 133/2008 e all'articolo 3 bis, comma 6, l. 148/2011.

Deve precisarsi, infine, che il processo di "pubblicizzazione" della disciplina giuridica applicabile alle società commerciali partecipate da Regioni ed enti locali, è stato aperto interpretativamente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 1993, relativa al controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico e la sentenza n. 29 del 2006 relativa all'assimilazione di una società a capitale totalmente pubblico ad un ente pubblico proprio con riferimento all'applicazione del regime della selezione pubblica per l'assunzione del personale.

Inoltre, è necessario rilevare come la scarsa leggibilità e la non trasparenza degli andamenti di finanza pubblica, come più volte evidenziato da questa Corte<sup>52[34]</sup>, siano, in gran parte, riconducibili proprio al fenomeno delle esternalizzazioni di funzioni e servizi pubblici in enti strumentali e/o società partecipate, finanziate con fondi pubblici, ma formalmente da essi distinti e sottratte per troppo lungo tempo ai vincoli assunzionali ed alle limitazioni di spesa di personale dettati per la P.A..

Successivamente il legislatore, proprio con il d. l. 112 del 2008, ha iniziato a normare tale assimilazione tra pubblico e privato, pervenendo ad assoggettare al patto di stabilità<sup>53[35]</sup> le società *in house*, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del D.l. n. 112/08.

Tale orientamento origina dalla necessità di reagire all' "uso disinvolto" che, negli anni, è stato fatto dello strumento civilistico, funzionalizzando lo schermo della personalità giuridica societaria all'alleggerimento dei bilanci pubblici, più che alla ricerca dell'efficienza e dell'economicità della macchina amministrativa pubblica.

L'assimilazione al settore pubblico, operata dal legislatore a partire dal d. l. 112 del 2008, non solo con riferimento all'attività svolta dagli organismi partecipati (cfr. l'applicabilità delle norme in materia di appalti con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e li.), ma anche sotto l'aspetto più propriamente contabile- finanziario (applicazione del patto di stabilità, dei vincoli e limiti in materia di reclutamento di personale, di limiti di spesa del personale, ecc.), trova fondamento e giustificazione nel generale principio di razionalità e coerenza dell'ordinamento giuridico, che deve assicurare parità di trattamento a situazioni sostanzialmente uguali in virtù dello scopo perseguito e delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle attività, a prescindere dalla forma giuridica rivestita dell'organismo gestore<sup>54[36]</sup>.

d) Applicabilità dell'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 o dell'articolo 9, comma 28<sup>55[37]</sup>, del decreto legge 78/2010 alla società CO.TRA.L. spa

Come si è ampiamente argomentato al precedente punto a) non trova applicazione alla società CO.TRA.L. l'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, in quanto società a partecipazione integralmente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica.

Conseguentemente ad essa non si applica il comma 10 del medesimo articolo 4, che fa espresso rinvio alle "società di cui al comma 1", cioè alle società strumentali, come specificato dal richiamato D.p.c.m. 6 aprile 2013<sup>56[38]</sup> ed anche, specificamente, dal parere 13354 del 19 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica<sup>1[39]</sup>, che ha evidenziato come tra le due norme (articolo 4, comma 10, d. l. 95/2012 ed articolo 9, comma 28, d. l. 78/2010) non sussista rinvio dinamico, operando, al contrario, ciascuna in ambiti soggettivi ed oggettivi non coincidenti.

Per espressa disposizione normativa (comma 29), deve ritenersi applicabile alle società non quotate<sup>57[40]</sup>, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, tra cui rientra CO.TRA.L. spa, il comma 28 dell'articolo 9 d. l. 78/2010<sup>58[41]</sup>, che fissa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, "..il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009..".

**P.Q.M.**

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2013.

I Relatori

f.to Rosario Scalia

f.to Maria Teresa D'Urso

Il Presidente

f.to Ignazio Faso

Depositato in Segreteria il 10 luglio 2013  
Il Direttore del Servizio di Supporto  
f.to Chiara Samarelli

Lombardia/66/2013/PAR



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nelle adunanze in camera di consiglio del 4 dicembre 2012 e del 26 febbraio 2013;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 18196 di protocollo in data 7 novembre 2012, con la quale il sindaco del comune di Soresina (CR) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Soresina (CR).

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Soresina (CR), mediante nota n. 18196 del 7 novembre 2012, ha posto una serie di quesiti in merito all'obbligo di liquidazione o di cessione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14 comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

Il sindaco premette che il comune di Soresina, con popolazione di 9.000 abitanti, è socio unico in due società: Soresina Reti Impianti s.r.l. (SRI) e ASPM Soresina Servizi s.r.l. (ASPM), aventi rispettivamente, come oggetto sociale, la prima (SRI) acquisto, distribuzione e vendita di energia elettrica, urbanizzazione e riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, lampade votive, impianti semaforici e arredo urbano e aree verdi; la seconda (ASPM) gestione del servizio idrico integrato, distribuzione gas metano, esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali e degli impianti termici.

La SRI è altresì la società proprietaria del patrimonio pubblico relativo alle reti (servizio idrico, distribuzione gas, energia elettrica e igiene ambientale) e negli anni 2010 e 2011 ha chiuso i bilanci d'esercizio in perdita, mentre si prevede di conseguire un utile nel 2012; la società ASPM ha sempre chiuso i bilanci in utile ed anche per il 2012 è previsto l'utile d'esercizio.

Il sindaco infine evidenzia che SRI è la società patrimoniale del comune con capitale sociale pari a euro 5.400.844,00, oltre a cespiti immobilizzati per un importo lordo pari a euro 8.823.479,00 al 31 dicembre 2011, e che ASPM è la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con capitale sociale pari ad euro 400.000, che, in riferimento a normative vigenti, non potrebbe più gestire alcuni servizi (servizio idrico e distribuzione gas).

L'amministrazione comunale sta valutando un'operazione di riorganizzazione societaria ai fini di una riduzione dei costi aziendali di gestione delle stesse, attraverso una fusione per incorporazione di una società nell'altra.

Ciò premesso, alla luce dell'art. 14 comma 32 D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 (che prevede la costante presenza di utili di bilancio negli ultimi tre esercizi), in base alla normativa vigente ed ai pareri espressi dalla Corte dei conti sul punto, il sindaco pone i seguenti quesiti:

1. La società SRI è sottoposta ai vincoli dettati dall'art. 14 comma 32 del citato D.L. 31 maggio 2010, n.78, quindi con obbligo di messa in liquidazione entro il 30 settembre 2013?
2. Essendo proprietaria delle reti e impianti di cui alcuni beni pubblici demaniali inalienabili, quali conseguenze si avrebbero su tali beni, in caso di liquidazione?
3. In base alla normativa vigente, l'operazione consistente nella fusione per incorporazione di SRI in ASPM, con necessario adeguamento dello statuto vigente di ASPM, effettuata entro il 30 settembre 2013, evita il dettato normativo di cui all'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 e/o l'operazione di fusione è considerata operazione assimilabile alla cessione o messa in liquidazione di SRI?
4. L'operazione inversa di fusione per incorporazione di ASPM in SRI effettuata entro il 30 Settembre 2013, evita alla società SRI (post fusione avendo incorporato ASPM) i vincoli previsti dall'all'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 per il triennio 2010-2012?
5. Tali operazioni societarie alternative, finalizzate entrambe ad ottenere un'unica società (proprietaria delle reti e gestore delle stesse, oltre al servizio), quali

- effetti produrrebbero sulla proprietà delle reti dei servizi pubblici locali (alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011)?
6. Infine, le prospettate operazioni societarie quali effetti produrrebbero sulla gestione dei servizi pubblici locali, nonché strumentali, affidati attualmente alle due società (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 e dei decreti leggi "spending review" e "sviluppo II" sull'organizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali)?

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere del comune di Soresina può ritenersi ammissibile, riguardando la corretta interpretazione di norme finanziarie concernenti le società partecipate dall'ente locale di diretto impatto sugli equilibri finanziari e sul bilancio dell'ente.

La Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina normativa applicabile al caso di specie, spettando successivamente all'ente le decisioni concrete in ordine ai singoli provvedimenti da adottare.

### **MERITO**

L'amministrazione interpellante pone sei differenti quesiti in ordine alla sorte delle due partecipazioni societaria di cui è socio unico (SORESINA RETI E IMPIANTI s.r.l. e SORESINA SERVIZI s.r.l.).

Il comune di Soresina conta una popolazione di circa 9.000 abitanti.

Quanto all'andamento gestionale delle due società, il comune ha precisato che la SRI s.r.l. ha chiuso in perdita gli esercizi 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012, in base ai dati previsionali, la chiusura si preannuncia in utile; di contro, la ASPM s.r.l. ha sempre chiuso i bilanci in utile, compresi i dati previsionali per il 2012.

Sotto il profilo patrimoniale, le due società sono connesse per quanto concerne la proprietà delle reti (SRI) e la loro gestione (ASPM).

In via preliminare, la Sezione precisa che la decisione di procedere al mantenimento delle partecipazioni societarie, alla definizione del relativo oggetto sociale ed alle modalità di dismissione o di liquidazione delle medesime, attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra nella esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

Sinteticamente, i quesiti possono essere raggruppati in tre macro-questioni: la sorte delle partecipazioni detenute nelle due società in relazione all'obbligo di dismissione previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (quesiti 1,3,4); la sorte dei beni pubblici demaniali e indisponibili trasferiti in proprietà alle

costituite società partecipate in caso di dismissione, di liquidazione o di fusione per incorporazione (quesiti 2 e 5); la sorte degli affidamenti diretti inerenti i servizi pubblici locali attualmente gestiti dalle due società (quesito 6).

### **1. Ambiti e finalità dell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie per i comuni inferiori ai 30.000 abitanti (quesito 1).**

Come è noto, la latitudine precettiva della disposizione è stata già affrontata dalla Sezione in precedenti pareri (solo per citarne alcuni, SRC Lombardia deliberazioni n. 830/2010/PAR, n. 124/2011/PAR; n. 156/2011/PAR, n. 358/2011/PAR e, da ultimi, assieme ad altre problematiche attinenti le partecipazioni societarie e le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, deliberazioni nn. 7/2012/PAR e 147/2012/PAR).

E' stato evidenziato come, in seguito all'avvento del citato art. 14 comma 32, il legislatore abbia adottato un atteggiamento maggiormente restrittivo circa il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali.

Mentre con l'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n.244, era stato posto in capo agli enti l'obbligo di valutare la conformità delle partecipazioni possedute ai propri scopi istituzionali (preetto di carattere permanente, insito nel principio di legalità dell'azione amministrativa e tuttora esistente), restrizioni più rigorose alla capacità negoziale di Comuni e Province sono state introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n.78.

La necessità di raggiungere la finalità di contenimento dei costi (anche in un'ottica antielusiva degli obiettivi del Patto di stabilità) e di salvaguardia della concorrenza hanno indotto il legislatore a predeterminare rigidamente i margini di autonomia degli enti locali medio piccoli, optando per un vero e proprio ridimensionamento *ope legis*.

Il legislatore ha cioè compiuto una decisa virata verso la dismissione delle partecipazioni sociali detenute dai comuni demograficamente minori. E ciò non solo per potenziare la concorrenza e agevolare l'entrata di operatori privati nel mercato dei servizi pubblici locali, ma anche per limitare la capacità amministrativa dei comuni più piccoli, impossibilitati a sostenere con il proprio bilancio gli oneri di gestione di una o più società partecipate. La dimensione demografica diviene, pertanto, il vincolo di legge per parametrare la sostenibilità delle partecipazioni societarie. Le legittime finalità della norma sono state recentemente ribadite dalla Corte Costituzionale (sentenza 7 giugno 2012, n.148), ad avviso della quale il divieto di costituire nuove società risponde all'esigenza di evitare l'insostenibilità del rischio d'impresa per i comuni le cui piccole dimensioni e le limitate risorse finanziarie non consentono di ripianare le eventuali perdite subite. E' palese dunque l'intento del legislatore di assicurare un contenimento della spesa pubblica nel settore delle partecipazioni pubbliche locali, non precludendo in linea di principio, neanche agli enti inferiori ai 30.000 abitanti, la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Lo strumento utilizzato dal legislatore nazionale è ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva alla potestà normativa statutale ed è pienamente conforme al principio di razionalità, atteso che il divieto di costituire nuove società incide in modo permanente sul diritto societario escludendo per una specifica categoria di soggetti pubblici (comuni demograficamente minori) l'idoneità a costituire società partecipate o ad acquisire nuove partecipazioni societarie. In altri termini al piccolo comune è preclusa la qualità di socio (Cfr. sul punto SRC Basilicata deliberazione n.173/2012/PAR).

L'art. 14 comma 32 statuisce, fra l'altro, che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società; entro il 30 settembre 2013 (termine prorogato dall'art. 29 comma 11 bis del D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.14), tali enti mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni (Cfr. SRC Lombardia deliberazione n.124/2011/PAR).

A tale proposito, è d'uopo segnalare che la *prorogatio* del termine per la dismissione, oltre ai naturali effetti cronologici, produce la modifica di aspetti sostanziali della disciplina contenuta nell'art. 14 comma 32.

Venendo alle conseguenze cronologiche della *prorogatio*, si evidenzia che per effetto del citato decreto mille proroghe (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14), i termini in questione sono stati posticipati di nove mesi; pertanto gli obblighi di dismissione, a seconda della dimensione demografica, risultano allo stato così articolati: a) per i comuni sotto i 30 mila abitanti, la scadenza per la dismissione coincide con il **30 settembre 2013**; b) per i comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti, la scadenza è il **30 settembre 2014**. (Sull'esatta individuazione dei termini di dismissione *post decretum*, cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 113/2012/PAR, nonché SRC Piemonte deliberazione n.291/2012/PAR. In sede di analisi dei rendiconti finanziari, cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 361/2012/PRSE. Da ultimo, in sede d'indagine settoriale sulle società partecipate nella regione Lombardia, cfr. SRC Lombardia deliberazione n.34/2013/COMP, pagg. 26 e seguenti).

La proroga dei termini opera su tutte le scadenze temporali previste dall'art. 14 comma 32, alla stregua di una duplice previsione normativa di rinvio. L'art. 29, comma 11 *bis* del D.L. 29 dicembre 2012, n.216 come risultante dopo le interpolazioni apportate dalla legge di conversione, ha disposto quanto qui di seguito letteralmente si riporta: «*I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi*». Si rammenta, infatti, che l'art. 16, comma 27, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 dispone: «*All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"*».

Per quanto concerne invece le modificazioni indotte dalla *prorogatio* sulla disciplina sostanziale in materia di dismissioni societarie, valgano le osservazioni che seguono.

E' noto che l'art. 14 comma 32 del citato decreto legge ponga un principio generale riassumibile in due concetti: divieto di costituire nuove società e correlato obbligo di messa in liquidazione o di dismissione mediante cessione della partecipazione già costituita.

Il legislatore pone un'alternativa paritetica lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione comunale. La disposizione non indica una priorità nelle due modalità di eliminazione della partecipazione societaria, ma è ovvio che la discrezionalità amministrativa debba tener conto dell'opzione che sia più confacente alle specifiche esigenze comunali e conforme alla peculiare situazione economica della società da far cessare, alla luce dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle decisioni amministrative. Così, l'alienazione sarà percorribile per le società *in bonis*, appetibili sul mercato, mentre la messa in liquidazione sarà la via preferibile per le società strutturalmente in perdita, per le società strumentali e per tutti quegli asset societari che non trovano collocazione sul mercato a causa della diserzione della procedura di alienazione ad evidenza pubblica.

Al principio generale deroga il regime delle c.d. **esclusioni**, in ragione del principio di **mantenimento delle partecipazioni in equilibrio finanziario** e del principio della **partecipazione associata, paritaria o proporzionale**, criteri distintamente previsti da altri periodi dell'art. 14 comma 32 a tenore del quale: «*Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

- a) *abbiano, al 30 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
- c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con **partecipazione paritaria** ovvero con **partecipazione proporzionale** al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti».

Con il primo principio derogatorio, sono fatte salve dall'obbligo di dismissione o di liquidazione dell'attività, le società che si presentano in **equilibrio finanziario** secondo le stringenti condizioni legali a carattere cumulativo.

Per quanto concerne la **lettera a)**, il riferimento temporale al 30 settembre 2013 e al bilancio in utile negli ultimi tre esercizi ha **mutato il periodo di riferimento** (non più il triennio 2009, 2010, 2011) e si connette, necessariamente, ai bilanci regolarmente approvati per gli esercizi **2010, 2011 e 2012** e non anche al bilancio 2013, posto che in tale data il bilancio per l'anno in corso ancora non è stato approvato.

Né vale obiettare che per il 2013 il bilancio rilevante possa essere un documento contabile provvisorio, di verifica o di periodo, non ancora approvato, poiché il riferimento legale è **all'utile d'esercizio** conseguente al bilancio regolarmente approvato e non all'utile di periodo. Ciò che conta per far scattare il regime derogatorio non è soltanto la generazione di utili di ciclo economico, ma anche la regolarità contabile della società, che deve presentare **bilanci regolarmente approvati** e con i conti in ordine (Cfr. in senso conforme, SRC Emilia-Romagna, deliberazione n.9/2012/PAR).

Questa Sezione, nella deliberazione n. 636/2011/PAR, con riferimento alla norma di contenuto analogo (art. 6 comma 19 del D.L. 30 maggio 2010, n.78, concernente il divieto di finanziamenti straordinari alla propria società partecipata), recante un termine simile rapportato agli utili (termine entro quale procedere a ritroso per indagare la sussistenza di un triennio di perdite) ha ritenuto che la locuzione "*per tre esercizi consecutivi*" si riferisca agli ultimi tre esercizi, non invece a tre esercizi consecutivi nell'arco della vita di una società partecipata dall'ente locale: ciò al fine di rendere più attendibile e maggiormente aderente all'attualità la valutazione del mantenimento delle partecipazioni stesse da parte degli enti locali soci.

La precisazione rileva nel caso di specie, posto che l'amministrazione comunale di Soresina correttamente ritiene rilevanti per entrambe le società oggetto del parere, i bilanci 2010, 2011 e 2012; con l'ulteriore precisazione, però, che per quanto attiene all'esercizio 2012 non ai dati previsionali debba farsi riferimento, bensì al bilancio 2012 regolarmente approvato entro il 30 settembre 2013.

Deve infine trattarsi di **utili effettivi** e non fittizi, la cui creazione non derivi da manovre di bilancio artificiose, o peggio fraudolente, tese ad impedire l'emersione di perdite d'esercizio, ad esempio - e solo per citare le prassi più ricorrenti - mediante la posticipazione espressa o tacita, *sine die certo*, del rimborso di prestiti erogati dal comune alla società partecipata in difficoltà finanziaria (*pactum de non petendo*), l'accollo comunale di passività finanziarie contratte dalla società con gli istituti di credito, la surrogazione nel pagamento delle rate di mutuo stipulato dalla società, la contribuzione straordinaria in conto esercizio o in conto impianti in base al contratto di servizio, al solo scopo di ripianare i costi sociali o il disavanzo di gestione del servizio a tariffa calmierata.

Più complessa appare l'esegesi delle lettere b) e c) del citato art. 14 comma 32. A differenza della lettera a), in entrambe le ipotesi normative si fa riferimento ad un **periodo di tempo indeterminato** "a ritroso" alludendo ai "precedenti esercizi", nonché a **perdite di bilancio** che nell'un caso sono causa di riduzione di capitale (lett. b) e, nell'altro, sono causa di obbligo di ripiano delle medesime gravante sul comune socio (lett. c).

Si analizza dapprima il significato normativo da attribuire alla locuzione "**precedenti esercizi**".

Essa è riferita necessariamente ai **bilanci anteriori al 2010** (prima del decreto mille proroghe l'esercizio era il 2009), ovvero agli esercizi precedenti al primo bilancio che deve essere in utile (2010).

Se il termine dell'esercizio *a quo*, da cui partire a ritroso, è palesemente ricavabile, alla luce del richiamo contenuto nella lettera a), di difficile lettura è la definizione del termine *ad quem*.

Ci s'interroga, infatti, sino a quale esercizio debba essere calcolato il bilancio da sottoporre a verifica. Le soluzioni prospettabili sono due. **La prima**: per stabilire il mantenimento della partecipazione, il comune dovrà verificare se **a partire**

**dall'esercizio 2009, a ritroso, sino alla data di costituzione della società,** la medesima non abbia subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, ovvero non abbia subito perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente socio sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

**La seconda:** per un principio di simmetria e di sufficiente determinazione della fattispecie normativa, il lasso temporale riferito ai precedenti esercizi è pari, a ritroso, rispetto ai tre esercizi in cui la legge richiede il bilancio in utile. Ergo, i precedenti esercizi sono da intendersi, al netto del bilancio 2010: 2009, 2008, 2007.

**Quanto alla prima opzione emendativa,** si osserva che rispetto alla precisa marcatura temporale riferita ai tre bilanci in utile (lett. a), nelle ipotesi in discussione vi è carenza di un termine finale prestabilito (lett. b e c). La diversità testuale non può essere casuale, ma è indice di **mobilità** del lasso temporale di riferimento.

In tale lasso temporale, variabile secondo **la data di costituzione della società partecipata o di acquisizione della partecipazione pubblica,** la società non deve aver subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, ovvero il socio pubblico non sia stato gravato dall'obbligo di ripiano delle perdite medesime.

Il termine a ritroso sarà dunque determinabile *a posteriori* e calibrato in relazione alla durata e alle vicende della singola partecipazione societaria.

La prospettata soluzione presta il fianco a due obiezioni circa la razionalità della disposizione. In primo luogo, essa incide significativamente sulle società il cui termine di costituzione è più risalente nel tempo. Maggiore è il numero degli esercizi da verificare, maggiore è la probabilità statistica che in almeno un esercizio si siano prodotte perdite di gestione. La generazione di perdite in un esercizio lontano nel tempo non giustificherebbe l'abbandono della partecipazione secondo principi di sana gestione finanziaria del patrimonio mobiliare dell'ente locale.

Tuttavia, si tratta di obiezioni di natura fattuale che non incidono sui margini di ragionevolezza della norma, la cui modulazione degli effetti è rimessa alla discrezionalità del legislatore. A ben vedere, anche per le società di nuova costituzione, la fase iniziale (c.d. *start up*) può agevolmente provocare la maturazione di perdite d'esercizio.

Infatti, anche la seconda soluzione, se da un lato stabilizza l'arco temporale entro cui verificare che i bilanci siano nelle condizioni legali per giustificare il mantenimento della partecipazione (sei anni), dall'altro non tiene conto della diversità del dato testuale fra le varie condizioni elencate alla lettera a) rispetto alle lettere b) e c) dell'art. 14 comma 32 del citato decreto legge.

Alla luce della *ratio* cui la disciplina sulle dismissioni tende, il collegio propende per la **prima opzione interpretativa**, in ragione della maggiore aderenza alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica che pone per i comuni demograficamente minori la dismissione delle partecipazioni come regola e il mantenimento entro stringenti limiti come eccezione. L'art. 14 comma 32 favorisce l'eliminazione delle società in esercizio e, contestualmente, vieta la costituzione di nuove società. Ergo nei casi dubbi, deve prevalere ogni interpretazione che produca un effetto utile della norma e non la depotenzi.

Inoltre, a prescindere dal dato testuale inequivoco circa la mobilità del termine a ritroso, l'indeterminatezza dell'arco temporale riferito ai "precedenti esercizi" è mitigata dal secondo precitato normativo che richiama la nozione di **riduzione di capitale per perdite** con o senza obbligo di ripianamento delle medesime.

Infatti, preme osservare che la **mera generazione di perdite** d'esercizio non conduce automaticamente alla carenza delle condizioni legali previste per il mantenimento della partecipazione societaria, ma solo **la maturazione di perdite che sono state causa di riduzione di capitale e di perdite che hanno gravato il comune dell'obbligo di ripianamento delle medesime.**

Ci s'interroga, dunque, a quali ipotesi specifiche il legislatore abbia inteso riferirsi nelle prospettate condizioni descritte alle lettere b) e c) dell'art. 14 comma 32.

Sotto un profilo meramente aziendalistico, ogni perdita genera una riduzione del capitale (*rectius* del patrimonio netto) della società. Occorre dunque compiere una ricognizione dei casi di riduzione del capitale per perdite, alla stregua della disciplina stabilita dal codice civile.

Sono escluse dalla sfera di applicazione della norma, le ipotesi di **riduzione volontaria** di capitale, sia essa operata mediante rimborso ai soci delle quote pagate, mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante l'attribuzione di beni in natura (artt. 2445 e 2482 c.c.).

La riduzione del capitale per perdite è **facoltativa** se le medesime non eccedono la terza parte del capitale sociale. Più propriamente, trattasi di riduzione per perdite inferiori al terzo del patrimonio netto, di norma certificata nel bilancio d'esercizio e riportata a nuovo nell'esercizio successivo, che non necessita d'idei provvedimenti da adottare secondo il meccanismo **formale** della delibera assembleare per atto pubblico notarile nei casi previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c. (rispettivamente per s.p.a. ed s.r.l.).

La **riduzione facoltativa è esclusa** dall'ambito di applicazione dell'art. 14 comma 32, in tal modo salvaguardandosi, entro ragionevoli limiti, le società costituite in tempi meno recenti e le società in fase iniziale di attività (*start-up*).

Se invece risulta che il capitale è diminuito oltre un terzo, ma non al di sotto del minimo legale, l'assemblea dei soci, adottando gli opportuni provvedimenti, può rinviare al nuovo anno le determinazioni sul capitale (c.d. **anno di grazia**). Qualora entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite medesime.

E' a tale ipotesi di riduzione del capitale per perdite (art. 2446 e 2482 *bis* c.c.) che il legislatore ha inteso riferirsi nell'ipotesi **sub b**).

Qualora invece le perdite abbiano del tutto azzerato il capitale sociale (*rectius* il patrimonio netto), ovvero siano superiori ad un terzo del capitale con riduzione del medesimo al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482 *ter* c.c. sugli amministratori grava l'obbligo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione, di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo).

E' a tale ipotesi (riduzione con obbligo di ripiano almeno al minimo legale) che il legislatore ha inteso riferirsi nell'ipotesi **sub c**), nella quale il criterio temporale è ridonato dalla lettera precedente ed il meccanismo di ripiano delle perdite fa riferimento ad una verifica di carattere sostanziale, nel senso che, unitamente all'attivazione dei formali meccanismi di operazioni straordinarie sul capitale sociale per perdite, ciò che rileva è **l'obbligo giuridico di soccorso finanziario a carico del comune** al fine di ripianare le perdite d'esercizio, (perdite che hanno totalmente azzerato o reso negativo il patrimonio netto, perdite che hanno ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale).

Il richiamo codicistico, non esaurisce la casistica insita nella predetta ipotesi normativa, posto che l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite può derivare al comune in relazione al contratto di servizio in vigore con la propria società partecipata o a seguito di previsione statutaria. Anche in tali casi, si applicherà l'art. 14 comma 32 lett. c).

Occorre precisare ulteriormente che con riferimento al complesso delle condizioni dettate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 14 comma 32, il legislatore ha inteso ricomprendere quale condizione negativa per scongiurare la dismissione della società, ogni **manovra finanziaria di ricostituzione occulta di perdite gestionali**, tradottasi in un finanziamento gravante sul socio pubblico erogato a titolo di soccorso alla società che versa in disequilibrio gestionale, senza attivare il metodo assembleare previsto dalla legge (artt. 2446, 2447 per le s.p.a.; 2482 *bis* e 2482 *ter* per le s.r.l.).

La prassi invero registra numerosi casi in cui l'amministrazione comunale, pur al cospetto di perdite che obbligherebbero l'adozione degli opportuni provvedimenti di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c., provvede a soccorrere la società in modo alternativo: o mediante l'erogazione di prestiti a breve, o attraverso la rinuncia a crediti maturati nei confronti della propria società partecipata. In tali evenienze, l'elusione dei meccanismi assembleari di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del patrimonio netto nei limiti legali dissimulano la copertura di perdite d'esercizio già accumulate, vulnerando la sana gestione finanziaria della società partecipata.

Come si può notare, il legislatore ha presidiato il **principio del mantenimento delle partecipazioni societarie in equilibrio finanziario**, con stringenti limiti legali e con condizioni cumulative, riferite a diverse annualità, a carattere fisso per i bilanci in utile (2010, 2011 e 2012), con termini mobili per l'assenza di perdite ("i precedenti esercizi"), la cui praticabilità è rimessa ad attente valutazioni in fatto a cura dell'amministrazione comunale interessata, essendo sufficiente la carenza di uno solo dei requisiti per far venir meno il regime delle esclusioni e far rivivere l'obbligo di dismissione.

Assai più agevole si presenta, in fatto e in diritto, il **principio della partecipazione associata, paritaria o proporzionale**, quale criterio derogatorio all'obbligo di dismissione per i comuni demograficamente minori.

L'art. 14 comma 32 recita: *"La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti"*.

Il legislatore ha inteso favorire un processo di razionalizzazione delle partecipazioni locali, mediante un processo di accorpamento, di fusione o di costituzione di nuove società con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, in cui la compagine sociale è composta da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

Adottando tale criterio, sono irrilevanti sotto il profilo della legalità finanziaria, le condizioni gestionali della società pluripartecipata, sia essa in equilibrio finanziario, ovvero in perdita. Pur potendo costituire o mantenere la società a partecipazione plurima o proporzionale, non è irrilevante l'economicità dell'andamento societario sul versante della sana gestione finanziaria dell'ente locale.

Al riguardo, il tenore testuale della disposizione (**società costituite da più Comuni**), nonché l'interpretazione finalistica della legge, suggeriscono che possa ammettersi la costituzione proporzionale o paritaria di una società pubblica locale costituita anche solo da **due Comuni**, purché la sommatoria superi la soglia dimensionale dei 30.000 abitanti.

Alla stessa stregua, non può essere computata nel calcolo della partecipazione paritaria o proporzionale l'amministrazione provinciale, non richiamata dalla norma, in quanto ente territoriale che si sovrappone al livello di governo comunale e pertanto non idoneo ad incidere sulla soglia demografica.

In sede consultiva la Sezione ha anche più volte esaminato l'estensione dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 ed il rapporto con il precedente art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n.244, evidenziando le potenziali letture contrastanti (per le motivazioni si rinvia a SRC Lombardia deliberazioni nn. 861/2010/PAR e 912/2010/PAR), e concludendo nel senso che sia la lettera che la *ratio* della disposizione più recente inducono a ritenere che quest'ultima non ha inteso abrogare la precedente normativa, di carattere generale, contenuta nell'art. 3 comma 27 ma, al contrario, ha inteso mantenere entrambe le discipline prevedendo che, da una lettura coordinata, risulti la regola di comportamento che deve essere seguita dai Comuni demograficamente minori.

Le due prescrizioni operano infatti su piani diversi: l'art. 3 comma 27 si riferisce alla finalità ed agli scopi che l'ente può raggiungere con la partecipazione societaria, l'art. 14 comma 32 limita la capacità degli enti sul piano numerico ed operativo, prevedendo che, in ogni caso, nessun comune possa detenere un numero di partecipazioni superiore a quello previsto dalla legge.

Si tratta, in sostanza, di una valutazione con la quale il legislatore ha ritenuto rilevanti non solo gli scopi perseguiti (già oggetto d'attenzione da parte dell'art. 3 comma 27 della Legge finanziaria 24 dicembre 2007, n.244), ma anche le modalità di svolgimento dell'attività, ritenendo che il rapporto fra ente costituente e organismo societario, per essere efficiente, debba avvenire in un ambito territoriale più esteso, quale è quello degli enti di maggiori dimensioni e popolazione.

Questi ultimi, proprio in considerazione della precisata circostanza possono più agevolmente dar vita a società dotate di una capacità operativa più significativa, valorizzando le economie di scala ed evitando il fenomeno della costituzione di società

che non dispongono di risorse sufficienti per operare in modo soddisfacente ed autonomo.

A suffragio di quanto esposto depone anche la possibilità, per gli enti di minori dimensioni, di associarsi per dar vita ad aggregazioni societarie maggiormente funzionali (sempreché la popolazione interessata complessiva sia superiore ai 30.000 abitanti).

In sintesi, l'inciso "fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" comporta che, nell'osservanza dei limiti numerici alle partecipazioni che ciascun ente può detenere in base alla previsione dell'art. 14 comma 32, le stesse dovranno, altresì, essere conformi ai canoni di stretta inerenza al perseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto, per ciò che rileva in questa sede in cui il quesito è posto relativamente a comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, appare evidente la volontà del legislatore di ridurre le partecipazioni societarie possedute dagli enti compresi in tale categoria demografica, vietando la costituzione di nuove società e permettendo il mantenimento delle società in essere, solo se ricorrono le condizioni di legge testé analizzate. La carenza delle condizioni legali di mantenimento conduce alla liquidazione o alla dismissione, entro il 30 settembre 2013, della società già costituita ed in perdita negli esercizi 2010 e 2011, a meno che l'amministrazione comunale non si determini ad utilizzare il criterio della partecipazione proporzionale, o paritaria, al fine di superare la soglia dimensionale di 30.000 abitanti.

## **2. Divieto di coesistenza nel medesimo organismo societario di servizi pubblici locali e di servizi strumentali (quesito 1).**

Prima di analizzare i quesiti inerenti le operazioni di fusione per incorporazione, verificandone l'impatto in funzione antielusiva di quanto disposto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, la Sezione ritiene opportuno rimarcare il previgente divieto di coesistenza nell'oggetto sociale della medesima società pubblica di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Quantunque il citato art. 14 comma 32 non distingua le attività che costituiscono l'oggetto sociale della partecipazione pubblica, si rammenta che per le c.d. "società strumentali" l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n.248, ha testualmente vietato l'esplicazione di attività a favore di enti diversi da quelli costituenti o partecipanti e la commistione con attività societarie deputate alla gestione di servizi pubblici locali.

In termini più espliciti, il dettato dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha imposto alle società che producono beni o servizi strumentali all'attività degli enti locali (o costituite, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza) di avere "oggetto sociale esclusivo" (oltre a dover operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti e non poter svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né previa gara).

Come già esposto nei precedenti pareri della Sezione (Cfr. SRC Lombardia deliberazioni nn. 517/2011/PAR e 653/2011/PAR), le disposizioni legislative in materia hanno statuito specifiche incompatibilità fra la gestione di attività strumentali, che vedono quale destinatario ed interlocutore l'ente locale, e le attività a rilevanza economica, che presentano un'incidenza sul mercato, sia pure locale.

Al riguardo, è acquisito che il requisito della strumentalità sussiste "allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche" in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali (si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766).

Pertanto, vista la loro natura e considerata la deroga alle ordinarie procedure di affidamento, le società strumentali non possono svolgere, data la loro posizione privilegiata, ulteriori attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché, in caso contrario, si verificherebbe un'alterazione o comunque una distorsione della

concorrenza all'interno del mercato locale di riferimento. Per i medesimi motivi il secondo comma dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 impone che gli enti locali prevedano per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo.

Anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale risulta chiaro che l'ambito di operatività delle società strumentali è limitato e circoscritto allo svolgimento di attività in favore dell'ente locale che le ha costituite (Corte cost. 1° agosto 2008, n. 326) e che, in base alla previsione legislativa, agli enti locali è precluso lo svolgimento di attività strumentali per il tramite di società che non siano ad oggetto esclusivo. In sostanza non è possibile che la stessa società che opera in house svolga, per conto di uno o più enti, sia attività strumentali che di gestione di servizi pubblici locali.

La disamina sull'esclusività dell'oggetto sociale per le società strumentali, rileva nel caso di specie avuto riguardo ai dati fattuali declinati dall'amministrazione interpellata, atteso che la SORESINA RETI IMPIANTI s.r.l. ricomprende, nella medesima gestione societaria, accanto ai servizi pubblici locali (acquisto, distribuzione e vendita di energia elettrica) taluni servizi strumentali (urbanizzazione e riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, lampade votive, impianti semaforici, arredo urbano e aree verdi), in palese violazione del dettato normativo.

E' pertanto necessario che l'amministrazione comunale, prima ancora di valutare la sorte della partecipazione in ragione delle perdite gestionali pregresse, proprio alla luce della coesistenza di servizi strumentali nella SRI s.r.l., si determini nel reinternalizzare i predetti servizi o nell'affidarli mediante gara in ossequio ai principi comunitari di concorrenza e non discriminazione.

### **3. Fusione societarie e obblighi di dismissione o di liquidazione delle partecipazioni pubbliche (quesiti 3 e 4).**

Occorre analizzare la natura delle operazioni di fusione societaria al fine di verificarne il possibile conflitto con la disciplina dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

A tale fine è necessario ripercorrere i quesiti che pone a tale proposito l'amministrazione comunale, la quale s'interroga se:

- a) l'operazione di fusione per incorporazione di SRI s.r.l. (bilanci in perdita) in ASPM (bilanci in utile), effettuata entro il 30 settembre 2013, possa essere considerata operazione assimilabile alla cessione o alla messa in liquidazione della società che alla luce dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 non può essere mantenuta in attività per la dimensione demografica del comune socio e per la carenza dei parametri idonei al mantenimento;
- b) l'operazione inversa di fusione per incorporazione di ASPM s.r.l. in SRI s.r.l. effettuata entro il 30 Settembre 2013, eviti alla società SRI (post fusione avendo incorporato ASPM) i vincoli previsti dall'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 per il triennio 2010-2012;
- c) le operazioni di fusione, tendenti a costituire un'unica società, possano modificare il regime giuridico e la proprietà delle reti nei servizi pubblici locali attualmente gestiti da ciascuna società comunale.

Sul piano descrittivo la fusione è l'unificazione di due o più società in un unico organismo comportante la confusione dei patrimoni e della compagine societaria già appartenenti alle società fuse.

Sotto il profilo giuridico, nella fusione in senso stretto, si produce la costituzione di una nuova società con estinzione delle società preesistenti, nella fusione per incorporazione, una società assorbe una o più società preesistenti. Carattere essenziale della fusione è l'assegnazione di quote o di azioni della società risultante dall'operazione ai soci delle società fuse o incorporate.

La *ratio* della fusione è consentire la concentrazione d'impresa, evitando il passaggio della liquidazione delle società originarie con conseguente costituzione di una nuova società fra i medesimi soci, garantendo la continuità dell'attività imprenditoriale. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha inteso unificare i passaggi societari, diminuendo gli impatti fiscali, temporali ed economici delle

operazioni di unificazione, al fine di garantire la continuità nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite *post* riforma (Cass. SS.UU. ordinanza 8 febbraio 2006, n.2637), "*la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo*".

Si ritiene pertanto superata la tesi che intravede nella fusione un'ipotesi di successione universale *inter vivos*, analoga al fenomeno successorio fra le persone fisiche (cfr. Cass. *ante* riforma sent. 11 aprile 2003, n.5716).

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, attuata con D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, la fusione è configurabile alla stregua di una mera modifica dell'atto costitutivo, in ossequio al principio di continuità giuridica ed imprenditoriale della società interessata al procedimento di unificazione.

In particolare, nella fusione per incorporazione, la società risultante alla fine delle operazioni è la medesima società che sopravvive in un nuovo assetto organizzativo, conservando intatti, senza soluzione di continuità, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla società incorporata.

La diversità concettuale e di disciplina giuridica fra la fusione per incorporazione e la messa in liquidazione o la cessione della partecipazione societaria non rende praticabile l'ipotesi prospettata dall'amministrazione richiedente circa la possibilità di procedere ad operazioni di concentrazione societaria, eludendo il precetto di ordine pubblico economico insito nel disposto dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78. Fondere per incorporazione due società, significa decidere di proseguire nella medesima attività, dapprima compiuta in modo disgiunto.

La riorganizzazione societaria delle partecipazioni pubbliche locali presuppone necessariamente l'idoneità della società partecipata ad essere mantenuta in mano pubblica, sicché non appare conforme allo scopo della normativa sulle dismissioni applicabile agli enti demograficamente minori, procedere ad operazioni di concentrazione societaria facendo perno su partecipazioni che debbono essere dismesse mediante liquidazione o alienazione. E ciò non solo nel caso di fusione per incorporazione della società in perdita (SRI s.r.l.) nella società in utile (ASPM s.r.l.), ma anche nell'ipotesi inversa, poiché, in entrambe le evenienze, le diseconomie strutturali e le criticità della società da dismettere, si estenderebbero alla società in utile, in palese contrasto con i principi di sana gestione di buon andamento della pubblica amministrazione.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la Sezione ritiene non percorribili le soluzioni prospettate dall'amministrazione comunale di cui ai superiori sottopunti a) e b), alla luce del principio di ordine pubblico economico e di coordinamento della finanza pubblica ricavabile in via interpretativa dal precetto dell'art. 14 comma 32 del citato decreto legge, a tenore del quale la partecipazione soggetta ad obbligo di dismissione non può essere utilizzata *tout court* per operazioni di concentrazione societaria.

Cionondimeno, l'amministrazione comunale può procedere senza indugio ad operazioni di riassetto societario, potendo prevedere per la società soggetta all'obbligo di dismissione una fase liquidatoria, cui fa seguito la retrocessione all'ente locale dei beni pubblici già appartenenti al comune, nonché il possibile trasferimento d'azienda dei beni e degli *assets* cedibili alla società da mantenere, in conformità alle norme finanziarie sopra indicate.

Per quel che concerne il sotto quesito sub c), la risposta è *in re ipsa* e discende dalla prospettata natura giuridica della fusione per incorporazione, la quale, trattandosi di mera vicenda evolutivo-modificativa dell'assetto giuridico di un organismo societario non incide, di per sé, sul regime giuridico e sulla proprietà pubblica delle reti nei servizi pubblici locali e nei servizi strumentali.

#### **4. Regime giuridico dei beni pubblici conferiti alle società patrimoniali gerenti servizi pubblici locali (quesiti 2 e 5).**

Gli organismi societari menzionati dall'amministrazione comunale sono da considerarsi, nell'un caso, società patrimoniale proprietaria del patrimonio pubblico (Soresina Reti ed Impianti s.r.l.), nell'altro, società di gestione erogatrice di servizi pubblici locali (ASPM s.r.l.).

Dopo aver analizzato il quadro normativo afferente i limiti inderogabili posti dal legislatore agli enti locali minori che detengono partecipazioni societarie, incluse le c.d. società patrimoniali, occorre, pertanto, analizzare le questioni giuridiche richiamate con i quesiti concernenti il regime dei beni pubblici conferiti alle società SRI s.r.l. e gestiti in parte da ASPM s.r.l., con specifico riferimento alla presenza di cespiti funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali e agli incrementi di tali beni dovuti all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio pubblico, consolidatisi nelle immobilizzazioni materiali iscritte nei bilanci delle partecipazioni societarie.

L'analisi degli elementi di maggiore criticità sulla tematica di che trattasi è stata affrontata *funditus* dalla Sezione con la recentissima deliberazione SRC Lombardia n.61/2013/PRSE, depositata in data 19 febbraio 2013 (camere di consiglio del 20 giugno e del 20 novembre 2012).

Il collegio ritiene di coordinare le argomentazioni del presente parere con le determinazioni cui è pervenuto con la suddetta delibera, non ravvisando motivi per discostarsene.

Si riporta *per tabulas* il percorso logico-argomentativo della citata deliberazione, con l'avvertenza che la categoria cui ci si riferisce è la società patrimoniale *in house*, interamente detenute dall'ente locale che esercita sulla medesima il c.d. controllo analogo.

##### **4.1 Nozione di società patrimoniale.**

Aderendo ad una nozione in senso ampio delle società "patrimoniali", esse si configurano quali detentrici, a titolo di proprietà mediante conferimento in natura, delle reti e/o di altri beni in natura funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali o strumentali alla stessa amministrazione.

Nella società patrimoniale, lo schema societario non solo è finanziariamente partecipato dall'ente locale, ma è dotato da quest'ultimo del patrimonio immobiliare, donde il termine "patrimoniale" caratterizzante il modello organizzativo di società prescelto.

Nella prassi, infatti, può verificarsi che alla società patrimoniale non sia demandata solo l'attività di gestione dei servizi pubblici, ma anche la gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione.

Si definisce, inoltre, società "operativa" quella cui è demandata anche la possibilità di effettuare interventi sul patrimonio medesimo. Le opere d'intervento manutentivo sul patrimonio trasferito alla società o rimasto in capo al Comune e dato in gestione alla società, alla stregua dello statuto societario, vengono realizzate direttamente dalla società a capitale interamente pubblico o vengono affidate esternamente nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mantenendo in capo alle società medesime l'attività di monitoraggio sull'andamento dei lavori.

Ne consegue che la locuzione società patrimoniale non è idonea a qualificare la natura della partecipazione locale e in definitiva la disciplina ad essa applicabile. *"Infatti, l'interprete -per individuare la disciplina giuridica applicabile al caso concreto- deve anche accertare se la dotazione patrimoniale è funzionale all'erogazione dei servizi pubblici locali o se piuttosto è funzionale alla manutenzione del patrimonio comunale o se, addirittura, in capo alla società patrimoniale c'è una commistione tra l'attività di interesse generale e quella di tipo strumentale.*

*In altri termini, il conferimento del patrimonio pubblico ad una società interamente partecipata dall'ente locale impone, sul piano della disciplina applicabile, un distinguo a seconda che i cespiti conferiti siano funzionali o meno all'erogazione di servizi pubblici locali" (Cfr. segue, SRC Lombardia deliberazione n.61/2013/PRSE).*

#### **4.2 Società patrimoniali dotate di cespiti funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali.**

Di seguito si riporta l'orientamento della Sezione (SRC Lombardia, deliberaz. cit.): *"tra i principali interventi normativi sulle società patrimoniali -costituite dagli enti locali per attribuire a soggetti strumentali beni funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali- si segnala l'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 che ha modificato l'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali. In particolare, si richiamano i commi 2 e 13 dell'articolo citato che, dopo le modifiche introdotte comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recitano così: «comma 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. Comma 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5».*

Nel 2008, tuttavia, il quadro normativo legittimante la costituzione delle società patrimoniali è totalmente mutato. In particolare, il comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, con riguardo in genere ai SPL di rilevanza economica, ha stabilito - in parziale contrasto con detto comma 13 dell'art. 113 del TUEL - che, **«Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati».**

Il coordinamento tra le due disposizioni di legge richiamate (cioè, il comma 5 dell'art. 23-bis D.L. n. 112/2008 ed il comma 13 dell'art. 113 TUEL) è stato ricostruito in via interpretativa dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 320 del 25 novembre 2011, ha affermato a chiare lettere che il comma 13 dell'art. 113 del TUEL deve ritenersi "tacitamente abrogato", per incompatibilità, dal comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, <<il quale stabilisce il principio secondo cui le reti sono di «proprietà pubblica»; principio evidentemente in contrasto con il richiamato comma 13, che consentiva, invece, il conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico>>. La Corte Costituzionale, dunque, ritiene che è <<evidente l'incompatibilità del regime demaniale stabilito dal comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (...) con il conferimento in proprietà previsto dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL>> (Corte Cost., sent. n. 320 del 25 novembre 2011).

In seguito al referendum tenutosi nel mese di giugno 2011, l'articolo 23 bis, comma 5, D.L. cit., è stato abrogato; tuttavia, l'articolo 4 D.L. 138/2011 -a distanza di meno di un mese- ha riprodotto letteralmente la disposizione contenuta nel comma di legge abrogato dal referendum popolare. Da ultimo, però, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, relativo ai servizi pubblici locali in quanto viola l'art. 75 della Costituzione.

L'exkursus sin qui ripercorso a grandi linee, dunque, implica che nell'attuale contesto normativo l'interprete, per affrontare la questione se l'ente locale possa o non possa trasferire alle società cespiti immobiliari funzionali all'erogazione di un servizio pubblico -sia in sede di costituzione della società (sotto forma di conferimento) sia nel corso della vita della società (sotto forma di conferimento per aumento di capitale o, più in generale, attraverso un negozio traslativo)- deve rispondere al quesito se il trasferimento del patrimonio demaniale o indisponibile dall'ente locale alla società patrimoniale muti o meno il carattere dell'indisponibilità del patrimonio ed il vincolo di destinazione che lo caratterizza.

Secondo un orientamento, il trasferimento di beni demaniali a società patrimoniale interamente pubblica non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi superato dall'inconfutabile ragionamento della Corte Costituzionale (sent. 25 novembre 2011, n.320) laddove afferma che l'incedibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica (a cui ai sensi del comma 13 dell'art. 113 del TUEL sono stati trasferiti beni demaniali) non garantisce il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni conferiti in proprietà alla società patrimoniale. Infatti, «è noto che il patrimonio sociale costituisce una nozione diversa da quella di capitale sociale: il primo è rappresentato dal complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società; il secondo è l'espressione numerica del valore in denaro di quella frazione ideale del patrimonio sociale netto (dedotte, cioè, le passività) che è fissata dall'atto costitutivo e non è distribuibile tra i soci. Ne deriva che l'incedibilità delle quote od azioni del capitale sociale – sia essa frutto di una pattuizione fra i soci (art. 2341-bis cod. civ.) o, come nel caso di specie, di una previsione legislativa – non comporta anche l'incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società; beni, perciò, che possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione».

D'altra parte, a sostegno dell'incedibilità dei beni conferiti in proprietà nella società patrimoniale non assume rilievo neppure il disposto dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, «secondo cui il conferimento in proprietà di beni demaniali dello Stato alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.», anch'essa società a capitale interamente pubblico, non comporta la modificazione del regime giuridico di tali beni, quale stabilito dagli articoli 823 e 829, primo comma, cod. civ. Tale normativa statale, infatti, non riguarda i beni demaniali degli enti pubblici territoriali considerati dalla disposizione impugnata, perché ha introdotto una speciale disciplina del regime proprietario dei soli beni demaniali dello Stato, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica».

Sulla scorta di detta premessa, questa Sezione ritiene che la capacità giuridica dell'ente locale di conferire (nella propria società patrimoniale interamente partecipata) beni necessariamente funzionali all'erogazione di un servizio pubblico incontra due limiti tra loro strettamente interdipendenti.

Un limite di carattere generale per cui i beni demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile non sono trasferibili alla società patrimoniale (né in sede di costituzione con un vero proprio conferimento né successivamente con un atto traslativo in generale) senza un procedimento di sdemanializzazione o senza l'inserimento del bene indisponibile nel piano delle alienazioni, perché se così non fosse verrebbe pregiudicato il regime giuridico della demanialità o della indisponibilità dei beni medesimi (in particolare, l'inalienabilità e l'inespropriabilità).

Un limite di carattere speciale per cui, per alcune tipologie di beni facenti parte del demanio pubblico, è preclusa all'ente locale la possibilità di procedere ad una sdemanializzazione (e, quindi, a fortiori è preclusa la possibilità di trasferirli ad una società patrimoniale). In particolare, ci si riferisce alle "reti" le quali, per loro natura, sono beni unici ed imprescindibili per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Conseguentemente, le reti devono essere necessariamente nel patrimonio dell'ente locale che ha l'obbligo di rendere il servizio, salva la possibilità di concederne l'uso al soggetto gestore del servizio stesso. In altri termini, rispetto a detti beni è preclusa all'ente la scelta discrezionale di conferirli o trasferirli ad una propria società anche se la partecipazione societaria ha le caratteristiche dell'in house providing.

In proposito, si richiama l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo il quale «la proprietà pubblica delle reti implica, indubbiamente, l'assoggettamento di queste – e, dunque, anche delle reti idriche – al regime giuridico del demanio accidentale pubblico, con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica. In particolare le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 822 e del primo comma dell'art. 824

cod. civ.>> (Corte Cost., sent. n. 320 del 25 novembre 2011). Con riferimento allo specifico caso delle reti idriche, inoltre, <<l'inalienabilità della struttura a società di diritto privato a capitale interamente pubblico trova ulteriore conferma nel comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, dove si ribadisce «la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge">> (Corte Cost., sent. n. 320 del 25 novembre 2011).

Chiarita la netta posizione della Corte Costituzionale, in ordine all'incapacità delle reti funzionali all'erogazione di servizi pubblici, questa Sezione -a prescindere dal fatto che con la successiva sentenza n. 199/2012 la Corte medesima abbia abrogato l'art. 4 D.L. n. 138/2011 che riproduceva la norma del 2008- ritiene che non si possa non condividere il principio di carattere generale per cui la cessione di beni demaniali alla società patrimoniale senza la volontà di sdemanializzare i beni medesimi, non garantisce il regime dell'inalienabilità e dell'inespropriabilità.

Ne consegue che in presenza di società patrimoniali dotate di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile dell'ente locale, si pone il problema di come debba attivarsi l'ente locale per rimediare a questa "sdemanializzazione" di fatto di beni che per legge non sono alienabili (come, ad esempio, le reti per SPL).

La Sezione di controllo per la regione Emilia Romagna, in sede consultiva, (parere n. 9 del 13 febbraio 2012) ha ritenuto <<che gli enti locali a densità demografica ridotta e/o media, non solo non potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall'articolo 14, comma 32, D.L. cit, e della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 28, D.L. 138/2011, ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia detenuta da società. Nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 32, D.L. 78/2010 la predetta tipologia di enti locali potrà, al più, costituire società e/o detenere partecipazioni in società cui è affidata la gestione delle reti>>.

Questa Sezione, in realtà, ritiene che l'obbligo di dismissione della partecipazione societaria è imposto agli enti locali solo dai concorrenti limiti previsti dall'art. 3, comma 27, l. n. 244/07 e dall'art. 14, comma 32, D.L. n. 78/10. D'altra parte la dismissione di una società patrimoniale potrebbe significare anche la cessione delle quote; dunque, sarebbe più opportuno esprimersi in termini di messa in liquidazione della società (con la conseguente restituzione dei beni conferiti al termine della fase liquidatoria) per garantire il rispetto del regime di demanialità delle reti funzionali alla resa dei servizi pubblici.

Tuttavia, anche in assenza di uno specifico obbligo di dismissione della partecipazione societaria, l'ente locale deve adeguarsi ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale sul regime giuridico delle reti funzionali alla resa dei servizi pubblici.

In altri termini, l'ente locale, avvalendosi sia dei poteri autoritativi sia dei poteri tipici del socio unico, deve assicurare che le reti funzionali all'erogazione dei servizi pubblici mantengano il carattere della **demanialità** e, quindi, anche il regime dell'inalienabilità e dell'inespropriabilità".

#### **4.3 Società patrimoniali affidatarie di servizi strumentali all'ente medesimo.**

Non trova applicazione la normativa sui servizi pubblici locali quando alla società patrimoniale è affidata un'attività non qualificabile in termini di servizio pubblico locale di rilevanza economica; infatti, sono riconducibili alla categoria dei servizi strumentali "rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale" quei servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività (cfr. segue SRC Lombardia, deliberaz. cit.).

"In altri termini, quando la società patrimoniale svolge solo un'attività di supporto alle funzioni dell'ente locale ricorre la fattispecie delle società c.d. strumentali

(Lombardia, parere n. 78 del 14 febbraio 2011); conseguentemente trovano applicazione i primi due commi dell'art. 4 del D.L. n. 95/12.

Nel caso delle società patrimoniali esclusivamente strumentali, tuttavia, anche se non viene direttamente in rilievo la questione dell'inceditività delle reti, si deve tenere sempre conto che il socio che dota del patrimonio immobiliare la propria società è un soggetto di diritto pubblico e, in quanto tale, deve agire nel rispetto del principio di legalità e con il fine di tutelare l'interesse pubblico. In quest'ottica, quindi, il conferimento di beni in una società di diritto privato interamente detenuta dall'ente locale conferente è legittimo se ricorre un duplice presupposto:

a) il conferimento deve rispettare i vincoli che conformano la proprietà pubblica, a seconda che i beni siano soggetti al regime giuridico della demanialità, della indisponibilità o della disponibilità;

b) il conferimento deve avere sempre uno stretto rapporto funzionale con l'oggetto sociale.

In altri termini, il conferimento di cespiti nella società patrimoniale (anche se non funzionali all'erogazione di SPL) deve rispondere al regime giuridico che, con più o meno intensità a seconda della natura del bene, conforma la proprietà pubblica, nonché deve rispondere ai più generali vincoli che informano l'agire pubblico dell'ente locale (in particolare, efficienza ed economicità).

Con riferimento al primo limite, si ricorda che l'ente locale non può conferire alla società i **beni demaniali** di cui agli artt. 822 e 824 c.c. (strade, cimiteri ecc.) per i quali, ai sensi dell'art. 823 c.c., al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge la proprietà non può essere ceduta a soggetti terzi (anche se questi sono interamente partecipati dallo stesso ente locale). In quanto inalienabili, i beni demaniali non sono usucapibili, né pignorabili, né possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti previsti dalla legge. Il T.U. espropri (D.P.R. n. 327/01), all'art. 4, aggiunge che <<i>beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione>>. In ordine alle modalità di acquisto e di perdita del carattere della demanialità, vengono in rilievo le categorie dei beni appartenenti al demanio necessario e quelli appartenenti al demanio accidentale (questione che non si ritiene opportuno approfondire in questa sede).

Per gli immobili del **patrimonio indisponibile** -ovvero, ai sensi dell'art. 826 terzo comma c.c., gli edifici destinati a sede di ufficio pubblico e gli altri beni destinati a un pubblico servizio (ad esempio, scuole, uffici, impianti sportivi, ecc.)- è possibile, invece, il loro conferimento in proprietà a soggetti terzi, purché questi rispettino il vincolo di destinazione all'uso pubblico (art. 828 c.c.). I beni facenti parte del patrimonio indisponibile, tra l'altro, sono inespropriabili.

Diversamente, i beni immobili, che non rientrano nella nozione di demanio pubblico o non fanno parte del patrimonio indisponibile, appartengono al c.d. **patrimonio disponibile** dell'ente locale. Ai sensi dell'art. 58 D.L. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008) ciascun ente locale con delibera di giunta <<individua redigendo apposito elenco (...) i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica>>.

La magistratura contabile, in proposito, ha affermato che <<dal tenore letterale della norma si evince che la perdita dell'originaria connotazione di bene indisponibile non può avvenire "sic et simpliciter" mediante l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: condizione imprescindibile per l'iscrizione del bene nei predetti elenchi è infatti la "non strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali" che deriva dalla inidoneità o dalla "effettiva" sottrazione del bene stesso alla sua originaria destinazione pubblica.

A contrario, si può desumere che, qualora un bene sia ancora destinato ad essere utilizzato per un pubblico scopo, lo stesso non possa essere fatto rientrare nel novero dei beni disponibili, non essendo sufficiente la temporanea inidoneità del bene

a quella funzione pubblica ovvero una temporanea utilizzazione ad altri fini perché il bene perda la qualificazione di "indisponibile" (cfr. Cass. Sezioni Unite, 21 aprile 1989, n. 1889)>>. Dunque, <<una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio della stessa norma che, riguardando principalmente le attività di dismissione e di valorizzazione dei beni disponibili, non potrebbe autorizzare l'assoggettamento di beni ancora indisponibili al regime tipico dei beni disponibili. Quest'ultimo - comportando la commerciabilità, l'usucapibilità, la pignorabilità e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata e sequestro del bene e dei diritti reali attribuibili a soggetti terzi in regime di diritto privato - non sarebbe idoneo a preservare in modo adeguato l'utilizzazione di un bene per un pubblico scopo e sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico, garantite invece dal particolare regime cui sono soggetti i beni del patrimonio indisponibile.

Invero, verrebbero sottoposti all'alea di rischio tipica dell'attività privatistica beni pubblici per i quali si impone, con particolare evidenza, il rispetto del principio di sana gestione finanziaria che implica la valutazione da parte dell'Ente locale non solo dei vantaggi derivanti nell'immediato, ma anche dei rischi che potrebbero sorgere in futuro in conseguenza della propria attività gestionale e finanziaria>> (Deliberazione FVG/76/2011/PA del 15 settembre 2011).

Con riferimento al secondo limite, invece, l'ente locale deve mettere in evidenza che la cessione del bene in favore della società ha una sua giustificazione in termini di redditività della gestione, sia che la gestione consista solo nello svolgimento dell'attività manutentiva del bene (c.d. gestione statica), sia si traduca nella realizzazione di una vera e propria rendita proveniente dalla gestione del bene (c.d. gestione dinamica). Se l'ente locale, dunque, non giustifica la cessione del bene in termini di economicità della gestione (statica o dinamica) dei beni in origine facenti parte del suo patrimonio, l'operazione potrebbe essere solo strumentale a "valorizzare" il bene ceduto alla società che contabilizza il proprio patrimonio secondo le regole della contabilità economica, eludendo il regime di contabilità finanziaria che non consente agli enti locali di iscrivere i beni facenti parte del patrimonio al fair value.

Si aggiunga che, in alcuni casi, il trasferimento di beni dall'ente locale in favore della propria società patrimoniale potrebbe non solo essere strumentale a "valorizzare" il patrimonio dell'ente locale sfruttando il regime di contabilità economica cui soggiace la propria società partecipata, ma addirittura potrebbe tradursi in una manovra finanziaria volta ad aggirare vincoli di finanza pubblica. Infatti, quando il bene non viene conferito in sede di costituzione della società, bensì viene ceduto dal Comune dietro il pagamento di un corrispettivo da parte della società medesima (la quale, tra l'altro, iscrive ipoteca sul bene in favore di istituti di credito che finanziano il pagamento del corrispettivo della cessione), si altera il saldo finanziario dell'ente locale "gonfiando" il titolo IV delle entrate relativo ai proventi da alienazione di beni".

#### **4.4 Società patrimoniali affidatarie di servizi pubblici locali e di servizi strumentali all'espletamento delle funzioni dell'ente medesimo.**

Nella fattispecie rappresentata dal comune di Soresina, ricorre la presenza di almeno una società patrimoniale (SRI s.r.l.), in cui il conferimento dei beni da parte dell'ente locale è funzionale sia all'erogazione di servizi pubblici, sia allo svolgimento delle funzioni facenti capo all'ente conferente.

Per quanto concerne le criticità connesse al trasferimento dei beni in capo alla predetta società valgono le considerazioni di cui si è detto nei punti che precedono, ovvero che la società che gestisce servizi di natura strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, deve svolgere detta attività in via esclusiva (SRC Lombardia deliberazione n.517/2011/PAR).

#### **4.5 Società patrimoniali operative che incrementano la consistenza del patrimonio immobiliare mediante lavori affidati dall'ente locale.**

Accade sovente nella prassi che le società patrimoniali incrementino il patrimonio immobiliare realizzando lavori sul patrimonio originariamente conferito dall'ente.

Anche su tale tematica, si riportano le argomentazioni della citata deliberazione SRC Lombardia n.61/2013/PRSE: "In tali evenienze ipotesi (ovvero quando la società

patrimoniale realizza interventi per incrementare la consistenza degli assets trasferiti dall'ente locale), le maggiori criticità riguardano due profili: quello della scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e quello della contabilizzazione degli oneri sostenuti dalla società per svolgere i lavori.

Con riferimento alla prima questione l'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp), investita dallo stesso Seprio Patrimonio s.r.l., ha escluso <<la praticabilità dello schema dell'in house providing nel settore dei lavori>> (del. n. 51 del 18.5.2011); infatti, l'affidamento diretto rappresenta una modalità di affidamento avente carattere eccezionale a cui l'ente locale può fare ricorso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel settore dei lavori, una società in house providing può realizzare interventi in affidamento diretto solo quando l'importo è contenuto nei limiti di quelli eseguibili in economia.

Con riferimento alla seconda questione -ovvero, in merito alla contabilizzazione degli oneri sostenuti per svolgere i lavori- la società patrimoniale, con le cautele che impongono i principi contabili, può astrattamente iscrivere i costi sostenuti nell'esercizio di competenza tra le immobilizzazioni che, a loro volta, negli anni successivi alla loro iscrizione devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio. Quando la capitalizzazione dei costi riguarda lavori eseguiti su beni non ancora trasferiti alla società patrimoniale, l'iscrizione avviene alla voce "immobilizzazioni immateriali" per investimenti realizzati sui beni ancora rimasti in capo al comune (altrimenti, se i lavori fossero realizzati sui beni già entrati nel patrimonio della società, l'iscrizione nello stato patrimoniale avverrebbe alla voce "immobilizzazioni materiali"). Questa operazione di "capitalizzazione dei costi", dunque, è in astratto consentita alla società patrimoniale che opera in regime di contabilità economica, diversamente non è configurabile neanche in astratto per l'ente locale che opera in regime di contabilità finanziaria.

A questa diversa modalità di contabilizzazione dei costi (o spese) di investimento, a seconda che si operi in regime di contabilità economica o in regime di contabilità finanziaria, è riconducibile il rischio che l'ente locale, che si avvale della propria società patrimoniale per effettuare lavori di investimento, finisca per capitalizzare il canone di investimento corrisposto alla medesima società patrimoniale incrementando le immobilizzazioni del suo stato patrimoniale (operazione contabile, diversamente, non consentita a quell'ente locale che non si avvale dell'interposizione societaria e per il quale, quindi, la spesa per investimento rimane una mera uscita finanziaria del titolo II).

L'operazione contabile sin qui descritta, inoltre, presenta ulteriori criticità quando la società patrimoniale finanzia gli investimenti non solo con il canone di investimento corrispostogli dal Comune, ma anche attraverso finanziamenti provenienti da soggetti terzi o dal medesimo socio unico (ad es. sotto forma di "finanziamento soci" o di concessione di crediti). In maggior dettaglio, dal punto di vista dell'equilibrio finanziario dell'ente locale, una parte della programmazione degli investimenti sfugge al bilancio di previsione dell'ente locale (l'ente nel bilancio pluriennale impegna solo le somme che corrisponderà a titolo di canoni per investimento). Dal punto di vista della società, invece, questa capitalizzando i costi come immobilizzazioni, nei primi anni in cui realizza l'investimento (cioè prima che le immobilizzazioni vengano ammortizzate), finisce per registrare un apparente equilibrio finanziario.

Tuttavia, l'equilibrio è solo apparente perché negli anni successivi, se i costi sostenuti per investimenti (e capitalizzati come immobilizzazioni) non produrranno benefici per la società (o, meglio, non consentiranno alla società pubblica di recuperare, nel periodo di ammortamento, le somme investite), la società entrerà in una inevitabile crisi finanziaria. Crisi finanziaria alla quale verrà chiamato a farvi fronte il socio pubblico con una richiesta da parte degli amministratori della società di incremento del canone per il servizio di interesse generale reso o del canone operativo per gli investimenti fatti".

Non resta che analizzare l'impatto degli orientamenti della Sezione sull'ultimo quesito posto dal comune di Soresina.

## **5. Sorte degli affidamenti diretti gestiti dalle società a partecipazione pubblica locale alla luce della legislazione in tema di revisione della spesa (quesito 6).**

Al riguardo si osserva che molte delle argomentazioni esposte nei punti precedenti, escludendo in radice la percorribilità di operazioni di fusione, sono idonee a depotenziare la necessità di rispondere specificamente al quesito avente ad oggetto la sorte degli affidamenti diretti gestiti dalle società patrimoniali *in house* conseguenti alle prospettate operazioni di concentrazione societaria.

Cionondimeno, la Sezione ha consolidato il proprio orientamento circa la sorte degli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, anche con riferimento ai c.d. settori esclusi (cfr. SRC Lombardia, deliberazioni n.531/2012/PAR e n. 532/2012/PAR).

Appare preliminarmente necessario, per gli effetti che può avere sul complessivo assetto interpretativo della materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali, sulla quale verte in definitiva l'ultimo quesito prospettato, dare contezza della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 (cfr. deliberazione n. 221/2012/PAR).

La declaratoria d'illegittimità costituzionale del citato art. 4 fonda i suoi presupposti sul rilievo che la disposizione violasse "il divieto di ripristino della normativa, abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost." (l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, abrogato dal referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011).

L'abrogato art. 23 bis, fatta eccezione per i servizi espressamente esclusi, restringeva, rispetto alle regole comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, specificamente, la gestione mediante società *in house* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La sopravvenuta disciplina, posta dall'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, è risultata contraddistinta dalla medesima *ratio*, in quanto ha limitato le ipotesi in cui è consentito l'affidamento diretto, condizionandone l'ammissibilità ad una determinata soglia di valore (200.000 euro). Diversamente, la normativa comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale (quando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la speciale missione dell'amministrazione, art. 106 T.F.U.E.) alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo analogo e, infine, dello svolgimento della parte più importante dell'attività in favore dell'ente socio (cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010).

A seguito dall'espunzione, per illegittimità costituzionale, della regolamentazione posta dall'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, si è riprodotta la situazione esistente successivamente all'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 ad opera dell'istituto referendario.

La situazione non determina la reviviscenza della normativa nazionale precedente, ma l'applicazione della normativa e dei principi comunitari (cfr. motivazioni di ammissibilità al quesito referendario presenti nella sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010).

Allo stato, infatti, essendo venute meno le norme nazionali, prima in seguito alla consultazione referendaria del giugno 2011 (per quanto riguarda l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112) e, dopo, alla sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale (per quanto riguarda l'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n.138), si riespano le possibilità di utilizzo dell'affidamento diretto a società *in house* o a società miste, purché conformi ai principi del diritto comunitario, quali definiti dalla Corte di Giustizia UE (fra tutte, sentenze 18 novembre 1999, C-107/98, 9 settembre 1999, C-108/98; 13 ottobre 2005, C-458/03; 18 gennaio 2007, C/220/05, etc.).

In sostanza, l'ente pubblico committente potrà valutare, fra i diversi modelli, la gestione a mezzo organi e uffici interni; di organismi strumentali (per es. aziende speciali); di società interamente partecipate, ove sussistano i presupposti per l'affidamento *in house*; di società miste, con scelta del socio privato previa gara a doppio oggetto (cfr. art. 1 comma 2 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163; deliberazione n.

7/2012/PAR); di operatori privati selezionati mediante gara conforme ai principi comunitari ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163).

Appare opportuno sottolineare, inoltre, al pari di quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella deliberazione n. 173/2012 /PAR (delibera depositata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 173/2012), nonché da questa Sezione in precedenti pareri (SRC Lombardia deliberazione n. 147/2012/PAR e altri ivi richiamati), come la disciplina inerente le modalità d'affidamento dei servizi pubblici locali (venuta meno a seguito della predetta pronuncia costituzionale) non impatta sulla differente materia dei vincoli e limiti che il legislatore nazionale impone agli enti locali in tema di costituzione, detenzione e mantenimento di organismi strumentali (art. 9 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135) e società (art. 3 comma 27 legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 14 comma 32 D.L. 31 maggio 2010, n.78, cit.; artt. 4 e 9 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, cit.).

La precisazione è necessaria affinché l'amministrazione istante, oltre il profilo della correttezza dell'affidamento, scrutini quello del legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie detenute, alla luce sia della qualificazione giuridica dell'attività espletata (per le società strumentali, l'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 impone nuovi obblighi di dismissione o razionalizzazione) che della classe demografica di appartenenza (alla luce degli obblighi di dismissione e dei limiti di costituzione o detenzione posti dall'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78).

Gli ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012, nonché dell'avvento delle normative in tema di c.d. "spending review" (D.L. 6 luglio 2012, n.95) sono compendati nella citata deliberazione n.531/2012/PAR, cui per brevità si rinvia.

#### **P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
Il 27/2/2013  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

(Dossier Camera dei Deputati n. 337 del 04-04-2012)

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo:	Le <b>società</b> a partecipazione pubblica
Serie:	Documentazione e ricerche Numero: 337
Data:	04/04/2012
Descrittori:	PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE
Organi della Camera:	V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Camera dei deputati  
XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

Le Società a partecipazione pubblica  
n. 337

4 aprile 2012

---

Servizio responsabile:

**SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio**

☎ 066760-9932 – ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it)

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

*File: BI0506.doc*

## INDICE

### DISCIPLINA GENERALE

1. La diffusione delle società partecipate enti pubblici.....	3
2. Interventi di regolazione del regime giuridico e di contenimento della spesa delle società pubbliche.....	8
2.1 I limiti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni.....	9
2.2 La nomina degli amministratori.....	14
2.3 Composizione degli organi sociali e deleghe operative.....	15
2.4 I limiti ai compensi degli amministratori.....	19
2.5 Limiti alle spese delle società partecipate: acquisti e prestazioni di servizi.....	23
2.6 La responsabilità degli enti con compiti di direzione di società.....	27
3. Il controllo della Corte dei conti sulle società partecipate dallo Stato.....	29
4. Società non quotate controllate o interamente detenute dallo Stato.....	33

## Disciplina generale

### 1. LA DIFFUSIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ENTI PUBBLICI

L'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di **società partecipate** soggetti pubblici.

Per tali **società**, il quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

Alle **società partecipate** enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano, infatti, sempre più spesso, soggetti che - pur avendo una veste giuridica privatistica - perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici - enti pubblici in forma societaria - o "organismi di diritto pubblico", secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, soggetti a particolari e penetranti regole di gestione e controllo pubblico. Tali soggetti rientrano dunque in un concetto di pubblica amministrazione flessibile, "a geometrie variabili" [1].

Nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero **delle società** controllate amministrazioni regionali, provinciali e locali.

La proliferazione **delle società** a partecipazione locale è stata peraltro oggetto di una indagine della Corte dei Conti [2]. Nel giugno 2010, la Sezione autonomie della Corte ne ha pubblicato i risultati in una relazione trasmessa al Parlamento.

Dall'analisi sono risultati 5.860 organismi partecipati 5.928 enti ( e province). Si tratta in particolare di 3.787 organismi con forma giuridica societaria (**società** per azioni, **società** a responsabilità limitata, **società** consortili e **società**

cooperative) e 2.073 organismi con forma giuridica diversa (consorzi, fondazioni, istituzioni, azienda speciali).

Dal punto di vista dell'attività svolta, il 34,67% degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici locali: il 65,33% degli organismi partecipati svolge attività riconducibili ad altro: in particolare, attività culturali sportive e di sviluppo turistico, supporto alle imprese, scientifiche e tecniche, agricoltura silvicoltura e pesca, sanità e assistenza sociale, farmacie.

Con riferimento ai risultati economici **delle società partecipate** nel triennio 2005-2007, dall'indagine risulta che 568 **società**, corrispondenti al 22,35% del totale, sono sempre in perdita. L'area di attività prevalente per le **società** sempre in perdita è quella dei servizi diversi dai servizi pubblici locali (con il 63,32% **delle società** sempre in perdita).

La Corte afferma che la costituzione e la partecipazione in **società** parte degli enti locali risulta essere spesso utilizzata quale strumento per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali.

A tale fenomeno distorsivo il legislatore ha ritenuto di dover porre rimedio attraverso l'adozione di specifici divieti alla costituzione e al **mantenimento di società** parte dei piccoli e medio piccoli, che sono a livello locale i maggiori detentori di partecipazioni azionarie<sup>[3]</sup>.

Per ciò che attiene allo Stato e agli enti pubblici non territoriali, di recente, nell'ottica di un miglioramento dei conti pubblici, sono stati adottati interventi legislativi volti a prevedere in generale l'adozione, entro il 31 dicembre 2013, di uno o più programmi per la dismissione **delle** partecipazioni azionarie **essi detenute**<sup>[4]</sup>.

La trasformazione in via legislativa di enti pubblici in **società** per azioni è stata operata sin dagli anni 90 sia al fine di ammodernare **il** tessuto economico produttivo nazionale alle regole della concorrenza in un contesto di integrazione comunitaria e globale, sia al fine di riorganizzare i moduli dell'azione amministrativa, nel senso di una maggiore efficienza ed efficacia, realizzarsi anche con **il** raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Si ricorda in proposito la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), la quale - nell'ambito del complessivo disegno di riorganizzazione della pubblica amministrazione - ha previsto una delega al Governo per **il** riordino degli enti pubblici nazionali operanti nei settori della assistenza e previdenza, **delle** istituzioni di diritto privato e **delle società** per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nell'ambito della promozione e sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (art. 11, comma 1, lettera b)). In attuazione di tale delega, sono stati adottati **decreti legislativi delegati** di riordino, trasformazione in fondazione o in **società** per azioni di numerosi enti<sup>[5]</sup>.

Tra gli interventi ù rilevanti, si ricordano:

- il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, con il quale è stato riordinato l'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** ai fini della sua trasformazione in **società** per azioni, poi avvenuta con delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002 (adottata ai sensi del citato articolo 18 del decreto-legge n. 333/92);
- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, di trasformazione in **società** per azioni dell'**Ente autonomo acquedotto pugliese**;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, di trasformazione in **società** per azioni dell'**Ente autonomo esposizione universale di Roma**;
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con il quale è stato effettuato il riordino degli enti e **delle società** di promozione operanti nel Mezzogiorno, ed è stata istituita la **Società Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**, detenuta interamente dal Ministero dell'economia[6].

Sempre nel corso degli anni 90, talune disposizioni legislative hanno previsto l'istituzione di **società**, per lo svolgimento di specifiche attività, riservate allo Stato e individuate con regolamento Ministeriale. Si ricorda anche, in proposito, l'istituzione della Concessionaria servizi informatici pubblici - **CONSIP S.p.A.**, istituita in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997[7].

La preferenza per forme giuridiche disciplinate dal diritto privato, ed in particolare della **società** per azioni, anche al fine dello svolgimento di attività di interesse pubblico e di sostegno al tessuto economico nazionale, ha trovato conferma nell'adozione anche nell'ultimo decennio di norme primarie che hanno disciplinato direttamente la trasformazione in **società** per azioni importanti enti pubblici.

Si ricordano, a questo proposito:

- l'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138[8], che ha disposto la trasformazione in **società** per azioni dell'**ANAS**[9];
- gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269[10], che hanno previsto, rispettivamente, la trasformazione in **società** per azioni della **Cassa Depositi e Prestiti**[11] e della **SACE**[12].

Nel corso del decennio scorso ulteriori interventi normativi hanno previsto l'istituzione di **società** per azioni, ovvero hanno autorizzato soggetti pubblici a costituire **società** per azioni. Tra le **società** costituite ex lege nell'ultimo decennio si ricordano altresì:

- la **società Patrimonio dello Stato S.p.A.**, istituita in base all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[13], e incaricata di operare nel settore della gestione del patrimonio dello Stato. A decorrere dal 16 ottobre 2006, la totalità **delle** azioni sono state cedute dal Ministero dell'economia a Fintecna S.p.A., **società** integralmente posseduta dal medesimo Ministero.

- la **società Infrastrutture S.p.A.**, la cui istituzione è stata demandata a Cassa depositi e prestiti (a quel tempo non ancora S.p.A.) dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63. Tale **società** è stata successivamente posta in liquidazione e si è proceduto all'accollo parte dello Stato del relativo debito[14].

Quali ulteriori esempi di **società** costituite ex lege nell'ultimo decennio ed esercenti attività strumentali all'esercizio di funzioni di interesse pubblico, si ricordano:

- la **società CONI Servizi S.p.A.** istituita dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138/2002, nell'ambito del complessivo riassetto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) [15];

- la "**Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A.**", istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 291/2003 [16].

- la **società Riscossione S.p.A.**, oggi denominata **Equitalia S.p.A.**, la cui istituzione è stata prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 [17] nell'ambito del complessivo riassetto del sistema della riscossione demandata all'Agenzia **delle entrate** [18].

Tra i casi più recenti di costituzione ex lege di **società** finalizzate all'esercizio di attività strumentali a quelle statali, si ricorda, infine, la **società Difesa servizi S.p.A.**, prevista dall'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) [19]. La **società** Difesa ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale riguarda anche l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e di valorizzazione degli immobili militari (esclusa l'alienazione), ed è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, con esclusione **delle** attività direttamente correlate alle funzioni operative **delle** Forze armate. La **società** è inoltre autorizzata a svolgere le funzioni di centrale di committenza [20]. La partecipazione azionaria spetta interamente al Ministero della Difesa che esercita i diritti dell'azionista, e ne definisce con decreto gli indirizzi strategici e i programmi, di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e **delle** finanze ha approvato, con il decreto 10 febbraio 2011, lo Statuto della **società** "Difesa Servizi Spa", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011.

La **società** è divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, che si è tenuta l'8 marzo 2011, presieduta dal generale Armando Novelli, presso il Ministero della Difesa [21].

## 2. INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL REGIME GIURIDICO E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo.

Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni, Sezione XIII, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449 c.c.) - si sovrappongono una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso una serie di interventi legislativi susseguitisi nel tempo.

La disciplina delle società pubbliche è composta oggi una congerie di disposizioni, a volte riferite ad un'unica società (le c.d. società di diritto singolare[22]), a volte riferite a gruppi di società (ad esempio, le società di gestione di servizi pubblici locali), a volte ad intere categorie (ad esempio, le società in partecipazione totalitaria o in partecipazione mista, maggioritaria o minoritaria).

In particolare negli ultimi anni, la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità[23].

Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è assistito ad una sottoposizione delle società pubbliche a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica.

Si può altresì osservare come l'applicazione di una crescente normazione speciale inerente le società pubbliche sia stata esclusa, in via generale, per le società quotate in mercati regolamentati per le quali opera interamente un regime di mercato.

Il complessivo assetto normativo che è venuto delineandosi non ha tuttavia assunto, sinora, le caratteristiche di un sistema organico e stabile: la disciplina speciale dettata per le società pubbliche continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, soggette talvolta a frequenti ripensamenti, come può evincersi dalla ricostruzione che segue degli interventi normativi in materia.

### 2.1 I limiti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni

Per le amministrazioni pubbliche[24] vige il divieto di costituire di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere - direttamente - partecipazioni, anche di minoranza, in tali società[25].

È sempre ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008).

Relativamente all'applicabilità di tale disposizione agli enti locali e al concetto per essi di "finalità istituzionali", l'ANCI ha adottato la Circolare 3 novembre 2010[26]. In tale circolare si

afferma che, relativamente al concetto di funzioni istituzionali dei si possa far riferimento al quinto comma dell'art. 3 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni proprie e alle funzioni conferite con legge statale o regionale e all'art. 2, comma 4, lettera b), della legge 5 giugno 2003, n. 131. La norma, inoltre, afferma l'ANCI, fa riferimento alle partecipazioni detenute in via diretta dai , non alle partecipazioni indirette, le quali dunque non soggiacciono ai vincoli di cui all'articolo 3, comma 27 della legge finanziaria 2008.

L'assunzione di **nuove partecipazioni** e il **mantenimento** dei pacchetti azionari detenuti devono essere **autorizzati dall'organo competente** con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, la quale deve essere trasmessa alla sezione competente della **Corte dei conti** (articolo 3, comma 28, legge n. 244/2007).

Sempre relativamente agli enti locali, l'ANCI, nella citata Circolare 3 novembre 2010 afferma che l'organo competente per gli enti locali è l'organo consiliare, il quale adempie agli obblighi di cui sopra con apposita delibera.

Per quanto riguarda le **amministrazioni statali**, l'autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni o al **mantenimento** di quelle detenute è data con **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia (articolo 3, comma 28-bis, legge n. 244/2007).

Per lo Stato, in caso di costituzione di **società** che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali **società**, le relative partecipazioni sono attribuite al **Ministero dell'economia e finanze**, il quale esercita i **diritti dell'azionista**, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).

E' stato ultimo fissato al **1° gennaio 2011** il termine entro il quale le **partecipazioni vietate** dall'ordinamento **devono essere cedute a terzi**, nel rispetto delle **procedure ad evidenza pubblica**; per le **società a partecipazione statale**, rimane ferma la disciplina prevista dall'ordinamento in materia di alienazione di partecipazioni (articolo 3, comma 29, legge n. 244/2007[27]).

Nell'ipotesi di costituzione di **società "autorizzate"** ovvero di assunzione di partecipazioni "autorizzate" parte delle **amministrazioni pubbliche**, anche in virtù di processi di riorganizzazione e trasformazione, sono previsti specifici obblighi di rideterminazione **delle dotazioni organiche** parte **delle amministrazioni coinvolte** (articolo 3, commi 30-32, legge n. 244/2007).

La **disciplina** descritta **non si applica per le partecipazioni in società quotate** nei mercati regolamentati (articolo 3, comma 32-ter, legge n. 244/2007).

Per quanto riguarda le **amministrazioni territoriali**, fermi i vincoli generali sopra descritti, operano ulteriori specifici divieti.

Le **società** interamente pubbliche o miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche **regionali e locali** non per

l'esercizio dell'attività di impresa, bensì per lo svolgimento di **attività strumentali** all'ente ovvero per lo svolgimento esternalizzato **delle** funzioni **amministrative** dell'ente (fatta eccezione per i servizi pubblici locali e i servizi e centrali di committenza[28]), a decorrere dal 4 gennaio 2010, **devono operare esclusivamente a favore degli enti costituenti o partecipanti o affidanti**, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre **società** o enti aventi sede nel territorio nazionale.

A decorrere dalla data del 4 gennaio 2010, le **società** sono infatti obbligate a cessare le attività non consentite, le quali possono essere cedute a terzi (nel rispetto **delle** procedure ad evidenza pubblica) ovvero scorporate, anche costituendo una separata **società**. I contratti relativi alle attività vietate non cedute o scorporate sono nulli (articolo 13 del decreto legge n. 223/2006[29], come ultimo modificato dal decreto legge n. 207/2008).

Come rilevato dalla Corte costituzionale, con tale norma non è negata né limitata la libertà d'iniziativa economica degli enti territoriali e locali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni prettamente amministrative, per non beneficiare dei privilegi dei quali possono godere in quanto pubbliche amministrazioni, rimediando così a una frequente commistione, che **il** legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte Costituzionale n. 326/2008).

La finalità esplicite perseguite dal legislatore sono infatti quelle di preservare la concorrenza e **il** mercato dal rischio di alterazioni e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

Relativamente alle **società partecipate** dagli enti locali, la circolare ANCI del 3 novembre 2010, sopra citata, ha chiarito che l'ambito applicativo della norma è diverso rispetto a quello dell'articolo 27, comma 3 della legge n. 244/2007.

Infatti, mentre l'articolo 13 del decreto legge n. 223/2006 riduce *ex lege* la capacità di agire di una **società-veicolo**, imponendo una esclusività dell'attività svolta in favore dell'ente o enti di riferimento, l'articolo 3, comma 27, della l. n. 244 del 2007 delimita la capacità di agire dell'ente titolare della partecipazione sociale a quelli che dovrebbero essere i suoi propri confini istituzionali (TAR Lazio, Sez. III-ter, 6/11/2009 n. 10891).

La giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da **società** a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Recentemente, **il** legislatore è intervenuto ulteriormente sul fenomeno della proliferazione **delle società** a partecipazione locale, con l'intento di rimediare alle distorsioni del fenomeno: alterazione della concorrenza ed aggiramento dei vincoli di

finanza pubblica in capo agli enti territoriali[30]; in alcuni casi introducendo specifici divieti, in altri introducendo norme volte ad incentivare il fenomeno della dismissione di partecipazioni azionarie parte dei soggetti istituzionali locali.

In particolare, ai con meno di 30.000 abitanti è fatto **divieto di costituire società**.

Essi sono tenuti, **entro il 31 dicembre 2012**, a mettere in **liquidazione le società già costituite** al 31 maggio 2010, ovvero a cederne le partecipazioni (decreto legge n. 78/2010, articolo 14, comma 32, alinea, come modificata ultimo dall'articolo 16, comma 27 del decreto legge n. 138/2011[31]).

Spetta al **Prefetto accertare** che gli **enti locali** interessati **adempiamo** al divieto di costituire **società**. Nel caso in cui sia rilevata la mancata attuazione del divieto, **il prefetto assegna** agli enti inadempienti un termine per provvedere e, laddove questi non provvedano, opera in via sostitutiva **il Governo** (articolo 16, comma 27 D.L. n. 138/2011[32]).

L'obbligo di **liquidazione non si applica** se le **società già costituite**:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, **il bilancio in utile** negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza **delle quali il comune abbia l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite** (decreto legge n. 78/2010, articolo 14, comma 32, lett. a) a c), ultimo modificate dall'articolo 16, comma 27 del decreto legge n. 138/2011).

Parimenti, non rientrano nel divieto e nell'obbligo di liquidazione sopra descritto le **società costituite** , la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti e la cui partecipazione sia paritaria ovvero proporzionale al numero degli stessi[33].

I con popolazione compresa **tra 30.000 e 50.000 abitanti** possono detenere la partecipazione di **una sola società**, e hanno dovuto mettere in liquidazione le altre entro **il 31 dicembre 2011**.

Ulteriori misure sono poi finalizzate ad incidere sul fenomeno **delle partecipazioni locali**, introducendo strumenti volti ad incentivarne la dismissione, anche con l'obiettivo di procedere ad una maggiore liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali.

Si ricorda, al riguardo, che - secondo la disciplina del patto di stabilità interno - costituisce **parametro di virtuosità** dell'ente, a decorrere **dall'anno 2013**, il compimento di **operazioni di dismissione** di partecipazioni societarie, effettuate nel rispetto della normativa vigente (articolo 20, comma 2, lettera l), decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011).

Inoltre, ai che cedono proprie partecipazioni in **società esercenti servizi pubblici locali** di rilevanza economica (diversi dal servizio idrico), è destinata una quota del **Fondo**

**infrastrutture** - complessivamente non superiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 - destinarsi ad investimenti infrastrutturali nei territori dei medesimi

La cessione di partecipazioni deve avvenire, rispettivamente, entro il termine del 31 dicembre 2012 e del 31 dicembre 2013, ai fini dell'accesso alla fruizione della somma.

La quota assegnata a ciascun ente non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata e tali spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità (articolo 5, decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011).

## **2.2 La nomina degli amministratori**

I poteri di nomina parte dell'azionista pubblico degli amministratori **delle società partecipate** sono disciplinati - a livello generale - dal codice civile, recentemente modificato ai fini di un suo adeguamento alla disciplina comunitaria; nonché una serie di ulteriori norme, introdotte - quale *lex specialis* nell'ordinamento.

In primo luogo, la **disciplina generale** (art. 2449 c.c.<sup>[34]</sup>) prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una **società** per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi attribuire la facoltà di nominare amministratori, sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle **società** che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non del voto nell'assemblea generale degli azionisti (cioè si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2346 c.c., in materia di emissione di azioni).

Si ricorda, infine, che **non può essere nominato amministratore** di ente, istituzione, azienda pubblica, **società** a totale o parziale **capitale pubblico** chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha **chiuso in perdita tre esercizi consecutivi** (articolo 1, comma 734, legge n. 296/2006).

Per "perdita" si deve intendere un "*progressivo peggioramento dei conti*" registrato per tre esercizi consecutivi per ragioni riferibili a scelte gestionali "*non necessitate*" (articolo 3, comma 32-bis, introdotto dall'articolo 71, comma 1, lett. f), della legge n. 69/2009).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2008<sup>[35]</sup>, ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale di questo divieto nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Corte ha rilevato che è competenza del legislatore statale l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché l'ordinamento civile della Repubblica (art. 117, secondo comma, lettera g) ed l), Cost.); mentre, per ciò che concerne i profili di autonomia organizzativa **delle** Regioni e **delle** Province autonome, **il** legislatore statale non dispone in materia di una propria competenza, la quale appartiene, invece, alle stesse Regioni e Province autonome.

Per quanto riguarda, in particolare, le **società partecipate dagli enti locali**, la nuova disciplina sui servizi pubblici locali (articolo 4 del D.L. n. 138/2011) fa **divieto di nominare amministratori di società partecipate** enti locali coloro che **nei tre anni precedenti** alla nomina hanno **ricoperto la carica di amministratore negli enti locali** che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa **società**. Ciò in una logica di netta separazione tra i soggetti controllanti e soggetti controllati.

Tale divieto opera per le nomine e gli incarichi conferire successivamente alla data del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 138/2011).

### **2.3 Composizione degli organi sociali e deleghe operative**

Numerosi interventi legislativi hanno introdotto una serie di disposizioni speciali rispetto alla disciplina del codice civile, secondo la quale spetta all'atto costitutivo o all'assemblea dei soci stabilire **il** numero degli amministratori **delle società** per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389, primo comma c.c.).

In particolare, per le **società non quotate controllate** direttamente o indirettamente **dalle amministrazioni statali** (articolo 3, commi 12 e 16, legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal decreto legge n. 78/2009<sup>[36]</sup>):

- **il numero massimo** dei componenti gli organi di amministrazione è stato **ridotto a cinque o a sette**: cinque, se lo statuto in vigore alla data del 1° gennaio 2008 prevedeva un numero massimo di componenti superiore; sette, se lo statuto alla medesima data prevedeva un numero massimo di componenti superiore (articolo 3, comma 12, lettera a), legge n. 244/2007);
- l'organo di amministrazione - previa delibera dell'assemblea dei soci - può attribuire **deleghe operative al presidente** sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e **compenso** ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile<sup>[37]</sup> (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007). Si rileva peraltro al riguardo che è stata di recente introdotta la previsione di tetti ai compensi degli amministratori con deleghe **delle società partecipate** dal Ministero dell'economia e finanze (cfr. *infra*, articolo 23-bis del decreto legge n. 201/2011)<sup>[38]</sup>;

- l'organo di amministrazione può **delegare** proprie attribuzioni ad **un solo componente**, al quale, unitamente al presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato articolo 2389, comma 3, del codice civile (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);
- la carica di **vice presidente** è **soppressa**, ovvero si deve specificare che essa permane **solo** in modo **individuale** individuare **il sostituto** del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);
- l'organo di amministrazione può conferire **deleghe** per **singoli atti** anche ad altri membri dell'organo, senza però compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera e), legge n. 244/2007);
- la **funzione di controllo interno** deve riferire all'organo di amministrazione ovvero ad un comitato apposito costituito al suo interno (articolo 3, comma 12, lettera f), legge n. 244/2007).

I **vincoli** suddetti devono essere osservati **parte** della **società** attraverso l'introduzione di apposite modifiche statutarie e **decorrono** - fatta salvo quanto previsto per le deleghe al presidente e la delega di attribuzioni ad uno solo dei componenti del Cda - **dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche statutarie** (articolo 3, comma 13, legge n. 244/2007).

La disciplina **delle deleghe operative al presidente** e la delega di attribuzioni ad uno solo dei componenti del Cda ha trovato applicazione **a decorrere dal 5 luglio 2009** (articolo 3, comma 12, lettere b) e d) come **ultime** modificate dal decreto legge n. 78/2009, articolo 19, commi 7, 8 e 8-bis).

Essa è stata peraltro oggetto di numerose modifiche che hanno in taluni casi allentato i vincoli e i limiti di carattere pubblicistico originariamente introdotti nei confronti **delle società partecipate**.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina **delle deleghe** di attribuzioni al presidente e dei relativi compensi (articolo 3, comma 12, lettere b) e d) legge n. 244/2007), la cui attuale formulazione è **il** punto di approdo di ripetuti interventi legislativi.

In origine, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto una previsione specifica per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti **tre** componenti, disponendo che al presidente di tali consigli dovessero essere attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato. L'articolo 71 della legge n. 69/2009 ha poi sostituito questa previsione con una di carattere **generale**: l'attribuzione di deleghe operative al presidente deve avvenire direttamente con delibera dell'assemblea dei soci, non disponendo alcunché in merito al compenso. Tale articolo ha poi introdotto la possibilità, per l'organo di amministrazione, di delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono

essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.

Il decreto legge n. 78/2009, articolo 19, comma 7, ha introdotto l'attuale formulazione: è l'organo di amministrazione che - previa delibera dell'assemblea dei soci - può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ex art. 2389, comma terzo, c.c. [39]; ed è lo stesso organo di amministrazione che può delegare le proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi, unitamente al Presidente.

Ulteriore divieto è quello di **nominare, nei consigli d'amministrazione** o gestione di **società non quotate indirettamente controllate** dalle amministrazioni statali, **amministratori della società controllante**.

Il divieto non operasse agli amministratori della controllante nominati nella controllata sono attribuite deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo, ovvero laddove la nomina è finalizzata a mettere a disposizione della **società controllata "particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante"**. In tali casi, gli **emolumenti** legati alla partecipazione agli organi della **società controllata** sono comunque **"riversati alla società controllante"** (articolo 3, comma 14, legge n. 244/2007).

Si osserva che - per quanto specificamente attiene alle **società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e finanze** - prima ancora dell'introduzione dei citati divieti applicabili a tutte le **società controllate** direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, il medesimo Ministero è stato chiamato ad adottare un proprio **atto di indirizzo**, volto, ove necessario, al **contenimento** del numero dei **componenti dei consigli di amministrazione delle società** dallo stesso **partecipate** al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale **delle società**. (articolo 1, commi 465-466 della legge n. 296/2006).

Anche per le **società partecipate** totalmente dagli **enti locali** e a partecipazione mista con enti locali vi sono limitazioni sul numero dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dagli enti stessi (articolo 3, comma 17, legge n. 244/2007, che conferma il limite contenuto nell'articolo 1, comma 729, della legge n. 296/2006).

Per ciò che specificamente riguarda le **società totalmente partecipate**, anche in via diretta, dagli **enti locali**, vi è il **limite numerico di tre componenti** per i relativi consigli di amministrazione.

Tale limite sale a **cinque** per le **società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare - 2 milioni di euro - è stato fissato con D.P.C.M. 26 giugno 2007.**

Per tutte le **società miste, partecipate** cioè anche altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo dei **componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali** (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) **non deve essere**

**superiore a cinque** (articolo 1, comma 729, della legge n. 296/2006).

Si rileva infine che, nel corso del 2010, sono entrate in vigore ulteriori misure volte alla riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori di **tutti gli organismi pubblici**, anche con **personalità giuridica di diritto privato**.

In particolare, tali organismi devono adeguare i rispettivi statuti per assicurare - a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data del 31 maggio 2010 - che gli **organi di amministrazione e gli organi di controllo**, ove non già monocratici, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti un **numero non superiore**, rispettivamente, **a cinque e a tre componenti**. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli organismi pubblici interessati sono nulli (articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010[40]).

#### **2.4 I limiti ai compensi degli amministratori**

Per quanto attiene i compensi degli organi sociali di **società non quotate controllate** direttamente o indirettamente **dalle amministrazioni statali**, il legislatore ha via via introdotto, a partire dall'anno 2008, una serie di vincoli.

In particolare:

- **il divieto** dicorrispondere **gettoni di presenza** per i componenti gli organi sociali (articolo 3, comma 12, lettera g), legge n. 244/2007);
- per le **società** già operanti alla data del 1° gennaio 2008, è stata operata una **riduzione dei compensi** spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo **del 25 per cento** rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a), ultimo periodo, legge n. 244/2007). Alla predetta riduzione si è, successivamente, aggiunto un ulteriore taglio del 10 per cento al compenso degli **amministratori e sindaci**. Tale taglio è stato in via generale disposto per le **società pubbliche** non quotate inserite nel **conto economico** della pubblica amministrazione; nonché per le **società interamente** possedute, alla data del 31 maggio 2010, dalle **pubbliche** amministrazioni (articolo 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010)[41]. Esso dunque opera anche per le **società statali** non quotate aventi i predetti requisiti;
- la carica di **"sostituto" del presidente** deve essere **senza compensi** aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);
- hanno **compenso** le **deleghe** operative attribuite al **presidente** e le deleghe attribuite, eventualmente unitamente al presidente, ad **un solo altro componente del CDA**. Tale compenso è fissato dall'organo di amministrazione, ex art. 2389, comma 3 c.c. (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007) Recentemente per gli amministratori con deleghe[42] delle **società non quotate controllate**[43] dal **Ministero dell'economia e finanze** è stata introdotta la previsione di **fasce massime ai**

**compensi** questi percepite, fissarsi, con decreto Ministeriale, sulla base degli indicatori dimensionali e qualitativi **delle** predette **società** (articolo 23-bis, D.L. n. 201/2011[44], come ultimo modificato dall'articolo 23, comma 1-bis del decreto legge n. 216/2011[45]).

In particolare, **il** citato decreto ministeriale, che deve essere emanato entro **il** 31 maggio 2012, previo parere **delle** Commissioni parlamentari competenti, e sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti, deve individuare le fasce alle quali riportare le **società** non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e **delle** finanze, e determinare, per ogni fascia, **il** compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette **società** devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche. La classificazione, come la misura del compenso, sarà oggetto di periodica revisione [46].

Inoltre, gli **emolumenti** potranno includere una **componente variabile** che non potrà essere inferiore al 30 per cento della componente fissa[47].

**Il limite** ai compensi opera anche per le **società** non quotate **controllate dalle società direttamente controllate dal MEF**, in quanto i Consigli di amministrazione di tali **società**, nella determinazione degli emolumenti degli amministratori investiti di particolari cariche non potranno superare **il** limite massimo sancito per le **società** controllanti;

- **è ridotta la remunerazione dei membri di comitati con funzioni consultive** o di proposta, che comunque possono costituirsi solo in casi strettamente necessari (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2007).

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta parte **delle società** controllate amministrazioni statali è comunque limitata a casi strettamente necessari, e comunque, la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve superare **il** 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell'organo amministrativo (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2007).

Tra gli altri vincoli, **il** è rilevante è **il tetto ai compensi**. Tale limite **si applica** al trattamento economico onnicomprensivo:

- che le **società non quotate** a totale o prevalente **partecipazione pubblica** e le loro controllate conferiscono a **soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo**;

- dei **presidenti e componenti di collegi e organi di governo** e di **controllo di società non quotate** (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

Tale trattamento **non può essere superiore** a quello del **primo presidente di Corte di Cassazione**.

Inoltre, coloro che sono legati un rapporto di lavoro con **società** a partecipazione pubblica o loro **partecipate**, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o **società** con cui è

instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

Per quanto riguarda gli impiegati statali che partecipano all'amministrazione o ai collegi sindacali di **società** o enti cui lo Stato partecipa o comunque contribuisce, operano specifiche disposizioni, che prevedono la devoluzione dei compensi afferenti tale partecipazione all'amministrazione di appartenenza (articolo 62, D.P.R. n. 3/1957, come ultimo modificato dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 78/2010, cfr. *ù* diffusamente, *infra*).

In caso di **violazione del tetto** retributivo, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario della retribuzione sono tenuti al **rimborso**, a titolo di **danno erariale**, di una somma pari a **dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita**.

La deroga al tetto vi può essere solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Inoltre, le **società** sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla Corte dei conti.

Vi sono poi **obblighi di trasparenza**: nessun atto che comporta la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente reso noto, con l'indicazione dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web della **società**, nonché deve essere comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

L'applicazione dei suddetti vincoli è stata nel 2008 subordinata all'adozione di un **regolamento governativo attuativo** (articolo 3, comma 52-bis, legge n. 244/2007, introdotto dell'articolo 4-quater del decreto legge n. 97/2008<sup>[48]</sup>, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge n. 69/09) il quale è stato adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010.

Inoltre, per ciò che concerne i compensi degli **amministratori delle società partecipate dal MEF**, vige lo specifico **divieto** di inserire clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli **amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici superiori ad una annualità di indennità** (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006, modificato dall'articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .

Come accennato, una disciplina specifica è prevista nel caso di **partecipazione di impiegati statali all'amministrazione** o ai collegi sindacali in **società** o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca.

Qualora il dipendente sia autorizzato a tale partecipazione (con deliberazione del Consiglio dei Ministri) l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla **società** o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale (articolo 62 del D.P.R. n. 3/1957, ultimo

modificato dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 78/2010).

### **Compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali**

Per gli amministratori di **società partecipate** dagli enti territoriali vigono **specifici vincoli**.

Nelle **società totalmente partecipate** o province, e nelle **società** queste controllate, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento **delle** indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia<sup>[49]</sup> (articolo 1, commi 725, 726 e 727 legge n. 296/2006, come modificati dall'articolo 61 del D.L. n. 112/2008<sup>[50]</sup> <sup>[51]</sup>).

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione **delle società totalmente partecipate** dagli enti locali hanno il diritto al rimborso **delle** spese di viaggio e l'indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del TUEL- testo unico sugli enti locali (articolo 1, comma 727, legge n. 296/2006).

Nelle **società a partecipazione mista** di enti locali, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, secondo specifici criteri (articolo 1, comma 728, legge n. 296/2006)<sup>[52]</sup>.

Infine, *sebbene non sia chiara la portata applicativa della norma*, si osserva che tra le misure recentemente introdotte vi è la previsione del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli "enti che comunque ricevono contributi a carico **delle** finanze pubbliche". Tale partecipazione può dar luogo soltanto al rimborso **delle** spese sostenute e qualora siano previsti i gettoni di presenza, questi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera (articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010).

### **2.5 Limiti alle spese delle società partecipate: acquisti e prestazioni di servizi**

Si richiama in primo luogo il tetto ai compensi che le **società** non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007), sopra richiamato<sup>[53]</sup>.

Le **società** non quotate, controllate direttamente o indirettamente amministrazioni statali, sono inoltre tenute ad adottare, per la **fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo** rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni **CONSIP S.p.A.** (articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007).

Le "**società**" inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute a conformarsi ai **principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni**, prevista per le "**pubbliche amministrazioni**" inserite nel conto della P.A.<sup>[54]</sup>.

Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi ~~corrispettivi~~ sono ~~corrispondentemente~~ ridotti. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque **distribuito**, ove possibile, un **dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa**. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale (articolo 6, comma 11, D.L. n. 78/2010[55]).

Sussistono, infine, limiti al **reclutamento del personale delle società pubbliche non quotate**.

Alcuni di questi rivestono carattere generale, altri sono di carattere speciale e relativi a talune tipologie di **società a partecipazione locale**. In particolare:

- le **società a partecipazione pubblica totale o di controllo** adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, **criteri** e modalità rispettosi dei principi, anche comunitari, di **trasparenza, pubblicità e imparzialità** (articolo 18, comma 2, D.L. n. 112/2008);
- le **società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica**, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi devono poi specificamente conformarsi ai **principi** previsti dall'**articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001**, che regola il **reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche** (articolo 18, comma 1, D.L. n. 112/2008);
- alle **società a partecipazione locale, totale o di controllo**, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale, ovvero che svolgono attività di supporto **delle** funzioni amministrative della pubblica amministrazione, inserite nel conto economico della P.A, si applicano le disposizioni del **D.Lgs. n. 165/2001** che stabiliscono a carico della pubblica amministrazione **divieti o limitazioni alle assunzioni di personale**. Inoltre, queste **società** si adeguano alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di **contenimento degli oneri contrattuali e delle** altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze (articolo 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 78/2009);
- le **società** sopra richiamate e le **società affidatarie in house** di servizi pubblici locali sono altresì assoggettate - con modalità definite con decreto Ministeriale[56] - ai vincoli del **patto di stabilità interno** (articolo 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008 e articolo 3-bis D.L. n. 18/2011).

Inoltre, fermo restando quanto sopra detto, le **società** non quotate a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei **principi** (previsti dall'articolo

35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001) che regolano **il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche.**

Fino all'adozione dei citati provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi (articolo 4, comma 17, D.L. n. 138/2011).

Le **società in house** e le **società a partecipazione mista pubblica** e privata affidatarie di servizi pubblici locali sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui Codice degli appalti (articolo 4, comma 15, D.L. n. 138/2011).

Inoltre, anche le **società in house** sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per **il reclutamento del personale** e per **il conferimento degli incarichi** nel rispetto dei **principi** (previsti dall'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001) che regolano **il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche** e nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali limiti alle assunzioni di personale, **il contenimento degli oneri contrattuali**, retributivi e limiti alle consulenze anche degli amministratori.

Relativamente al **personale dipendente delle società non quotate controllate** direttamente o indirettamente dalle amministrazioni **statali e inserite nel conto economico consolidato** della pubblica amministrazione, si applicano poi le politiche assunzionali di contenimento pubbliche (articolo 9, comma 29 del decreto legge n. 78/2010 , come prorogato dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 138/2011). Pertanto dal 2015, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento **delle** procedure di mobilità, non possono comportare una spesa superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso **il numero delle** unità di personale assumere non può eccedere quello **delle** unità cessate nell'anno precedente (articolo 9, comma 8 del decreto legge n. 78/2010).

Vi sono poi specifici **vincoli nella gestione finanziaria** e nel **ricorso all'indebitamento** per le **società non quotate totalmente possedute dallo Stato**, direttamente o indirettamente (articolo 18, D.L. n. 78/2009). Per tali **società il ricorso** a forme di **indebitamento** viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

Le stesse **società possono inoltre essere obbligate** a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo, ad esempio, dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati[57].

Gli **adempimenti per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato** sono stati dettagliatamente previsti dal Decreto del Ministro dell'economia e finanze 25 febbraio 2010[58].

In particolare, le citate **Società**:

- prelevano i fondi a propria disposizione sui conti di Tesoreria solo in assenza di disponibilità sui propri conti e per effettive esigenze di spesa, , limitandone poi la giacenza sui propri conti bancari o postali a tempi strettamente necessari alle attività compiere;

□ sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e finanze una serie di informazioni circa la giacenza media giornaliera, il saldo di fine periodo, nonché, per ciò che attiene specificamente alle somme che derivano dal bilancio dello Stato, i giorni di giacenza e l'importo medio. Con riguardo al ricorso all'indebitamento, deve essere data indicazione del tasso applicato, della durata e dell'esigenza di spesa che ha determinato il ricorso. Le informazioni raccolte sono poi integrate ed elaborate unitamente a quelle presenti nel SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici).

In ultimo, al fine di perseguire una maggiore efficienza delle società pubbliche, sono stati introdotti alcuni limiti al finanziamento in caso di bilanci in perdita.

In particolare, salvo quanto previsto nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (articolo 2447 del codice civile), le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre anni consecutivi, perdite di esercizio oppure che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti effettuati a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, sono ammesse alcune deroghe al divieto qualora sussistano gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sanità. In questi casi su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetto a registrazione presso la Corte dei Conti, è possibile autorizzare a favore di tali società specifici interventi finanziari (articolo 6, comma 19 del decreto legge n. 78/2010).

Infine, si ricorda, per ciò che riguarda le società a partecipazione di enti pubblici che una norma di carattere generale è stata recentemente introdotta dall'articolo 8 del D.L. n. 98/2011<sup>[59]</sup>, il quale prevede che - entro il 6 ottobre 2011 - tutti gli enti e gli organismi pubblici provvedano ad inserire sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità e sono altresì tenuti ad indicare se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio<sup>[60]</sup>.

## 2.6 La responsabilità degli enti con compiti di direzione di società

Il legislatore ha recentemente introdotto un'interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, il quale prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di

**direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.**

Secondo l'interpretazione autentica introdotta dal legislatore per enti si intendono i **oggetti giuridici** collettivi, **diversi dallo Stato**, che detengono la partecipazione sociale **nell'ambito della propria attività imprenditoriale** ovvero per finalità di natura economica o finanziaria (articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009).

- [1] Si veda sul punto, in dottrina, F. Caringella "Manuale di diritto amministrativo", ed. Dike, 2012, pg. 594.
- [2] Cfr. CORTE dei CONTI, Indagine sul fenomeno **delle** partecipazioni in **società** ed altri organismi parte di e province - Relazione conclusiva approvata nell'adunanza del 22 giugno 2010. L'indagine, riferita all'arco temporale dal 2005 al 2008, con analisi finanziarie fino al 2009, ha interessato 5.928 enti locali, pari al 72,22% del totale dei e **delle** province.
- [3] In particolare, nel triennio 2005-2007 le **società partecipate** dai con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle **partecipate** dai tra 30.000 e 50.000 sono 488, quelle **partecipate** dai superiori a 50.000 sono 930. Per un'analisi **delle** norme in materia di dismissioni azionarie parte degli enti locali si rinvia al paragrafo 2.1.
- [4] In particolare, si ricorda in proposito che l'articolo 29, comma 1-ter del decreto-legge n. 98/2011 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e **delle** finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approvi, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o ù programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o ù decreti del Ministro dell'economia e **delle** finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.
- [5] Si ricorda, tra gli altri, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che ha previsto tra le misure per la razionalizzazione di una serie di enti pubblici nazionali senza scopo di lucro la privatizzazione dei medesimi (artt. 2 e 3).
- [6] Sviluppo Italia S.p.A. è stata oggetto di un complessivo riassetto con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 460-464 della legge n. 296/2006), la quale ne ha mutato la denominazione in Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.. Inoltre, il proprietario dell'intero pacchetto azionario è divenuto il Ministero dell'economia e finanze.
- [7] CONSIP Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. - la **società** con capitale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e finanze, che oltre a gestire le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile è stata configurata come la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quale l'art. 26 della legge n. 488/1999.
- [8] Convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
- [9] L'ANAS è la **società** gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una **società** per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero **delle** Infrastrutture e dei Trasporti.
- [10] Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- [11] Cassa depositi e prestiti Cassa depositi e prestiti (CDP) è controllata dallo Stato, che possiede il 70% del capitale, mentre il restante 30% è posseduto 66 Fondazioni di origine bancaria. CDP esercita in primo luogo compiti di finanziamento del settore pubblico e del settore privato per investimenti pubblici, opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici, grandi opere di interesse nazionale, altri interventi di interesse pubblico. La fonte principale **delle** risorse utilizzate parte di CDP è il risparmio postale.
- [12] La SACE è una **società** per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e **delle** finanze, che opera nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. I suoi compiti sono stati recentemente estesi alle attività di agevolazione nella riscossione dei crediti parte **delle** imprese verso la P.A., e all'attività di sostegno finanziario all'internazionalizzazione, cd. "Export-banca", attraverso l'intervento integrato di Cassa depositi e prestiti.
- [13] D.L. n. 63/2002 "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento **delle** infrastrutture", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112.

- [14] Infrastrutture S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (art. 1, commi 79-83, legge n. 266/2005). A CDP S.p.A. è stato demandato il compito di promuovere le operazioni per la liquidazione del patrimonio separato della stessa società. Sono stati dunque fissati i criteri e le modalità (D.M. 27 dicembre 2007) con le quali è stato successivamente operato l'accollo a carico del bilancio dello Stato del debito già contratto Infrastrutture S.p.A.
- [15] Di tale società, totalmente detenuta dal MEF, il CONI si avvale per lo svolgimento delle proprie attività.
- [16] La società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia ed il Ministero per i beni e le attività culturali, esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Essa è preposta alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
- [17] Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, recante *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- [18] La quale attraverso tale sua controllata esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale.
- [19] L'istituzione della Società Difesa servizi S.P.A. è stata prevista dai commi 27-36 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (*legge finanziaria 2010*), abrogati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010 il cui articolo 535 ne ha recepito integralmente il contenuto.
- [20] Nell'interrogazione a risposta immediata 5-02541 Ruggia, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Guido Corsetto ha sottolineato che la finalità con le quali è stata costituita Difesa servizi S.p.A. è quella di "fatturare", cioè offrire al mercato, in cambio di corrispettivo, servizi già attualmente erogati dalla Difesa il è delle volte gratuitamente o non a condizioni di mercato, ricordando in proposito il servizio cartografico della marina militare o il servizio meteorologico dell'aeronautica. Tali servizi sono prestati senza ricevere in cambio alcun corrispettivo in quanto a causa dei vincoli derivanti dalla disciplina contabile impongono l'assegnazione degli introiti direttamente all'erario.
- [21] All'assemblea ha partecipato il ministro della Difesa che ha indicato l'ing. Lino Girometta quale amministratore delegato e ha dettato le linee guida per il funzionamento della società.
- [22] Sulle quali v. P. Pizza, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni e nuovi modelli organizzativi*, Milano, 2007.
- [23] Così L. Torchia, nella citata Relazione al Convegno su "Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione della disciplina", Roma, Luiss, 2009.
- [24] Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. L'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i , le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
- [25] È inoltre sempre ammessa la costituzione di società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006), e l'assunzione di partecipazioni in tali società parte delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.  
Secondo consolidato orientamento "la categoria dei servizi di interesse generale coincide con quella dei servizi pubblici locali". Cfr. sul punto, Corte dei Conti, Sezione di controllo Lombardia, Parere n. 124/2011.  
Per un commento circa l'applicabilità del divieto di cui all'articolo 3, comma 27 agli enti locali, vedi "Scelte societarie, prova d'appello agli enti", in *Focus Utilities*, Giuda agli enti locali, n. 31/2011, pag. X; nonché, *supra*, la Circolare Anci n. 3/2010.
- [26] Circolare relativa agli adempimenti sulla costituzione o il mantenimento di società a partecipazione comunale, ai sensi dei commi 27 e ss., dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed alla dismissione delle partecipazioni vietate.
- [27] Comma modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il comma era stato, inoltre, modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, soppressa dalla relativa legge di conversione.  
In particolare, il termine per la cessione delle partecipazioni vietate era stato inizialmente fissato dalla legge finanziaria per il 2008 a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (30 giugno 2009).  
Successivamente, la lettera b) del comma 2 dell'art. 19, D.L. n. 78/2009 aveva fissato il termine per la cessione al 30 settembre 2009, ma tale previsione è stata soppressa dalla relativa legge di conversione del decreto.  
In costanza di conversione del decreto legge n. 78 è infatti entrata in vigore lettera e) del comma 1 dell'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, ultimo, ha fissato il termine per la cessione al 1° gennaio 2011 (cioè, 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008).
- [28] Sono in particolare esclusi i servizi pubblici locali e i servizi di committenza o le centrali di committenza regionali a supporto di enti senza scopo di lucro e le amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico bancario (T.U.B. n. 385/1993) sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
- [29] D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- [30] Cfr. sul punto, Corte dei Conti, *Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi parte di e province*, analizzata nel Capitolo 1.

- [31] D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.  
La formulazione originaria dell'articolo 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, prevedeva che l'obbligo di messa in liquidazione **delle società** già costituite al 31 maggio 2010 dovesse essere adempiuto entro il 31 dicembre 2011. Su tale data è successivamente intervenuto il D.L. n. 225/2010 (legge n. 10/2011), il quale, all'articolo 2, comma 43, ha posticipato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine. Ancora dopo, l'articolo 16, comma 27 del D.L. n. 138/2011 (legge n. 144/2011), ha anticipato di un anno tale termine, al 31 dicembre 2012. Si segnala che l'articolo 29, comma 11-bis dell'A.C. 4865-A (conversione in legge del D.L. n. 216/2011) differisce ulteriormente tale termine di nove mesi, al 31 settembre 2013.
- [32] Sebbene i poteri di accertamento del prefetto siano riferiti al solo primo periodo del comma 32 dell'articolo 14 - che impone il divieto ai con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire **società** - sembra che tali poteri - per il tenore letterale dall'articolo 16, comma 27 del D.L. n. 138/2011 - siano relativi anche all'adempimento dell'obbligo di dismissione **delle società** già possedute, previsto nel secondo periodo del comma 32.
- [33] La formulazione originaria dell'articolo 14, comma 32 prevedeva tra le esclusioni solo le **società** costituite con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti, demandando ad un successivo decreto del Ministro per i rapporti con le regioni - adottare di concerto con i Ministri dell'economia e **delle** finanze e per le riforme per il federalismo entro il 29 ottobre 2010 - la determinazione **delle** modalità attuative della disciplina di cui al comma 32, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione.  
E' stata la legge finanziaria 2011 (legge n. 220/2010), articolo 1, comma 117, che, in un primo tempo, ha introdotto la lettera a), e cioè ha previsto che fossero escluse dalla liquidazione le **società** con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.  
Successivamente, è intervenuto il decreto legge n. 225/2010 (legge n. 10/2011), articolo 2, comma 43, che un lato ha portato al 31 dicembre 2013 i termini per la liquidazione **delle società**, dall'altro ha confermato che oggetto di esclusione sono le **società** con bilancio in utile alla data del 31 dicembre 2013, e infine ha introdotto le due ulteriori esclusioni.  
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Legge n. 111/2011) all'articolo 20, comma 13, ha poi soppresso la previsione nel comma 32 che demandava ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni la determinazione **delle** modalità attuative della disciplina e le ipotesi di esclusione.
- [34] Art. 2449 cc., riformulato ultimo con la legge comunitaria 2007, art. 13, L. 25 febbraio 2008, n. 34.  
Si ricorda, a questo proposito, che proprio per rendere conforme la disciplina nazionale a quella comunitaria, l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 10/2007 convertito in legge n. 46/2007 ha abrogato l'art. 2450 del codice civile che estendeva la possibilità di attribuire in via generale per statuto allo Stato ed agli enti pubblici poteri speciali di nomina e revoca di amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza di **società** dai primi **partecipate**.
- [35] Con sentenza n. 159/2008 la Corte Costituzionale si è pronunciata - su ricorso promosso dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano - sull'articolo 1, comma 734 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che non può essere nominato amministratore di una **società** a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. La Corte ha dichiarato l'illegittimità di tale norma, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- [36] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- [37] L'articolo 2389, comma 3 c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- [38] D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito, con modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214/2012.
- [39] Si osservi peraltro che sulla materia si è verificato, proprio nel luglio 2009, un certo "caos" normativo: il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 è in realtà entrato in vigore tre giorni prima dell'entrata in vigore del citato art. 71 della legge n. 69/2009.  
Pertanto, in sede di conversione è stato specificato che l'articolo 19 del decreto legge 78/2009 modifica le lettere b) e d) dell'articolo 3, comma 12 della legge finanziaria 2008, come sostituite dalla legge n. 71/2009.
- [40] Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.
- [41] La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio.
- [42] L'articolo 2389 c.c. disciplina i compensi degli amministratori **delle società**. In particolare, il terzo comma dell'articolo prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.  
Come sopra detto, sulla possibilità di deleghe operative agli amministratori di **società** controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, remunerate ai sensi del citato articolo 2389 cc., è intervenuto l'articolo 3, co. 12 della legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal D.L. n. 78/2009.  
Tale disposizione prevede che abbiano compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c. le deleghe operative attribuite al presidente (lettera b), e le deleghe, attribuite, eventualmente unitamente al presidente, ad un solo altro componente del CDA (lettera d).
- [43] Per **società** direttamente controllate si intende quelle ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) c.c. e dunque le **società** in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
- [44] Convertito con modificazioni in legge n. 214/2011.
- [45] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012.

- [46] La rideterminazione avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
- [47] Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea ordinaria dei soci in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione.
- [48] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
- [49] Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.  
Nelle società a totale partecipazione di una pluralità di enti locali, il compenso del presidente e dei componenti del CDA, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (art.1, comma 726, legge n. 296/2006)
- [50] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- [51] La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi 725 a 728, nella parte trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- [52] In particolare, i compensi possono essere elevati nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
- [53] Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni parte della stessa società, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.
- [54] Il decreto legge n. 78/2010, all'articolo 6, commi 7, 8 e 9 riduce:
- a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (comma 7);
  - a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
  - il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (comma 9).
- [55] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- [56] Il D.M. non risulta ancora emanato.
- [57] La citata norma si applica oltre che alle società non quotate possedute interamente dallo Stato, direttamente o indirettamente, anche agli enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato della P.A. (cioè nell'Elenco redatto annualmente dall'ISTAT ricognitivo di tali enti).
- [58] In particolare, l'articolo 18 citato demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e della tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa; la facoltà – e non l'obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l'eventuale tasso di interesse corrispondere sulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul "conto di disponibilità del Tesoro", ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente; la fissazione dei criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione.  
Il D.M. 25 febbraio 2010, attuativo della predetta normativa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76.
- [59] D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge n. 111/2011.
- [60] Tali informazioni si aggiungono a quelle già fornite nel conto del patrimonio degli enti locali, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 194/1996 (Regolamento di approvazione dei modelli – di cui all'articolo 160 del D.Lgs. n. 267/2000 - relativi all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali). In particolare, nel conto del patrimonio, la voce "partecipazioni" è articolata nelle seguenti voci: imprese controllate, imprese collegate, altre imprese.
- [61] Tale controllo è esercitato dalla Corte dei conti - "Sezione del controllo Enti", istituita ai sensi dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958 n. 259. Con tale tipo di controllo si evidenziano gli esiti della gestione, in una valutazione complessiva dell'azione e dell'efficacia della attività monitorata, di una sua efficiente ed economica realizzazione, attraverso la verifica di documenti economico finanziari, oltre che contabili, quali sono i bilanci d'esercizio ed i conti consuntivi. La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono ingenti quote di risorse pubbliche, si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità. Si veda, sul punto, Vittorio Raeli "*Il controllo sugli enti pubblici sovvenzionati dallo Stato ed il controllo sulle società private per le quali lo Stato partecipa al capitale*", del 6 febbraio 2009.  
Si osserva che la suddetta legge n. 259 non si applica alle Regioni, alle Province, ai , alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispektorato del credito. Si rimanda in proposito alla disciplina generale dei controlli della Corte dei conti di cui alla legge n. 20/1994.

- [62] L'articolo 3, comma 7 della legge n. 20/1994 di riforma dell'attività di controllo della Corte dei Conti, ha mantenuto fermo il controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria disciplinato dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
- [63] Per contribuzione ordinaria, la legge n. 259 intende i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio (articolo 2).
- [64] In particolare, nella sentenza citata, risolutiva di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei Conti nei confronti del Governo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti **delle società** per azioni costituite a seguito della trasformazione del- l'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. disposta dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali **società**.  
La Corte costituzionale in tale sentenza ha ritenuto che "non è..... la veste formale dell'organismo di diritto pubblico (s.p.a.) che può escludere il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, giacché è la natura sostanziale dell'organismo che deve essere analizzata ed i modi di contribuzione parte dello Stato alla sua gestione" e che "...Il controllo in questione verrà, invece, a perdere la propria ragione d'essere, legata alla sua specifica funzione, nel momento di (...) "dismissione" **delle** quote azionarie in mano pubblica, avrà assunto connotati sostanziali, tali da terminare l'uscita **delle società** derivate dalla sfera della finanza pubblica.
- [65] Tale articolo era stato abrogato dal primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001, ha accolto il ricorso della Corte dei conti dichiarando l'annullamento dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. n. 286/1999.
- [66] Ai fini dell'espletamento del controllo della Corte, è previsto che gli enti debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e **delle** perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.  
Eguale sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.
- [67] In particolare, la Corte di Cassazione, (Sentenza Sezioni Unite, n. 3899 del 26 febbraio 2004, che dà seguito all'orientamento, già inaugurato con la sentenza 19667/2003), ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti **delle società partecipate**. Si veda anche sul punto, l'efficace ricostruzione elaborata dall'Assonime "Principi di riordino del quadro giuridico **delle società** pubbliche", settembre 2008.
- [68] La Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, che il danno inferito dagli organi della **società** al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all'azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perché non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto un soggetto privato (appunto la **società**), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci -pubblici o privati- i quali sono unicamente titolari **delle** rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nell'unico patrimonio sociale".  
La Corte dei conti è invece competente a giudicare nel caso dell'eventuale danno diretto causato all'ente pubblico atti illegittimi posti in essere dagli organi della **società** partecipata, che non si identifichi con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Tipico esempio di questa situazione è il danno all'immagine dell'ente pubblico.
- [69] In dottrina, *cf.* sul punto, F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, *Dike* ed., pag. 588 e ss..
- [70] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- [71] Si ricorda peraltro che, con la legge finanziaria 2008, si è stabilito che per lo Stato, in caso di **costituzione di società che producono servizi di interesse generale** e di assunzione di partecipazioni in tali **società**, le relative **partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e finanze**, il quale esercita i diritti dell'azionista, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).
- [72] [http://www.dt.mef.gov.it/finanza\\_privatizzazioni/partecipazioni/](http://www.dt.mef.gov.it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/)
- [73] Nel rendiconto 2010 CFI S.c.a. non figura come **società** controllata, vista la peculiarità del trattamento giuridico **delle società** cooperative.
- [74] Nel rendiconto 2010 Agenzia di Pollenzo s.p.a. è inclusa nell'elenco **delle società**